

1ª SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 32

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 luglio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

A V V I S O

Le sentenze della Corte, dal n. 360/1992 al n. 378/1992, saranno pubblicate nella prossima edizione della 1ª Serie speciale

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 340. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sospensione in caso di infermità mentale dell'imputato - Esclusione nell'ipotesi di infermità già sussistente nel momento del commesso reato e successivamente protrattasi - Violazione del diritto di autodifesa dell'imputato - Erronea evocazione nel procedimento a quo dell'art. 71 del c.p.p. - Illegittimità costituzionale parziale e inammissibilità.

(C.P.P., artt. 70, primo comma, e 71).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 9

N. 341. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Impiego pubblico - Sanità - Province autonome di Trento e Bolzano - Adozione del regolamento relativo ai corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza - Spettanza allo Stato - Piante organiche delle uu.ss.ll. - Lesione del principio di legalità - Non spettanza allo Stato

» 12

N. 342. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi agricoli unificati - Determinazione della base imponibile - Usi normativi applicabili nella provincia di ubicazione del fondo - Mancata previsione - Previsione delle retribuzioni medie convenzionali sufficienti a tenere conto delle varie realtà provinciali - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 39)

» 17

N. 343. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Sanità - Personale medico e tecnico di radiologia medica - Indennità di rischio da radiazioni - Criteri di attribuzione e di determinazione quantitativa - Disciplina ragionevolmente correlata all'accertamento della effettiva esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti anche per il personale sanitario diverso da quello indicato dalla legge n. 460/1988 - Non fondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 97).

» 20

N. 344. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione legittimante di minori - Revoca per gravi motivi nell'interesse dell'adottato - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza di una procedura volta ad un accertamento rigoroso della esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione preordinata nell'interesse del minore - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27).

(Cost., artt. 3, 10 e 30)

» 23

N. 345. Sentenza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Adozione - Persona maggiore di età - Non adottabilità in caso di presenza di figli legittimi o legittimati maggiorenni dell'adottante incapaci di esprimere il proprio assenso
Prospettazione della questione senza tenere conto della specifica disciplina dettata dall'art. 297, secondo comma, u.p. del c.c. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(C.C., art. 291).

(Cost., art. 3)

Pag. 26

N. 346. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Decreto di condanna - Nomina di un difensore d'ufficio - Notifica al medesimo del decreto per l'eventuale richiesta del giudizio abbreviato o del patteggiamento - Mancata previsione - Esistenza di mezzi e termini processuali sufficienti a garantire l'imputato - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 460 e 565).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 28

N. 347. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Calabria - Dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale - Mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età sino al limite massimo di servizio con esclusione del restante personale dirigenziale non inquadrato in tale massima qualifica - Discrezionalità del legislatore regionale - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma)

» 29

N. 348. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inail - Enasarco - Irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di dolo - Trattamento irrazionalmente differenziato - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.C., art. 2033; d.m. 20 febbraio 1974, art. 21; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 31

N. 349. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio per legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Segretario generale comunale - Prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni per il raggiungimento del massimo della pensione - Mancata previsione Ragionevolezza della limitazione del beneficio ai soli dirigenti civili dello Stato
Discrezionalità legislativa - Deroga espressa alla norma generale - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinqüies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con modificazioni).

(Cost. art. 3, primo comma)

» 32

n. 350. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannati per delitti commessi per finalità perversive ed in collegamento con la criminalità organizzata - Richiesta di riduzione di pena per liberazione anticipata - Condizioni - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 271/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

Pag. 34

n. 351. Ordinanza 7-20 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza quale pronuncia di condanna - Valutazione della responsabilità - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 116/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 444).

(Cost., art. 24, secondo comma)

» 36

n. 352. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Farmacie - Province autonome di Trento e Bolzano - Sedi vacanti - Conferimento - Disciplina delle procedure concorsuali - Non fondatezza - Potere sostitutivo del Ministro della sanità in materia - Eccessiva compressione dell'autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma; legge 8 novembre 1991, n. 362, artt. 4, primo, secondo e nono comma e 11).

(D.P.R. n. 670/1972, art. 9, nn. 10 e 16)

» 37

n. 353. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bonifica - Ente autonomo bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni - Designazione da parte dei consigli regionali dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente - Attribuzione riservata allo statuto della regione stessa richiamato alla sentenza della Corte n. 407/1989 - Illegittimità costituzionale - Mutamento della denominazione - Funzioni - Disciplina relativa - Non fondatezza.

[Legge 30 dicembre 1991, n. 411, art. 3; legge 18 ottobre 1961, n. 1048, art. 2, n. 1, lettera a) e n. 2, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; legge 30 dicembre 1991, n. 411, art. 6].

(Cost., artt. 97, 117, 118, e 123 statuto regione Toscana, art. 57)

» 42

n. 354. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Terreni agricoli in zone considerate svantaggiate - Medesima disciplina di quelli situati in zone montane - Mancata previsione quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati - Analoga questione già ritenuta non fondata (sentenze nn. 254/1989 e 370/1985) - Non fondatezza.

(D.-L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537).

(Cost., artt. 3 e 11)

» 46

N. 355. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione e tra Stato e provincia Autonoma.

Previdenza e assistenza - Province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia - Volontariato - Fondi speciali presso le regioni - Inammissibilità del ricorso avverso il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - Disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali - Adozione - Spettanza allo Stato - Individuazione dell'organo legittimato a partecipare al comitato di gestione del fondo speciale nonché dell'organo competente alla nomina dei rappresentanti in seno al comitato - Delega alle province autonome con d.m. della disciplina in alcune materie - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto impugnato

Pag. 50

N. 356. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pubblica amministrazione - Finanza locale - Regione Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano - Regione Sicilia, Valle D'Aosta, Toscana, Sardegna e Lombardia - Riduzioni alle assegnazioni di parte corrente del fondo Sanitario nazionale ed altre questioni - Richiamo alla sentenza di non fondatezza n. 381/1990 della Corte - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli artt. da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lett. f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione della regione Valle d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto ed ai d.P.R. nn. 474/1975 e 197/1990 dalla provincia autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto della regione Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto della regione Sicilia; 3, 32 e 116 della Costituzione dalle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468/1978 dalle dette province autonome e dalle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386/1989 dalle dette province autonome; 3 della Costituzione e 38, terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lett. f), 12, terzo comma, dello statuto dalla regione Valle d'Aosta; 3, 116 e 119 della Costituzione, dalla regione Sicilia; art. 4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione dalla regione Toscana; art. 4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 9; questione sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), e 6 dello statuto dalla regione Sardegna; art. 19; questione sollevata in riferimento agli artt. 16 e 80 dello statuto, nonché 1 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 473/1975, dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, 81 e 119 della Costituzione e titolo VI dello statuto regionale dalla provincia di Trento; 3, 97, 117 e 119 della Costituzione dalle regioni Toscana e Lombardia; art. 22; questione sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1, dello statuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9 e 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), 4, 5 e 6 dello statuto dalla regione Sardegna; art. 23; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione dalla regione Toscana; art. 24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia)

» 56

N. 357. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Regione Veneto - Tutela dell' - Composizione e funzionamento della commissione tecnica regionale in materia di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani - Voto deliberativo dei sindaci - Partecipanti dei comuni interessati - Approvazione dei progetti - Competenza del presidente della regione - Delineazione della questione di legittimità in modo perplesso - Impossibilità di identificazione del tema di decisione proposto - Inammissibilità.

(C.D. dell'art. 6, della legge regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 e dell'art. 20, primo comma della legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28).

(Cost., artt. 5 e 117)

Pag. 70

n. 358. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Istruzione elementare e secondaria - Provincia di Bolzano - Servizio ispettivo tecnico - Direttive relative alla definizione dell'assetto strutturale e funzionale - Intervento di successivo d.m. datato 5 febbraio 1992 modificativo della materia - Cessazione della materia del contendere.

(D.M. 12 settembre 1991, n. 274)

» 73

n. 359. Sentenza 8-23 luglio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico Docenza universitaria Riordinamento Giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati - Partecipazione dei medici titolari di borse assegnate dal C.N.R. con attività di assistenza e cura, didattica e scientifica - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 31/1992 di non fondatezza di analoga questione - Ragionevolezza di una norma non discriminatoria - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 75

n. 379. Sentenza 9-27 luglio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Ordinamento giudiziario - Consiglio superiore della magistratura e Ministro di grazia e giustizia - Rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dare corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla nomina del presidente della corte di appello di Palermo nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberata dal C.S.M. nella seduta dell'11 dicembre 1991 - Difetto di legittimazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a resistere nel giudizio di costituzionalità - Inammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promossa dal C.S.M. nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri - Non spettanza al Ministro della giustizia non dare corso alle deliberazioni del C.S.M. sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante sia stata svolta adeguata attività di concertazione, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la Commissione ed il Ministro sulla proposta da formulare - Spettanza al Ministro della giustizia non dare corso alle deliberazioni del C.S.M. di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della Commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991

» 78

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 340

*Sentenza 7-20 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Sospensione in caso di infermità mentale dell'imputato - Esclusione nell'ipotesi di infermità già sussistente nel momento del commesso reato e successivamente protrattasi - Violazione del diritto di autodifesa dell'imputato - Erronea evocazione nel procedimento *a quo* dell'art. 71 del c.p.p. - Illegittimità costituzionale parziale e inammissibilità.****(C.P.P., artt. 70, primo comma, e 71).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali riuniti a carico di Paladino Giuseppe, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del processo penale a carico di Paladino Giuseppe, persona riguardo alla quale era stata accertata un'infermità di mente tanto al momento dei fatti contestati quanto nel corso del processo, infermità tale da non porlo in grado di partecipare coscientemente al processo ma non coincidente con l'incapacità d'intendere e di volere, il Pretore di Torino, con ordinanza del 25 gennaio 1991 — premesso che, non essendo l'infermità sopravvenuta al fatto, gli era precluso disporre la sospensione del processo — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui, «limitando alla sola ipotesi dell'infermità sopravvenuta la previsione della sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato tale da impedirne la partecipazione cosciente allo stesso, escludono la possibilità di sospensione nell'ipotesi d'infermità già sussistente nel momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, allorché la stessa non comporti anche l'esclusione della capacità d'intendere e di volere dell'imputato».

Richiamata la Relazione al progetto definitivo del codice e la sentenza costituzionale n. 23 del 1979, il giudice *a quo* ravvisa nella normativa denunciata: per un verso, contrasto con il principio di eguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento fra chi sia affetto da infermità di mente sopravvenuta che lo renda incapace di partecipare coscientemente al processo e chi in tale situazione si trovi al momento del processo a causa di infermità già presente al momento del fatto, ma tale da non escluderne la capacità di intendere e di volere: in entrambi i casi il processo si svolge nei confronti di soggetto processualmente incapace ma, mentre nel primo caso ne è prescritta la sospensione, nel secondo il processo deve necessariamente proseguire, pur potendo concludersi (non essendo l'imputato incapace di intendere e di volere) con una sentenza di condanna; per un altro verso, violazione del diritto di difesa, perché si impone la celebrazione di un processo nei confronti di soggetto processualmente incapace che all'esito del giudizio potrebbe subire una decisione di condanna.

2. -- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Rileva l'Avvocatura come, nonostante la lettera della legge e le parole della Relazione al progetto preliminare sembrerebbero circoscrivere la sospensione del processo all'ipotesi di infermità sopravvenuta al fatto, il costante richiamo della detta Relazione alla sentenza n. 23 del 1979, da intendere come «riferimento "recettizio"», e la *ratio* garantista che connota la nuova disciplina, rendono evidente che in tutti i casi in cui l'incapacità processuale «non si colleghi ad un vizio totale di mente, ma ad un'infermità solo parziale, che, come nella specie, impedisca una «partecipazione cosciente al processo», venendo meno l'esigenza esplicitata dal legislatore di evitare l'interferenza con la disciplina sostanziale della infermità mentale, non ha più alcun senso distinguere tra incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo comunque, in tale ipotesi, procedersi a perizia e, se del caso, alla sospensione del processo».

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale nella parte in cui, «limitando alla sola ipotesi della infermità sopravvenuta la previsione della sospensione del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato, tale da impedirne la partecipazione cosciente allo stesso, escludono la possibilità di sospensione nell'ipotesi d'infermità già sussistente nel momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, allorché la stessa non comporti anche l'esclusione della capacità d'intendere e di volere dell'imputato».

In punto di rilevanza il giudice *a quo* osserva che si trova a procedere nei confronti di persona imputabile, affetta da infermità mentale inquadabile nella figura del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 del codice penale, un'infermità che però, in quanto già sussistente al *tempus commissi delicti*, non può comportare la sospensione del processo per non essere sopravvenuta al fatto.

In punto di non manifesta infondatezza, deduce che le norme denunciate contrastano con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa dell'imputato. L'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato per l'irragionevole disparità di trattamento ravvisabile tra chi sia affetto da infermità di mente sopravvenuta non coincidente con la totale incapacità di intendere e di volere che lo renda incapace di partecipare coscientemente al processo e chi si trovi in un'identica situazione al momento del processo a causa di infermità già esistente al momento del fatto: pur in presenza in entrambi i casi di un soggetto che non è in grado di partecipare coscientemente al processo, solo nel primo caso è prescritta la sospensione; e ciò nonostante che il processo possa concludersi con una sentenza di condanna.

Il rispetto dell'art. 24, secondo comma, resterebbe compromesso imponendosi la celebrazione di un giudizio nei confronti di soggetto processualmente incapace verso il quale potrà essere pronunciata anche sentenza di condanna.

2. — Pure se il giudice *a quo* ha sottoposto al vaglio della Corte sia l'art. 70 sia l'art. 71 del codice di procedura penale il *petitum* da lui effettivamente perseguito comporta che una soltanto delle disposizioni denunciate resti effettivamente coinvolta nelle censure di illegittimità. Più precisamente, il primo comma dell'art. 70, da cui scaturisce il presupposto per l'operatività del regime concernente non soltanto la sospensione del processo ma anche l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertamento della infermità mentale impeditiva di una cosciente partecipazione dell'imputato al processo; una disciplina che trova applicazione anche durante la fase delle indagini preliminari, fase in ordine alla quale sono dettate disposizioni ora comuni all'infermità sopravvenuta nel corso del vero e proprio processo (art. 71, primo comma, 72, 73) ora specifiche per la fase antecedente l'inizio dell'azione penale (art. 70, terzo comma, 71, quarto comma).

Ne consegue che, risultando l'art. 71 del codice di procedura penale erroneamente evocato nel processo *a quo* potendo l'assetto normativo diviso dall'ordinanza di remissione essere realizzato solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale le parole «sopravvenuta al fatto», la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale è, invece, fondata.

L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, invoca il rigetto della questione; e ciò in quanto, nonostante la lettera della legge sembrerebbe riservare la sospensione del processo all'ipotesi d'infermità sopravvenuta al fatto, la *ratio* garantista che connota la disciplina e l'insistito riferimento della Relazione al progetto preliminare alla sentenza n. 23 del 1979, renderebbero evidente come in tutti i casi in cui l'impossibilità di partecipare coscientemente al processo non derivi da un vizio totale di mente ma da un'infermità soltanto parziale, non avrebbe più senso distinguere tra incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo comunque procedersi a perizia e, se del caso, alla sospensione del processo. La tesi non può essere condivisa.

Circa la riferibilità della fattispecie prevista dall'art. 70 del codice di procedura penale esclusivamente all'ipotesi di infermità di mente sopravvenuta e non anche all'infermità di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, proprio la sentenza n. 23 del 1979, che ebbe a decidere in ordine alla legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, vale a far ritenere non attendibile la linea interpretativa, proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti, può anche qui ripetersi che «la diversità di disciplina, riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni», è resa evidente «dall'espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere e di volere)». Il fatto che nel sistema del nuovo codice condizione perché il processo venga sospeso non è la totale incapacità di intendere e di volere, ma l'impossibilità per l'imputato di partecipare coscientemente al processo non vale a mutare i termini del problema, comunque risultando il ricorso all'istituto della sospensione condizionato alla sopravvenienza della infermità.

4. L'interpretazione delle norme denunciate appare, del resto, perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale.

La fattispecie dell'imputato «che per infermità mentale sopravvenuta al fatto non sia in grado di partecipare coscientemente al processo», prevista quale ipotesi di sospensione del processo stesso, ha la sua genesi nel Progetto del 1978 (art. 74) ove la sospensione resta comunque subordinata alla condizione che «non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento» (art. 75; primo comma).

A sua volta, l'art. 67 del Progetto preliminare del 1988, nel riprodurre l'inciso «infermità mentale sopravvenuta al fatto» da cui deriva l'impossibilità per l'imputato «di partecipare coscientemente al processo» (art. 67), prevede la sospensione del processo stesso «sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento» (art. 68). L'essere riservato all'infermità soltanto nunc il ricorso all'istituto della sospensione fu dettato dallo scrupolo del legislatore delegato di evitare «che la mancata distinzione tra infermità "sopravvenuta" ed infermità "originaria" finisse per provocare una sensibile alterazione della stessa disciplina sostanziale dell'infermità mentale» (v. Relazione al progetto preliminare, p. 53). Uno scrupolo puntualmente condiviso dalla Commissione parlamentare che nel suo parere (p. 40) propose «di ritornare alla formula dell'art. 88 del codice attuale, il quale fa riferimento allo "stato di infermità mentale tale da escludere la capacità di intendere e di volere"»: e ciò per il pericolo, insito nel nuovo precetto, di dar luogo, «per la discrezionalità che l'accompagna», pure «a situazioni peggiorative rispetto a quanto consentito dall'art. 88» del codice di procedura penale del 1930. L'intento del legislatore delegato rivolto a ricomprendere, senza possibilità di equivoci, nell'ambito dell'istituto della sospensione le sole ipotesi di infermità sopravvenuta emerge in modo assolutamente univoco dalla Relazione al testo definitivo (p. 171) che, pur insistendo sulla necessità di utilizzare la nuova formula «non sia in grado di partecipare coscientemente al processo», ribadisce l'immutato regime in ordine alla sopravvenienza dell'infermità quale disciplinata dal codice abrogato. Il tutto in un contesto normativo volto a contemperare «le garanzie dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale» (v. ordinanza n. 298 del 1991), così da evitare «anche rischi di comportamenti simulatori», attraverso «un paradigma procedimentale utilizzato anche in tema di riesame della pericolosità» (v., ancora, ordinanza n. 298 del 1991).

5. Se l'interpretazione della norma denunciata non può essere che quella fatta palese dalla lettera del precetto sottoposto al vaglio di questa Corte, altrimenti travolgendosi l'univoco significato espresso da dette norme in funzione di un inespresso significato ricavabile dal costante richiamo alla sentenza n. 23 del 1979, la disciplina censurata appare palesemente in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Proprio il richiamo alla indicata decisione della Corte basta a far ritenere vulnerato il diritto all'autodifesa dell'imputato: una lesione, peraltro, non ravvisata dalla sentenza n. 23 del 1979 con riferimento all'art. 88 del codice abrogato solo perché, «risultando l'imputato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il procedimento non potrà mai concludersi con una decisione di condanna», ma ipotizzata dalla stessa sentenza per il caso di infermità di mente sopravvenuta non accompagnata dalla sospensione del processo in quanto, non versando l'imputato «in stato di incapacità di intendere e di volere al *tempus commissi delicti*, potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio, una sentenza di condanna, con la conseguente applicazione della pena». Il che, appunto, si verifica alla stregua dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale 1988 nei casi in cui l'infermità di mente, non coincidente con la totale incapacità di intendere o di volere, risalga al *tempus commissi delicti* e perduri nel corso del procedimento. In una simile ipotesi, non potendo trovare applicazione la disposizione impugnata, resterebbe precluso l'epilogo consistente in una decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere: non potendo certo qui ripetersi che «ad una tale condizione psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di proscioglimento per difetto d'imputabilità» (v., ancora, sentenza n. 23 del 1979).

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto».

Resta così assorbita l'ulteriore verifica quanto alla conformità della norma denunciata all'altro parametro costituzionale invocato dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto»;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0867

N. 341

Sentenza 7-20 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Impiego pubblico - Sanità - Province autonome di Trento e Bolzano - Adozione del regolamento relativo ai corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza - Spettanza allo Stato - Piante organiche delle uu.ss.lla. - Lesione del principio di legalità - Non spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano notificati il 14 novembre 1991 depositati in Cancelleria il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, in applicazione dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384), ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la Provincia di Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 1991 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, in applicazione dell'art. 40, comma terzo, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384), per violazione degli artt. 8, n. 29, 9, n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

La Provincia rileva che a seguito all'accordo concernente il personale del Servizio sanitario nazionale siglato il 6 aprile 1990 e recepito con d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 — il decreto impugnato ha inteso disciplinare i corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di «operatore tecnico addetto all'assistenza», previsti dall'art. 40, terzo comma, del suddetto d.P.R. n. 384. A giudizio della ricorrente, tale disciplina, in quanto destinata ad applicarsi anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sarebbe, peraltro, lesiva delle competenze legislative ed amministrative provinciali di tipo esclusivo in materia di «addestramento e formazione professionale» di cui agli artt. 8, n. 29, e 16, primo comma, dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige, nonché delle competenze provinciali di tipo concorrente in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», di cui agli artt. 9, n. 10, e 16, primo comma, dello stesso Statuto regionale.

Le censure della ricorrente investono innanzitutto (primo motivo del ricorso) l'art. 1, secondo comma (ed il relativo allegato n. 3), dove si disciplina in modo dettagliato il modello dell'attestato di qualifica da rilasciarsi alla conclusione dei corsi e si prevede che tale attestato sia sottoscritto, oltre che da un rappresentante della Provincia, anche da un rappresentante del Ministro della sanità; nonché l'art. 10, che stabilisce che nella commissione esaminatrice debba essere presente anche un rappresentante dello stesso Ministro della sanità.

Altra lesione, a giudizio della ricorrente (secondo motivo), sarebbe poi determinata dagli artt. 5 e 6, che stabiliscono l'istituzione nelle piante organiche delle U.U.S.S.L.L. di posti di «operatore tecnico addetto all'assistenza» nella misura massima del 35% dei posti di «ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali» già in organico e vincolano le Regioni e le Province autonome a determinare annualmente il numero totale dei posti da istituire presso le scuole di formazione professionale in relazione alla proporzione di cui sopra, disponendo altresì che, contestualmente all'inquadramento nella nuova qualifica, i posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali siano trasformati in posti di operatore tecnico addetto all'assistenza. Anche tali disposizioni, secondo la ricorrente, sarebbero lesive delle norme statutarie già richiamate, che attribuirebbero alla Provincia la competenza in materia di piante organiche del personale sanitario. Inoltre, le stesse disposizioni risulterebbero lesive del principio di legalità, in quanto interverrebbero su oggetti del tutto estranei a quelli tassativamente previsti dal terzo comma dell'art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990, che, nel demandare al Ministro della sanità l'emanazione del decreto ora impugnato, non avrebbe fatto alcun riferimento alla materia delle piante organiche del personale interessato.

Infine (terzo motivo), una ulteriore violazione dello stesso principio di legalità e dei principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative sarebbe rilevabile nel fatto che le disposizioni impugnate sono state emanate con un regolamento ministeriale che trova il suo specifico fondamento in una norma non legislativa, bensì regolamentare (art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 384 del 1990), e che viene a incidere — in contrasto con quanto previsto dall'art. 17, primo comma, lett. *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 — in materie riservate alla competenza esclusiva delle Province autonome. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi — conclude la ricorrente — anche qualora si ritenesse che l'impugnato regolamento configuri un atto di indirizzo e coordinamento, perché anche in tale ipotesi questo atto sarebbe comunque privo di un proprio specifico fondamento legislativo.

2. — Anche la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato in data 14 novembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione allo stesso decreto del Ministro della sanità n. 295 del 1991, per violazione degli artt. 8, n. 29, 9, n. 4 e n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Svolgendo considerazioni identiche a quelle espresse dalla Provincia di Trento, anche la Provincia di Bolzano giudica lesive delle proprie attribuzioni le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma (e relativo allegato n. 3), ed all'art. 10 del decreto n. 295, in materia di attestazioni di qualifica e di composizione della commissione esaminatrice (terzo motivo del ricorso), nonché gli artt. 5 e 6 dello stesso decreto, in quanto pretendono di disciplinare la materia delle piante organiche del personale sanitario (quarto motivo).

La Provincia di Bolzano — con una prospettazione più ampia di quella adottata dalla Provincia autonoma di Trento — riferisce, inoltre (secondo motivo), la lesione della propria competenza esclusiva in tema di istruzione professionale agli artt. da 1 a 4, 5, secondo comma, da 8 a 10 e agli allegati nn. 1, 2 e 3 del decreto impugnato.

Per quanto concerne, infine, la lamentata violazione del principio di legalità e dei principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative, la Provincia di Bolzano prospetta argomenti in gran parte analoghi a quelli avanzati dalla Provincia di Trento, pur allargando l'impugnativa al decreto nel suo complesso (primo motivo).

3. -- Si è costituito in entrambi i giudizi, con distinti atti di identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto dei ricorsi.

A giudizio dell'Avvocatura dello Stato non sarebbe pertinente il richiamo alle competenze provinciali in materia di «formazione professionale», in quanto le norme impugnate atterrebbero, in realtà, al rapporto di impiego del personale sanitario, materia che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, avrebbe riservato alla competenza statale. I corsi regolati dal decreto n. 295, secondo l'Avvocatura, sarebbero, infatti, preordinati al reclutamento del personale cui attribuire la nuova qualifica di «operatore tecnico addetto all'assistenza», rappresentando una condizione per l'accesso a tale qualifica.

Le disposizioni ministeriali in questione non riguarderebbero, pertanto, attribuzioni proprie delle Province autonome, che, conseguentemente, non potrebbero lamentare alcuna lesione di proprie competenze e neppure far valere pretesi vizi di legittimità del decreto impugnato.

4. — In prossimità dell'udienza, inizialmente fissata per il 3 marzo 1992, le Province di Trento e Bolzano hanno presentato memorie di identico contenuto insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

In particolare, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, i corsi di cui al decreto impugnato rientrerebbero tipicamente nella materia dell'addestramento e formazione professionale, anche se istituiti ai fini dell'accesso ad un determinato profilo professionale.

Inoltre, le Province ricorrenti rivendicano la propria competenza, nell'ambito della materia dell'igiene e sanità, anche per quanto concerne la disciplina del personale sanitario, competenza che sarebbe stata fatta espressamente salva dall'art. 80 della legge n. 833 del 1978 sulla riforma sanitaria, e successivamente dall'art. 81 del d.P.R. n. 761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

5. — Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria per ribadire che il decreto impugnato trova la sua fonte di legittimazione nell'accordo sul personale del servizio sanitario nazionale del 6 aprile 1990, stipulato in base alla legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, che, in quanto legge di riforma economico-sociale, inciderebbe anche nell'autonomia statutaria delle ricorrenti. Il decreto interverrebbe, quindi, in una materia non disciplinata dalla legge né riservata alla legge, bensì rimessa alla contrattazione sindacale. Lo stesso decreto risulterebbe, pertanto, in linea con l'esigenza di unicità dello stato giuridico ed economico del personale delle UU.SS.LL., sanzionata dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978.

6. A seguito di istanze presentate dalle ricorrenti la trattazione dei due ricorsi è stata rinviata al 2 giugno 1992.

In prossimità di tale nuova udienza le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno presentato ulteriori memorie di identico contenuto, per replicare alle deduzioni della difesa statale e insistere nell'accoglimento dei ricorsi, anche in considerazione del fatto che le norme di attuazione dello Statuto speciale, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, non hanno fatto venir meno la materia del contendere né l'interesse al ricorso.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano profili ed argomentazioni in gran parte coincidenti. I giudizi relativi devono essere, pertanto, riuniti ai fini dell'adozione di un'unica sentenza.

2. I conflitti vengono sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti del decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295, mediante il quale è stato adottato il regolamento relativo ai corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza. Tale regolamento (che non assume le connotazioni, né formali né sostanziali, proprie dell'atto di indirizzo e coordinamento) viene a trovare la sua base normativa nell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, che — in sede di recepimento dell'accordo sindacale del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale — ha disposto l'istituzione del profilo professionale di «operatore tecnico addetto all'assistenza», cui possono accedere gli ausiliari specializzati o candidati esterni «previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissioni per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità...».

Con i ricorsi in esame, le Province autonome di Trento e di Bolzano denunciano come lesiva delle proprie attribuzioni la disciplina adottata con il regolamento in questione, deducendo vizi che investono: *a*) il decreto nel suo complesso, per violazione dei principi costituzionali sul riparto delle competenze normative e del principio di legalità (terzo motivo ricorso Provincia Trento e primo motivo ricorso Provincia Bolzano); *b*) gli artt. 1-4, 5, secondo comma, 8-10 e gli allegati 1, 2 e 3, per violazione delle competenze provinciali in tema di «addestramento e formazione professionale», di «apprendistato; libretto di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori» e di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (secondo motivo ricorso Provincia Bolzano); *c*) l'art. 1, secondo comma, e all. 3, e l'art. 10, per violazione delle stesse competenze provinciali (primo motivo ricorso Provincia Trento e terzo motivo ricorso Provincia Bolzano); *d*) gli artt. 5 e 6, per violazione delle stesse competenze provinciali e del principio di legalità (secondo motivo ricorso Provincia di Trento e quarto motivo ricorso Provincia di Bolzano).

I ricorsi delle due Province autonome non sono fondati con riferimento ai profili richiamati *sub a*), *b*) e *c*), mentre risultano fondati con riferimento ad uno dei profili enunciati *sub d*).

3. Va innanzitutto escluso che il decreto in esame, considerato nel suo complesso, possa aver violato i principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative ed al principio di legalità sotto i due profili denunciati dalle ricorrenti che investono, da un lato, l'asserito difetto di fondamento legislativo del potere regolamentare esercitato dal Ministro della sanità (art. 17, terzo comma, legge 23 agosto 1988, n. 400), e, dall'altro, l'asserita invasione operata, attraverso la fonte regolamentare, in una materia riservata alla competenza (esclusiva, o, quanto meno, concorrente) provinciale (art. 17, primo comma, lett. *b*, legge n. 400 del 1988).

In proposito occorre osservare che il decreto del Ministro della sanità n. 295 del 1991, pur qualificandosi sul piano formale come regolamento ministeriale, è tale da assumere, in relazione ai caratteri della disciplina cui risulta collegato in funzione attuativa (d.P.R. n. 384 del 1990), una collocazione del tutto peculiare, suscettibile di incidere anche sull'operatività dei limiti di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Il decreto in esame è stato, infatti, adottato dal Ministro della sanità al fine di attuare una disciplina espressa da una fonte speciale (ancorché formalmente riconducibile alla categoria generale dei regolamenti governativi), quale quella che ha consentito di recepire, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384), un'accordo sindacale (accordo del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale) stipulato ai sensi della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93).

Quest'ultima legge — che in quanto diretta a porre norme fondamentali di riforma economico-sociale vincola, attraverso i suoi principi, anche le competenze delle Province autonome (v. sent. n. 219 del 1984) — impone, com'è noto, per determinati oggetti attinenti alla disciplina del pubblico impiego (tra cui «l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni»: v. art. 3, n. 3), il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario e alternativo alla legge: accordo alla cui stipula sono chiamati a concorrere quali parti contraenti — ove la disciplina attenga al comparto del personale del servizio sanitario nazionale — anche i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (art. 9 legge n. 93 del 1983 e art. 6 d.P.R. n. 68 del 1936).

Il carattere necessitato dello strumento dell'accordo e la tipicità del procedimento di recepimento dello stesso nel sistema delle fonti statuali inducono, pertanto, a riferire al decreto presidenziale di recepimento un valore peculiare che non può non riflettersi anche nei limiti della fonte subordinata (regolamento ministeriale) chiamata a svolgere ed applicare le norme poste in sede di accordo sindacale: con la conseguenza di attenuare, nei confronti di tale fonte, sia il limite di cui all'art. 17, terzo comma, in ordine al fondamento legislativo dei regolamenti ministeriali, dal momento che, in questo caso, è il decreto presidenziale di recepimento dell'accordo che assume, di necessità, la funzione propria della legge; sia il limite di cui all'art. 17, primo comma, lett. *b*), dal momento che l'ente regionale e provinciale ha già concorso a determinare, in sede di formazione dell'accordo, i contenuti della disciplina che, attraverso il regolamento ministeriale, si è inteso attuare.

4. Del pari infondate si prospettano le censure di cui *sub b*), avanzate dalla Provincia di Bolzano e riferite genericamente a numerose norme del decreto impugnato, sotto il profilo dell'asserita lesione della competenza provinciale esclusiva in materia di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29, Statuto speciale), nonché delle competenze provinciali concorrenti in tema di «apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori» e di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» (art. 9, nn. 4 e 10, Statuto speciale).

In proposito va rilevato che la disciplina posta dal decreto del Ministero della sanità n. 295 del 1991, ancorché diretta a regolare criteri di ammissione e modalità di svolgimento di corsi di qualificazione professionale, risulta innanzitutto indirizzata a integrare le previsioni relative all'accesso ad un profilo professionale del ruolo sanitario di nuova istituzione, quale quello di «operatore tecnico addetto all'assistenza», cioè a regolare in dettaglio i criteri di ingresso in un nuovo settore del comparto sanitario già predisposti, in generale, in sede di accordo sindacale e recepiti successivamente attraverso l'art. 40, terzo comma, del d.P.R. n. 384 del 1990.

I contenuti e le finalità del decreto impugnato vengono, di conseguenza, a incidere, in linea principale, nella materia della sanità e più specificamente nel settore della disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; rispetto a cui l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha imposto il criterio dell'« unico ordinamento in tutto il territorio nazionale» (criterio successivamente attuato mediante la disciplina posta dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), salvo il riconoscimento a favore delle Regioni e delle Province autonome di una potestà di normazione attuativa, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione (v. sentt. nn. 122 e 181 del 1990; n. 484 del 1991; n. 28 del 1992).

Con riferimento a tali criteri di distribuzione delle competenze relative al settore in esame, il decreto impugnato non appare lesivo della sfera di attribuzioni spettanti alla Provincia di Bolzano e questo tanto più ove si consideri che l'art. 2 dello stesso decreto con riferimento ai profili più direttamente connessi alla materia dell'istruzione professionale — ha ritenuto di dover riservare alle Regioni ed alle Province autonome sia l'individuazione delle scuole e delle altre strutture destinate ad ospitare i nuovi corsi di qualificazione, sia la disciplina dell'organizzazione degli stessi corsi.

5. — Anche le censure di cui *sub c)*, formulate dalle due Province, nei confronti delle norme relative al rilascio degli attestati (art. 1, secondo comma, e allegato 3; art. 10), non meritano accoglimento.

La previsione di un modello di attestato unico in ambito nazionale e la disciplina unitaria relativa alla composizione della commissione chiamata a valutare l'esito del colloquio e della prova pratica possono trovare la loro giustificazione nel fatto che l'esame che conclude il corso di qualificazione ed il documento che ne attesta il superamento sono diretti ad accertare, sulla base di standard omogenei, l'idoneità all'inquadramento in un profilo professionale definito in sede nazionale e che, di conseguenza, è tale da legittimare all'esercizio della relativa attività nell'intero territorio nazionale.

Può valere, pertanto, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che da tempo ha precisato come - in tema di corsi di qualificazione professionale suscettibili di abilitare all'esercizio di attività sull'intero territorio nazionale - la valutazione dei risultati (rispetto a cui i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici rappresentano un presupposto organizzativo) comporti forme di coordinamento in sede centrale nonché l'adozione di discipline omogenee di competenza statale (v. sentt. nn. 216 del 1976; 89 del 1977; 165 del 1989; 245 del 1990; 346 del 1991).

6. — Risultano, invece, fondate le censure di cui *sub d)*, prospettate dalle ricorrenti nei confronti degli artt. 5 e 6 del decreto n. 295 sotto il profilo della lesione del principio di legalità.

Le disposizioni in questione hanno previsto alcune limitazioni in tema di piante organiche delle UU.SS.LL. ed istituzioni assimilate (con la determinazione di un «tetto» per i nuovi posti di operatore tecnico addetto all'assistenza, percentualmente riferito ai posti esistenti di ausiliario specializzato); di conseguente determinazione dei posti disponibili nei corsi di qualificazione presso le scuole per infermieri professionali; di trasformazione dei posti di ausiliario specializzato in posti di operatore tecnico.

Nessuna di tali previsioni trova copertura nell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. n. 384 del 1990 che, nel legittimare il Ministro della sanità all'adozione del regolamento dei corsi di qualificazione di cui è causa, ha delimitato l'ambito dell'intervento ministeriale soltanto alle modalità, ai requisiti di accesso ed alle percentuali di ammissione per i candidati esterni ed interni, senza in alcun modo richiamare la composizione quantitativa e qualitativa delle piante organiche.

L'assenza di un fondamento normativo idoneo a legittimare l'intervento regolamentare comporta, di conseguenza, da parte delle disposizioni in esame, la lesione della sfera di competenze spettanti, in materia, alle Province ricorrenti, lesione idonea a giustificare l'annullamento delle stesse disposizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, in applicazione dell'art. 40, comma terzo, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384), con riferimento particolare agli artt. 1 - 4, 8 - 10 e agli allegati 1, 2 e 3;

dichiara che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 dello stesso decreto e conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0868

N. 342

Sentenza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi agricoli unificati - Determinazione della base imponibile - Usi normativi applicabili nella provincia di ubicazione del fondo - Mancata previsione - Previsione delle retribuzioni medie convenzionali sufficienti a tenere conto delle varie realtà provinciali - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 39).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dal Pretore di Lecce sul ricorso proposto da **Seracca Guerrieri Vitantonio contro S.C.A.U.**, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Seracca Guerrieri Vitantonio e dello S.C.A.U., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Claudio Dell'Antoglietta per Seracca Guerrieri Vitantonio, Antonio Cochetti per lo S.C.A.U. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. Il Pretore di Lecce, nel giudizio civile tra Seracca Guerrieri Vitantonio e SCAU, diretto ad ottenere l'accertamento in via principale del diritto alla ripetizione di contributi agricoli versati fino al 1968 in virtù di norme che dovevano ritenersi abrogate e, in via subordinata, per la ripetizione di somme versate in più del dovuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui non consente di tenere conto, al fine della determinazione della base imponibile, di usi

provinciali che fissano la durata della giornata lavorativa in misura diversa da quella utilizzata dalla contrattazione collettiva di settore e di categoria ed, in particolare, di quello vigente in Provincia di Lecce (durata della giornata lavorativa di cinque ore e mezzo, cioè di un'ora e quaranta minuti inferiore a quella delle altre Province e che è presa in considerazione per il calcolo della contribuzione).

A parere del giudice remittente risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si verificherebbe a danno di quei datori di lavoro o concedenti soggetti ad usi che impongono una durata della giornata lavorativa minore di quella stabilita dai contratti collettivi o che, per una ragione qualsiasi, non utilizzano la manodopera per l'intera giornata quale prevista dai contratti collettivi; o di quei piccoli coloni che impiegano nella coltivazione del loro fondo una giornata di minore durata ma sono costretti a corrispondere la contribuzione in base alla giornata lavorativa di maggiore durata utilizzata da quelli di altra provincia per la medesima coltivazione;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto il giudice eventualmente adito potrebbe solo disapplicare il decreto ministeriale che fissa i contributi da pagarsi sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi ma non potrebbe determinare il contributo da pagarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta;

c) l'art. 39 della Costituzione, perché si imporrebbe la osservanza del contratto collettivo che stabilisce un orario più lungo anche ai datori di lavoro che potrebbero convenire un orario inferiore nonostante che il suddetto contratto non abbia efficacia *erga omnes*.

2. L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. -- La difesa dello S.C.A.U. ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto la ordinanza di rimessione non contiene alcuna precisazione del *thema decidendum* fissato nel ricorso introduttivo, specie in ordine alle eventuali convenzioni individuali di utilizzazione della manodopera per una parte soltanto della giornata lavorativa e al trattamento contributivo dei piccoli coloni; e per la infondatezza, perché il problema della disapplicazione dell'atto amministrativo di determinazione della base contributiva è meramente astratto ed ipotetico, non avendo il giudice *a quo* preso posizione circa la natura prettamente ricognitiva dei diritti nascenti dalla legge.

Ha rilevato, poi, l'insussistenza delle dedotte discriminazioni poiché la determinazione della base contributiva non legata alla retribuzione effettiva trova giustificazione nella necessità di fissare un minimo di contribuzione per assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori ex art. 38 della Costituzione in un sistema previdenziale eminentemente solidaristico; il richiamo alla contrattazione collettiva non impone al datore di lavoro la sua osservanza; non è stata prospettata nel giudizio *a quo* una doglianza relativa all'art. 39 della Costituzione.

3.2. La difesa del ricorrente ha condiviso le argomentazioni del giudice *a quo*. Ha anche sollevato dubbi di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, che avrebbero introdotto per l'accertamento delle giornate lavorative prestate da lavoratori agricoli e dai compartecipanti familiari il criterio delle tabelle per ettaro-cultura, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3.3. -- L'avvocatura Generale dello Stato ha concluso, in via principale, per la inammissibilità della questione e, in via subordinata, per l'infondatezza.

In particolare, ha osservato che il giudice *a quo* avrebbe dovuto disapplicare l'atto amministrativo di determinazione della contribuzione su base provinciale per contrasto con gli usi della Provincia di Lecce.

4. -- Nella imminenza dell'udienza la difesa dello S.C.A.U. ha presentato memoria nella quale ha rilevato che il ricorrente ha irrivalentemente esteso i limiti della questione; che il ricorso a criteri presuntivi è pienamente legittimo siccome correlato a pratiche di forme contrattuali atipiche riferentisi ad appezzamenti di terreno di modesta estensione e a lavorazione per brevissimi periodi di tempo; che per le compartecipazioni familiari la distribuzione del salario all'interno della famiglia è effettuata dal capo-famiglia in maniera non rigida, il che non avviene per i salariati.

Considerato in diritto

1. -- La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 --, nella parte in cui non consente di tenere conto, ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale vanno calcolati i contributi agricoli unificati dovuti da datori di lavoro e concedenti per braccianti agricoli e piccoli coloni, di usi normativi, applicabili nella provincia di ubicazione del fondo, che stabiliscano una giornata lavorativa di durata inferiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva di settore e categoria, violi gli artt.:

a) 3 della Costituzione, per la discriminazione che crea in danno dei datori di lavoro e concedenti soggetti agli usi suddetti, in quanto la contribuzione che essi pagano è più onerosa di quella dovuta da quanti, invece, utilizzano l'orario fissato in sede collettiva; perché non si tiene conto delle pattuizioni individuali le quali prevedono un impiego di

manodopera che non copra la durata ordinaria del turno giornaliero; perchè, a parità di valori medi di impiego di manodopera per singole colture, impone una contribuzione commisurata ad un maggior numero di giornate lavorative ai concedenti di fondi siti in un ambito provinciale ove si osserva un minore orario giornaliero;

b) l'art. 24 della Costituzione, perchè non consente al giudice ordinario, che disapplichi il decreto ministeriale determinativo della contribuzione, ritenendolo illegittimo, di provvedere egli stesso alla quantificazione dell'onere contributivo nel caso controverso;

c) l'art. 39 della Costituzione, perchè indebitamente comprime la libertà del contribuente imponendogli l'applicazione di contratti collettivi che non sono obbligatori *erga omnes*.

2. — La questione non è fondata.

La determinazione dei contributi agricoli unificati, dopo la sentenza di questa Corte (n. 65 del 1962), con la quale si è dichiarata la illegittimità del sistema di accertamento cosiddetto presuntivo, viene ora effettuata sulla base della manodopera effettivamente impiegata in ciascuna attività. I datori di lavoro devono denunciare, all'inizio dell'anno di competenza, la manodopera impiegata su appositi modelli approvati con decreto ministeriale. In caso di omessa denuncia, gli uffici provinciali dello S.C.A.U. procedono in via induttiva.

Il procedimento impositivo si completa con la determinazione del contributo dovuto; a tal fine si moltiplicano le giornate di lavoro per le rispettive aliquote contributive.

Poichè il dato retributivo costituisce un fattore indispensabile per la detta determinazione, si è previsto un sistema che tiene conto delle retribuzioni medie convenzionali per ogni provincia sulla base dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ciascun anno e le relative risultanze sono recepite in appositi decreti del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (art. 28, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, conv. in legge 8 agosto 1972, n. 459; art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457).

L'art. 14 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito in legge n. 54 del 1982, ha stabilito che dal 1° gennaio 1982, limitatamente agli operai agricoli a tempo indeterminato, il contributo previdenziale si determini anzichè sulle retribuzioni medie convenzionali, sulla base di quelle effettivamente ad essi corrisposte, così come indicato dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.

2.1 — Il ricorso al criterio della retribuzione media imponibile per grandi categorie di soggetti si è reso necessario nella realtà socio-culturale ed organizzativa interessante masse di lavoratori e lavorazioni varie da provincia a provincia, che richiedono, negli specifici settori, un impiego differente di manodopera e che possono esigere anche una diversità di tempi di lavoro. Non potendosi tener conto delle particolari situazioni di ciascun lavoratore, si è dovuto prescindere, in via generale, da una specifica individualizzazione e ricorrere necessariamente ad un sistema impositivo altamente generalizzato.

Il sistema seguito consente di tenere sufficientemente conto delle varie realtà provinciali e di effettuare un bilanciamento di interessi assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di lavoro. Il che è possibile anche allo stato della vigente legislazione e dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i detti contratti hanno natura di diritto privato.

3. — Per gli operai a tempo determinato si prende in considerazione il salario (paga base ed indennità di contingenza) per ciascuna qualifica (comuni, qualificati, specializzati, superspecializzati), maggiorato dal salario integrativo provinciale e dal cosiddetto terzo elemento (trattamento forfettario sostitutivo della indennità di anzianità).

Per altri (per es. per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni) si prendono in considerazione diversi elementi tra cui il minimo di retribuzione imponibile, salvo i trattamenti più favorevoli previsti da accordi collettivi o da contratti individuali.

Peraltro, nei confronti degli operai agricoli non trovano applicazione le norme in materia di lavoro a tempo parziale (art. 5, decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984). E, quindi, nel caso di coloro che sono impiegati per un numero di ore di lavoro giornaliero inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, si calcola una retribuzione giornaliera imponibile non inferiore a quella minima necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali. Se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze.

4. — In tale situazione non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto il sistema seguito trova un ragionevole fondamento, siccome diretto a realizzare un regime previdenziale ed assicurativo validamente applicabile ed operativo per tutte le categorie (datori di lavoro e lavoratori) il più possibile in aderenza alle varie realtà provinciali.

In caso di controversie che riguardano le retribuzioni imponibili contenute in decreti ministeriali, il giudice adito può disapplicare questi ultimi se ne riscontra la illegittimità ed, in particolare, se le retribuzioni prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle imposte dalle pattuizioni intercorse tra le parti o dagli usi, considerando ovviamente le finalità da raggiungersi che, come già si è detto, esigono un minimo inderogabile perchè sia garantito l'assolvimento degli oneri richiesti. Si dovrà, poi, nelle sedi competenti approntare la determinazione di nuove retribuzioni medie al posto di quelle contenute negli atti amministrativi disapplicati, non essendo la suddetta di competenza del giudice ordinario.

Da tale situazione non deriva alcuna lesione del diritto di difesa delle parti in quanto la tutela apprestata anche nei limiti indicati garantisce sufficientemente ai titolari il diritto preteso. Inoltre, l'applicazione dei contratti collettivi utilizzati come parametro per la determinazione della retribuzione imponibile, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, non lede affatto la libertà dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0869

N. 343

Sentenza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Sanità - Personale medico e tecnico di radiologia medica - Indennità di rischio da radiazioni - Criteri di attribuzione e di determinazione quantitativa - Disciplina ragionevolmente correlata all'accertamento della effettiva esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti anche per il personale sanitario diverso da quello indicato dalla legge n. 460/1988 - Non fondatezza.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 32 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate ai fini dell'annullamento della deliberazione del Comitato di gestione n. 1207/6641 del 17 luglio 1990 — mediante la quale è stata attribuita unicamente al personale medico e tecnico di radiologia e di medicina nucleare l'indennità mensile di lire 200.000 (con il congedo aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969), riservando invece al restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti un'indennità mensile di lire 50.000 (senza diritto al congedo aggiuntivo) — il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 26 giugno 1991 (R.O. n. 150 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica».

2. — Nell'ordinanza di rinvio si espone che tutti i ricorrenti — operando abitualmente in zone controllate, ai sensi dell'art. 9, lett. e), della legge n. 185 del 1964 — percepivano, anteriormente alla legge n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico e fruivano del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui.

L'indennità di rischio in questione era stata istituita a favore dei tecnici di radiologia dalla legge n. 416 del 1968 ed era stata successivamente estesa, grazie agli accordi collettivi relativi al personale degli ospedali e delle unità sanitarie locali, a tutto il personale sottoposto con continuità al rischio di radiazioni ionizzanti, per essere tenuto a prestare la propria opera in modo permanente in zone controllate.

L'art. 58 del D.P.R. n. 270 del 1987 aveva, infine, previsto la concessione dell'indennità di rischio radiologico sia ai medici e tecnici di radiologia sia agli altri dipendenti soggetti allo stesso rischio, attribuendo ad una speciale commissione, istituita dal coordinatore sanitario, l'individuazione del personale appartenente a questa seconda categoria: con l'effetto di «riconoscere che l'indennità di rischio radiologico (e, conseguentemente, il congedo aggiuntivo speciale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969) spettava a tutto il personale che opera in modo continuativo in zone controllate a prescindere dalla qualifica rivestita».

Ad avviso del giudice remittente, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 avrebbero radicalmente modificato il regime dell'indennità di rischio radiologico, introducendo, nell'ambito del personale esposto al rischio, una bipartizione tra il personale medico e tecnico di radiologia — il solo ritenuto in via esclusiva esposto professionalmente al rischio radiologico — ed il restante personale, per il quale è prevista l'ipotesi di esposizione al rischio solo in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.

Con la conseguenza — sempre ad avviso del T.A.R. remittente — che l'indennità di rischio di lire 200.000 mensili (erogata a titolo di concorso alle spese per fini profilattici e terapeutici), nonché il diritto al congedo suppletivo di 15 giorni previsto dal d.P.R. n. 130 del 1969, verrebbero oggi riconosciuti soltanto ai dipendenti che rivestono la qualifica di tecnico o di medico di radiologia.

Introducendo questa limitazione dell'indennità di rischio radiologico, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione. Esse, infatti, assoggetterebbero ad un trattamento giuridico ed economico diverso lavoratori ospedalieri che si trovano nella stessa situazione di rischio rispetto alle radiazioni ionizzanti, senza offrire pari protezione alla salute degli stessi. La stessa normativa risulterebbe, inoltre, irragionevole «nella parte in cui pretende di individuare il personale professionalmente esposto al rischio radiologico sulla base della qualifica rivestita anziché sulla base dell'accertamento da parte di organismi tecnici dei presupposti oggettivi dell'esposizione al rischio rappresentati dalle particolari modalità di esplicazione abituale dell'attività lavorativa in zona controllata». Criterio, quest'ultimo, adottato anche dal d.P.R. n. 185 del 1964, che individua i lavoratori esposti al rischio in base alla situazione oggettiva in cui gli stessi operano.

3. — Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.

Secondo il giudice remittente le norme denunciate — per il fatto di limitare al solo personale medico e tecnico di radiologia l'indennità di rischio radiologico pari a lire 200.000 mensili lorde (con il congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969) e di riservare, invece, a tutto il restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti una indennità mensile lorda di lire 50.000 (senza diritto al congedo aggiuntivo) assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente differenziato lavoratori ospedalieri esposti allo stesso rischio radiologico, ma distinti dalla legge, ai fini della misura dell'indennità, sulla base della sola qualifica rivestita e non dell'effettiva esposizione al rischio. Da qui l'asserito contrasto delle disposizioni impugnate con gli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.

La prima delle norme denunciate (art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460) eleva da lire 30.000 a lire 200.000 mensili lorde l'importo dell'indennità di rischio da radiazioni, istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 416. Tale norma stabilisce altresì che l'indennità così aumentata spetta «al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270», e cioè ai medici e tecnici radiologi sottoposti con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.

La seconda norma impugnata (art. 1, terzo comma, L. n. 460) prevede, poi, che al personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di radiologia, spetta — previo accertamento dell'apposita commissione istituita ai sensi del comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 — un'indennità mensile lorda di lire 50.000.

Come in precedenza accennato, il giudice remittente ritiene che tali norme attribuiscono l'indennità di rischio da radiazioni nella misura più elevata unicamente al personale medico e tecnico di radiologia, con l'esclusione di ogni altra posizione lavorativa. Al restante personale sanitario non inquadrato nel settore radiologico, ma esposto al rischio di radiazioni ionizzanti (personale da individuare attraverso la procedura regolata dall'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), spetterebbe, invece, in ogni caso, soltanto l'indennità nella misura ridotta di lire 50.000 mensili.

Questa interpretazione delle norme impugnate — sulla quale il giudice remittente fonda il suo dubbio di incostituzionalità — non può essere condivisa.

È vero, infatti, che la disciplina posta dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata. Ma — diversamente da quanto assume il giudice *a quo* — la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia — ove venga correlata alla disciplina posta dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di personale esposte al rischio («in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione») — non è tale da escludere la presenza, all'interno di tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere — previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 270 del 1987 — dell'indennità di rischio nella misura più elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 460 si impone, d'altro canto, anche in considerazione della particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che — come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della legge — non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza, compiutamente realizzata solo se — nella attribuzione della stessa indennità — venga valorizzato, anche al di là della qualifica rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso all'esercizio non occasionale né temporaneo di determinate mansioni.

Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente — consentono di attribuire, senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0870

N. 344

Sentenza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Adozione legittimante di minori - Revoca per gravi motivi nell'interesse dell'adottato - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza di una procedura volta ad un accertamento rigoroso della esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione preordinata nell'interesse del minore - Non fondatezza.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27).

(Cost., artt. 3, 10 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da Guerra Antonio ed altra; iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

I. — La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La questione è stata sollevata su eccezione delle parti nel corso di un giudizio promosso dai coniugi Guerra Antonio e Rianna Adriana, genitori adottivi del minore Luca, i quali avevano proposto reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia di reiezione della istanza di revoca dell'adozione, presentata a seguito dell'asserito ripristino dei rapporti tra il minore e la madre naturale.

La Corte di appello di Venezia osserva che, a differenza dell'adozione semplice dei minori e di quella dei maggiorenni, l'adozione piena, nel sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983, non può essere revocata per alcun motivo. Lo stato di figlio legittimo in capo al minore adottato può cessare esclusivamente per effetto di un'altra adozione dello stesso minore, giustificata dalla situazione di abbandono in cui egli si sia venuto in ipotesi nuovamente a trovare.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata contrasti con il principio ispiratore delle moderne discipline dell'adozione, principio che configura la revoca come strumento di protezione dell'adottato contro il fallimento del rapporto, utile per rendere possibile una nuova adozione o per ripristinare i legami familiari preesistenti. Questa tendenza si sarebbe manifestata nella legislazione olandese e tedesca e, ad avviso della Corte di appello di Venezia, anche nella Convenzione europea in materia di adozione e di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357), che prevede la revoca dell'adozione per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge (art. 13). Il giudice rimettente sospetta che la esclusione di ogni possibilità di revoca si ponga in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, quindi, con l'art. 10 della Costituzione.

Il giudice *a quo* osserva anche che la legge n. 184 del 1983 consente eccezionalmente la revoca della adozione pronunciata in casi particolari e la cessazione degli effetti della adozione (artt. 51 e 53). Ne deriverebbe una non ragionevole disparità di trattamento per la adozione legittimante, soprattutto se si considera che anche l'adozione in casi particolari presuppone (nell'ipotesi di cui all'art. 44 lettera c) l'accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La Corte rimettente sottolinea inoltre che la «finzione di biologicità» della filiazione adottiva, spinta fino al punto da superare il reale fondamento del vincolo, condurrebbe ad effetti contrastanti con l'interesse del minore. L'esclusione della revoca anche quando siano dimostrati il fallimento dell'adozione e la possibilità di un ripristino dei rapporti con i genitori naturali sarebbe contraria alla funzione e alle finalità proprie dell'istituto ed alla particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione.

Si deve difatti tenere conto, ad avviso dell'Avvocatura, che l'adozione legittimante è disposta a conclusione di un procedimento, nel quale viene attribuita la massima considerazione alla particolare situazione in cui versa il minore ed all'idoneità, sperimentata in concreto, della coppia adottante. La scelta del legislatore di rendere stabile e irrevocabile lo stato di figlio legittimo dell'adottato può essere opinabile sul piano della opportunità, ma non contrasta con alcuna esigenza costituzionale.

La differente soluzione che la legge offre, prevedendo la revoca nell'adozione in casi particolari, non lede il principio di eguaglianza, in quanto l'adozione legittimante si fonda su presupposti e attribuisce uno stato diverso. Non può essere operato un confronto tra le due forme di adozione. Al riguardo l'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina particolare non può costituire parametro utile, in relazione al principio di uguaglianza, ai fini di un giudizio di legittimità della normativa generale (sentenze n. 46 del 1983 e n. 6 del 1988).

Comunque le cause di revoca disciplinate dagli artt. 51, 52 e 53 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione in casi particolari rimangono, ad avviso della Avvocatura, estranee al caso esaminato dal giudice *a quo*. Non conferente sarebbe infine il richiamo all'art. 10, primo comma, della Costituzione, giacché non vengono in rilievo norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non attinente alla fattispecie sarebbe, infine, il richiamo all'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La disposizione, sottoposta alla verifica della legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, prevede che per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano inoltre i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

2. La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n. 184 del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima.

Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo questo vincolo, rendendo irrettabile la adozione, indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva, nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da quelli propri di ogni altra comunità familiare. Perché si possano produrre effetti così profondi e duraturi il legislatore ha preordinato una procedura complessa, articolata in più fasi volte ad accertare rigorosamente, prima della definitiva pronuncia di adozione, la esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione preordinata all'interesse del minore, la idoneità dei soggetti, la sperimentata integrazione tra adottanti e adottato in una funzionale unità familiare. Risultano così circondati da particolari cautele, in un disegno normativo che esige grande accuratezza ed elevata responsabilità nelle sue applicazioni, la dichiarazione di adottabilità dei minori che versano in stato di abbandono, la valutazione della idoneità dei coniugi che intendono adottare un minore per svolgere in piena responsabilità il ruolo di genitori, la verifica della soluzione adottiva che si prospetta, sperimentandone gli esiti nel corso del necessario e controllato periodo di affidamento preadottivo.

In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere la revocabilità della adozione muove in un ambito di discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre non può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato (attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno dell'altro o viceversa: violazioni dei doveri incombenti sugli adottanti).

Difatti, al di là della diversità di effetti e della non piena comparabilità tra adozione legittimante ed adozione in casi speciali, per quest'ultima manca comunque la verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitività dell'adozione.

Utili argomenti a favore della necessaria previsione dell'istituto della revoca della adozione non possono neppure essere tratti dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, invocata dal giudice rimettente, indipendentemente dal valore da attribuire a tale Convenzione quale ipotetico parametro di raffronto. Difatti la Convenzione europea non prevede la necessità dell'istituto della revoca dell'adozione, ma impone piuttosto cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come può esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunità operata dalla legge (art. 13).

Parimenti inconfondibile si palesa il prospettato riferimento all'art. 30, secondo comma, della Costituzione, se si considera che l'istituto dell'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità.

La questione di legittimità costituzionale proposta è pertanto infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 345

*Sentenza 7-20 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Adozione - Persona maggiore di età - Non adottabilità in caso di presenza di figli legittimi o legittimati maggiorenni dell'adottante incapaci di esprimere il proprio assenso - Prospettazione della questione senza tenere conto della specifica disciplina dettata dall'art. 297, secondo comma, u.p. del c.c. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(C.C., art. 291).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dalla Corte di appello di Napoli sul reclamo proposto da Pacciani Teresa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 nel corso del procedimento volto alla adozione ordinaria di Formisano Roberto, maggiore di età, da parte di Pacciani Teresa, in presenza di un figlio legittimo (maggiore di età ma incapace a prestare consenso perché interdetto per infermità di mente) di costei, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di esprimere il consenso perché interdetti.

La Corte di appello di Napoli ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti. Sarebbe incongruo, ad avviso del giudice *a quo*, negare l'adozione ordinaria a coloro che hanno figli incapaci, i quali non possono esprimere il loro consenso. Per essi il tutore potrebbe prestare assenso all'adozione con il controllo del giudice tutelare, seguendo una soluzione non estranea al nostro ordinamento, che prevede la sostituzione della volontà di soggetti incapaci anche in altri istituti di diritto familiare.

Il giudice rimettente osserva inoltre, con riferimento al principio di uguaglianza, che non appare razionale assicurare esclusivamente ai figli maggiorenni e capaci i vantaggi di carattere morale ed affettivo che possono essere collegati all'adozione e negare invece a soggetti più deboli e bisognosi (quali gli interdetti) ogni opportunità di vedere consolidati a livello giuridico vincoli affettivi protrattisi nel tempo. L'adozione ordinaria si incentrerebbe sull'interesse dell'adottante alla continuazione del nome e della titolarità del patrimonio, ma non prescinde dall'interesse

dell'adottando, come si evince dall'art. 297 del codice civile. L'esigenza di salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima non potrebbe comportare limitazioni eccessive, come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito. Limitazioni che sarebbero prive di qualsiasi giustificazione se impedissero il ricorso all'adozione anche nei casi in cui non si prospetta alcun pregiudizio per i figli legittimi o legittimati dell'adottante.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. La Corte di appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non permette a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età.

2. La questione è stata sollevata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile «nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» (sentenza n. 557 del 1988). Con la stessa sentenza la Corte ha rilevato che nel sistema normativo vigente l'esistenza del coniuge non impedisce, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice civile), di procedere alla adozione, ed ha affermato che non sussiste un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge, attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente nella situazione, valutata come sostanzialmente identica, dei discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.

3. — La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si tratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo. In tal caso il Tribunale può egualmente pronunciare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione. Questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità.

La questione di legittimità costituzionale, così ricostruito il sistema normativo, è dunque infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 346

Ordinanza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Decreto di condanna - Nomina di un difensore d'ufficio - Notifica al medesimo del decreto per l'eventuale richiesta del giudizio abbreviato o del patteggiamento - Mancata previsione - Esistenza di mezzi e termini processuali sufficienti a garantire l'imputato - Manifesta infondatezza.

(C.C.P.P., artt. 460 e 565).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Guido Morari, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con ordinanza in data 7 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel decreto di condanna, la nomina di un difensore all'imputato che ne sia privo e la notifica del decreto stesso al medesimo difensore, affinché questi possa consigliare l'imputato per l'eventuale richiesta — prevista dall'art. 565, capoverso, c.p.p. — del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444;

che la mancanza di tale previsione può dar luogo, ad avviso del rimettente, ad un contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice *a quo* non condivide la tesi interpretativa seguita nella sentenza di questa Corte n. 344 del 1991, che consentirebbe all'opponente di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio;

Considerato che, anche a ritenere con il giudice *a quo* e con il più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione che il decreto che dispone il giudizio debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non può ravvisarsi l'asserito contrasto degli artt. 565 e 460 c.p.p. con il diritto di difesa dell'imputato;

che, difatti, essendo tale avviso già contenuto nel decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. e, c.p.p.), il termine di quindici giorni previsto per l'opposizione, oltre ad apparire congruo ai fini di questa — come già ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 189 e 159 del 1972, n. 16 del 1970, n. 136 del 1967, nn. 27 del 1966 e 170 del 1963) nel regime del codice abrogato, per un termine ancora minore — è tale da consentire anche la opzione tra i diversi riti;

che, invero, il predetto termine è sufficiente all'imputato per consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la natura della pena è tale da non esigere necessariamente la nomina di un difensore di ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attività giudiziaria;

che la questione, anche sotto il profilo ora prospettato, è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0873

N. 347

Ordinanza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Calabria - Dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale - Mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età sino al limite massimo di servizio con esclusione del restante personale dirigenziale non inquadrato in tale massima qualifica - Discrezionalità del legislatore regionale - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria del 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso proposto da Spadea Peppino contro la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro, nel procedimento amministrativo tra Spadea Peppino e la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, con ordinanza del 28 giugno 1991 (R.O. n. 68 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, la possibilità di essere trattenuti in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio, e comunque non oltre il 70° anno di età, escludendo da tale beneficio il restante personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica;

che, a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale discriminazione che si produrrebbe all'interno della medesima categoria di personale dirigenziale in relazione alla qualifica di inquadramento rivestita in un certo tempo; per la riduzione del trattamento pensionistico e la ingiustificata minore effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione; per il danno cagionato all'amministrazione siccome privata della esperienza e della qualificazione professionale di alcuni dipendenti a livello dirigenziale;

Considerato che nella fattispecie trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 440 del 1991, 490 del 1991, ord. 193 del 1992) secondo cui la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, tra cui lo stesso interesse della amministrazione pubblica ove opera il dipendente;

che la regola generale è quella del collocamento a riposo al 65° anno di età, salvo deroghe per ragioni varie apprezzate dal legislatore;

che a metro della legittimità costituzionale della norma generale non può essere assunta una norma derogatoria;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 348

Ordinanza 7-20 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Inail - Enasarco - Irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di dolo - Trattamento irrazionalmente differenziato - *Jus superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(C.C., art. 2033; d.m. 20 febbraio 1974, art. 21; legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).****(Cost., artt. 3 e 38).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2033 del codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Arduin Giuseppe ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Arduin Giuseppe e dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rovigo nel procedimento civile tra Arduin Giuseppe e l'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto a far dichiarare la irripetibilità di alcune somme da lui indebitamente percepite dal 1984 al 1988 a titolo di integrazione della pensione al trattamento minimo, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 (R.O. n. 84 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere la irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto in modo analogo per gli assicurati presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., creando così una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici anche integrativi erogati dall'I.N.P.S. e coloro che godono degli stessi trattamenti corrisposti dall'E.N.A.S.A.R.C.O.;

B) dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto al pensionato non viene assicurata la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della sua famiglia, tanto più che, come nel caso, debbono essere restituite somme ingenti;

che nel giudizio si sono costituiti: *a)* il ricorrente che, concludendo per l'accoglimento, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle del giudice remittente; *b)* l'E.N.A.S.A.R.C.O. che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto si tratta di scelte discrezionali del legislatore, o quanto meno per la infondatezza, per la peculiare natura dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente;

che è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso anche essa per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato, per quanto riguarda la questione *sub A)*, che l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sopravvenuta nelle more, ha interpretato autenticamente l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che, quindi, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla

stregua della nuova legge, a parte l'applicabilità o meno della detta disposizione alla fattispecie specificamente regolata dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, non oggetto di impugnazione;

che, per la questione *sub B*) trovano applicazione i principi affermati nella sent. n. 266 del 1991, in quanto la fattispecie ha una disciplina peculiare, costituita dalla norma da ultimo citata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0875

N. 349

Ordinanza 7-20 luglio 1992

Giudizio per legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Segretario generale comunale Prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni per il raggiungimento del massimo della pensione - Mancata previsione - Ragionevolezza della limitazione del beneficio ai soli dirigenti civili dello Stato - Discrezionalità legislativa -- Deroga espressa alla norma generale - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con modificazioni).

(Cost. art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso

con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo contro il Ministero dell'Interno, ed altri, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Di Gregorio Filippo, segretario comunale generale di classe I/A e titolare della Segreteria Generale del Comune di Padova, contro il Ministero dell'Interno ed altri, diretto ad ottenere il prolungamento dell'età pensionabile a settant'anni per raggiungere il massimo della pensione, così come previsto per i dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 126 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta disposizione, interpretata nel senso che essa si applica solo ai dirigenti civili dello Stato;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto i segretari comunali sono impiegati dello Stato (art. 173 del regio decreto n. 383 del 1934) e godono del trattamento economico dei dirigenti dello Stato (art. 25, quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972), mentre non risulta la *ratio* che ha ispirato il legislatore a restringere il beneficio in questione ai soli dirigenti statali;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che si è già affermato (sentt. nn. 491 e 440 del 1991) che la regola generale valevole per i dipendenti pubblici è quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni;

che solo per alcune categorie, tra cui i dirigenti civili dello Stato, sono state previste delle deroghe delle quali si sono evidenziate le ragioni;

che il prolungamento dell'età pensionabile costituisce una scelta discrezionale del legislatore la quale, se sorretta da ragionevoli motivi, non è arbitraria;

che non può porsi a base del giudizio di costituzionalità una norma che sancisce una deroga espressa alla norma generale;

che non sono dedotti motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 350

*Ordinanza 7-20 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Condannati per delitti commessi per finalità eversive ed in collegamento con la criminalità organizzata - Richiesta di riduzione di pena per liberazione anticipata - Condizioni - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n.271/1992) - Manifesta infondatezza.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).****(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRÉCO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.° Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con n. due ordinanze emesse il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nei procedimenti di sorveglianza relativi ad istanze di liberazione anticipata nei confronti di Medaglia Francesco e Pagano Guido, ordinanze iscritte ai nn. 201 e 223 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, entrambe emesse il 27 febbraio 1992 nel corso di procedimenti aventi ad oggetto richieste di riduzione di pena per liberazione anticipata — avanzate la prima da Medaglia Francesco, condannato per i reati di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, in rapina aggravata ed altro, la seconda da Pagano Guido, condannato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso — sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze possano trovare accoglimento «solo se sono stati acquisiti elementi tali da

escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», previa richiesta da parte della magistratura di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che, nei casi di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per liberazione anticipata derivano tanto per il Medaglia quanto per il Pagano dalle informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ascoli Piceno le quali asseriscono l'insussistenza di elementi idonei a comprovare l'attualità di collegamenti degli interessati «con la criminalità organizzata (non la presenza, si badi, di positivi elementi di riscontro atti a comprovare l'assenza di collegamenti attuali ovvero l'intervenuta recisione di collegamenti passati)», aggiungendo ulteriori emergenze da ritenere «apodittiche in quanto sformite di elementi di riscontro» e che, considerata la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, appaiono sufficienti «al fine di consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza», senza rendere necessari ulteriori più approfonditi accertamenti, «siccome sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4-bis» dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono ostative della concessione del beneficio «solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, stante l'identità delle questioni proposte, i giudizi devono essere riuniti;

che la questione di legittimità dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 — una norma peraltro modificata dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, non ancora convertito in legge — è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 271 del 1992;

che nelle ordinanze di rimessione non sono adottati argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiarà la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 351

*Ordinanza 7-20 luglio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza quale pronuncia di condanna - Valutazione della responsabilità - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 116/1992) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 444).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 ottobre 1991 e il 21 febbraio 1992 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali a carico di Sietta Giuseppe e Panzera Nino, iscritte ai nn. 65 e 203 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 9 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze identiche, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art. 129* del codice di procedura penale o applicare la pena;

che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di un accordo;

che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla attuazione di un rito speciale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata negli stessi termini dal medesimo giudice *a quo*, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 116 del 1992;

che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non contengono nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0878

N. 352

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Farmacie - Province autonome di Trento e Bolzano - Sedi vacanti - Conferimento - Disciplina delle procedure concorsuali - Non fondatezza - Potere sostitutivo del Ministro della sanità in materia - Eccessiva compressione dell'autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 4, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma; legge 8 novembre 1991, n. 362, artt. 4, primo, secondo e nono comma e 11).

(D.P.R. n. 670/1972, art. 9, nn. 10 e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362 recante «Norme di riordino del settore farmaceutico», promossi con ricorsi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 14 e il 16 dicembre 1991, depositati in cancelleria il 23 e il 20 dicembre 1991 ed iscritti ai nn. 52 e 54 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 16 dicembre 1991 la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), deducendo violazione degli artt. 9, numero 10 e 16 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione.

La Provincia ricorrente osserva che la legge n. 362 del 1991, nel dettare norme sull'apertura delle farmacie, sulla loro titolarità, gestione e trasferimento, disciplina anche dettagliatamente i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione (art. 4) e la sostituzione temporanea dei titolari delle farmacie nella gestione (art. 11). Queste materie, concernenti l'igiene e la sanità, sarebbero comprese nelle competenze legislative concorrente ed amministrativa spettanti alla Provincia (artt. 9, numero 10 e 16 dello Statuto speciale), che, difatti, ha già provveduto ad emanare per esse una organica disciplina, contenuta nel titolo II (Norme concernenti il servizio farmaceutico) del Testo unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale 17 marzo 1989, n. 3106 (disposizioni contenute nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 e successive modificazioni).

La legge statale si sovrapporrebbe alla normativa provinciale e si potrebbe giustificare solo se fosse volta a stabilire principi fondamentali o standards minimi uniformi, ovvero quale normativa di dettaglio destinata a valere solo in assenza di una disciplina legislativa provinciale, ovvero come espressione di una eccezionale potestà di intervento statale giustificata da specifiche e motivate ragioni di interesse nazionale.

L'art. 4 della legge n. 362 del 1991, disciplinando le procedure concorsuali, sostituirebbe le norme già contenute negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e già in precedenza non applicabili nella Provincia di Trento, nella quale hanno efficacia le corrispondenti disposizioni della legge provinciale (art. 58 del Testo unico citato). Si dovrebbero quindi considerare egualmente inapplicabili anche le norme dell'art. 4 della legge n. 362 del 1991, da ritenere efficaci nella Provincia di Trento limitatamente ai principi fondamentali da esse desumibili, e da considerare quindi cedevoli rispetto alla legislazione provinciale non incompatibile con i nuovi principi.

A maggior ragione dovrebbero essere ritenute inapplicabili le norme che verranno fissate ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge n. 362 del 1991, che demanda, senza alcuna indicazione di criteri, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina della commissione giudicatrice, dei parametri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, delle prove di esame e delle modalità di svolgimento dei concorsi. Ne risulterebbe violato l'art. 17, secondo comma, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il quale la potestà regolamentare del Governo non può essere esercitata in ordine alla attuazione ed alla integrazione delle leggi recanti norme di principio nelle materie riservate alla competenza regionale.

Se le disposizioni in esame fossero ritenute non applicabili alla Provincia di Trento, la ricorrente afferma che non avrebbe ragione di dolersi. Ma poiché il significato delle disposizioni stesse non è univoco nel determinare la propria efficacia, la Provincia propone questione di legittimità costituzionale «per il caso che le norme in parola dovessero intendersi come interamente vincolanti per la Provincia e prevalenti su quelle della legge provinciale e come intese a conferire analoga efficacia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al nono comma del citato art. 4».

2. — La Provincia di Trento denuncia anche la illegittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Province autonome (art. 4, terzo, quarto e quinto comma, della legge n. 362 del 1991, ed ulteriori richiami contenuti nel settimo e nell'ottavo comma) in caso di ritardo nella pubblicazione del bando di concorso rispetto al termine stabilito dall'art. 4, primo comma, o di mancata nomina della commissione giudicatrice nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando.

Il potere sostitutivo, esercitato mediante la nomina da parte del Ministro della sanità, previa diffida, di un commissario *ad acta*, lederebbe attribuzioni provinciali, conferendo al commissario il potere di compiere tutta l'attività oggetto di sostituzione, dalla indizione del concorso alla nomina dei vincitori. Il Ministro difatti si limiterebbe alla nomina del commissario, rimanendo estraneo all'attività sostitutiva dal medesimo svolta.

Tutto ciò, ad avviso della Provincia di Trento, eluderebbe sostanzialmente i criteri enunciati dalla Corte costituzionale in ordine ai profili soggettivi ed oggettivi atti a caratterizzare il controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni (sentenza n. 177 del 1988). I termini ed i modi dell'intervento sostitutivo non sarebbero conformi ai valori fondamentali, di leale cooperazione e di proporzionalità, cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni.

3. — La Provincia autonoma di Trento denuncia, infine, la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 362 del 1991, che sostituisce l'art. 11 della legge n. 475 del 1968, e disciplina la «titolarità e sostituzione nella gestione» delle farmacie.

Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, la nuova disposizione è da considerare cedevole e non dovrebbe trovare applicazione nella Provincia di Trento, nel cui ambito opera l'art. 65 del già citato Testo unico delle disposizioni provinciali, che disciplina la «sostituzione temporanea» dei farmacisti.

Tuttavia, come già per l'art. 4, l'art. 11 della legge n. 362 del 1991 viene impugnato «per l'ipotesi che debba ritenersi applicabile e vincolante per la Provincia». Questa disposizione, disciplinando gli specifici motivi di sostituzione (secondo comma), le modalità e la durata massima della sostituzione per infermità del titolare (terzo, quarto e quinto comma), la durata della sostituzione «per gravi motivi di famiglia» (sesto comma) o a seguito di adozione di minori o di affidamento familiare (secondo comma, lettera *d*), ed ancora il tipo di «funzioni elettive» o di «incarichi sindacali elettivi a livello nazionale» che giustificano la sostituzione (secondo comma, lettera *f*), verrebbe a dettare una normativa di dettaglio, ledendo le attribuzioni della Provincia, in assenza di interessi atti a giustificare in questa materia l'intervento dello Stato.

Per quanto concerne le ferie, la Provincia richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1988, con la quale si è statuito che il principio fondamentale desumibile dalla legislazione statale al riguardo è solo quello della continuità della assistenza farmaceutica, prestata in un adeguato ambito territoriale dal servizio nel suo insieme, mentre resta alla competenza regionale il compito di assicurare la realizzazione di tale principio.

4. — Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 16 dicembre 1991 anche la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, per violazione degli artt. 9, primo comma, numero 10 e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità» e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).

Il ricorso della Provincia di Bolzano svolge argomentazioni analoghe a quelle dedotte dalla Provincia di Trento.

Anche la Provincia di Bolzano sottolinea che l'art. 4 della legge n. 362 del 1991 introdurrebbe una normativa di dettaglio, che travalica i limiti propri della legge statale nelle materie di competenza concorrente, sostituendosi alla disciplina specifica riservata alla Provincia. Difatti le disposizioni della legge statale si sovrapporrebbero a quelle della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, ed in vari casi sarebbero del tutto in conflitto con quest'ultima (ad esempio, la sostituzione dei commissari stabilita dall'art. 4 della legge n. 362 del 1991 non sarebbe compatibile con l'art. 4, quarto comma, della legge provinciale n. 48 del 1988 che prevede commissari supplenti). Non sussisterebbe in proposito, secondo la ricorrente, un prevalente interesse nazionale, tale da giustificare deroghe al regime di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, trattandosi di una disciplina legislativa di «ordinaria amministrazione». Questo caso non potrebbe essere accostato alla questione decisa con la sentenza n. 177 del 1988, in cui l'interesse nazionale soddisfatto dalla legge statale era sotteso alla esigenza, da un lato, di rimuovere particolari difficoltà di funzionamento degli ordinari meccanismi di copertura delle sedi farmaceutiche attraverso deroghe al principio dell'assegnazione delle farmacie mediante concorso e, dall'altro, di consentire la realizzazione di una eccezionale sanatoria di situazioni preesistenti.

Quanto all'art. 11 della legge n. 362 del 1991, la Provincia di Bolzano ribadisce che la norma denunciata introdurrebbe una disciplina di dettaglio, sovrapposta alla legislazione provinciale vigente, e richiama in particolare l'art. 2, primo comma, lettera *d* e l'art. 3 della legge provinciale n. 48 del 1988, che affidano la vigilanza sulle farmacie ad un ufficio provinciale ed attribuiscono all'assessore provinciale competente in materia di sanità i provvedimenti relativi alla gestione provvisoria dell'esercizio farmaceutico privo di titolare. La ricorrente inoltre deduce gli stessi motivi di illegittimità costituzionale già svolti con riferimento all'art. 4, sempre che non venga riconosciuto il carattere cedevole della normativa impugnata.

5. — Si è costituito nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Con successivo atto del 3 gennaio 1992 l'Avvocatura ha dichiarato di revocare l'atto di costituzione in entrambi i giudizi, perché la determinazione di resistere ai ricorsi non era stata messa all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

6. — Nell'imminenza della udienza la Provincia di Trento ha, con memoria, ulteriormente illustrato i motivi a sostegno del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano, con separati ricorsi di analogo contenuto, hanno chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), che disciplinano rispettivamente le procedure concorsuali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e la sostituzione temporanea del titolare nella gestione, sempre che siano ritenute applicabili alle due Province le norme stesse, che dovrebbero invece essere considerate di dettaglio e cedevoli rispetto alle norme provinciali emanate nella stessa materia.

Le Province ricorrenti assumono essenzialmente la invasione di competenze loro riservate dallo Statuto speciale (art. 9, numero 10 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione, in una materia che è stata già disciplinata con leggi provinciali (per la Provincia di Trento con il Testo unico 17 marzo 1989, n. 3106 delle disposizioni della legge provinciale 23 agosto 1983, n. 29 e successive modificazioni; per la Provincia di Bolzano con la legge 17 novembre 1988, n. 48).

2. — I due ricorsi, volti a far dichiarare la illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni per motivi analoghi, sono evidentemente connessi, possono essere quindi riuniti e decisi congiuntamente.

3. — La legge 8 novembre 1991, n. 362, nel dettare norme di riordino del settore farmaceutico, ha parzialmente modificato la precedente disciplina, sostituendo alcune disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le disposizioni contro le quali si rivolgono le censure delle ricorrenti riguardano le procedure concorsuali (art. 4) e la sostituzione temporanea nella gestione delle farmacie (art. 11).

Con la prima disposizione si stabiliscono:

a) la periodicità dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti ed i requisiti soggettivi per partecipare agli stessi (art. 4, primo e secondo comma);

b) il potere attribuito al Ministro, in caso di ritardo nell'emanazione del bando o nelle procedure di concorso, di provvedere sostitutivamente nominando un commissario *ad acta* (art. 4, dal terzo all'ottavo comma);

c) la integrazione e la attuazione della legge, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per disciplinare la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove d'esame e le modalità di svolgimento del concorso (art. 4, nono comma).

La seconda disposizione, innovando parzialmente la disciplina già dettata dall'art. 11 della legge n. 475 del 1968, riguarda:

d) la responsabilità del titolare della farmacia per il regolare esercizio e per la gestione dei beni patrimoniali (art. 11, primo comma);

e) i casi, le modalità e la durata della sostituzione temporanea del titolare nella conduzione della farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti (art. 11, dal secondo al settimo comma).

4. — Esaminando le norme denunciate dalle Province ricorrenti alla stregua dei principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte, si può rilevare che un primo gruppo di esse risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome.

Un secondo gruppo di norme comprende una disciplina ispirata a principi entro i quali può esplicarsi l'autonomia legislativa ed amministrativa garantita alle Province autonome, ma contiene disposizioni di dettaglio di carattere suppletivo, destinate a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della legge statale.

Un terzo gruppo di norme incide sul momento funzionale dei rapporti tra Stato e Province autonome, disciplinando l'esercizio di un controllo sostitutivo, che deve essere circondato da particolari cautele nella previsione e nella regolamentazione dei modi di esercizio.

5. — Il primo gruppo di norme, che vede giustificata la immediata disciplina dettata dal legislatore statale, comprende il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 362 del 1991.

L'obbligo di indire con periodicità prefissata e vincolante per tutto il territorio nazionale i concorsi provinciali per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti risponde non solo alla necessità di garantire in modo stabile ed efficace

il servizio farmaceutico, ma anche alla esigenza di evitare la formazione di situazioni di fatto, collegate alla gestione provvisoria di farmacie senza concorso, che in precedenza hanno determinato ricorrenti interventi legislativi di sanatoria (si vedano le leggi 28 febbraio 1981, n. 34 e 22 dicembre 1984, n. 892).

Del pari pienamente giustificata è la disciplina dettata dall'art. 4, secondo comma, per determinare i requisiti dei soggetti per la partecipazione ai concorsi, tenendo anche conto della estensione dei vincoli di appartenenza alle Comunità europee.

Il secondo gruppo di norme, il cui contenuto peraltro non è del tutto nuovo rispetto alla disciplina precedente, non solo esprime principi, ma detta una compiuta disciplina di dettaglio. L'art. 11 della legge n. 362 del 1991, nel disciplinare la titolarità e la sostituzione nella gestione, riafferma il principio della responsabilità del titolare della farmacia per il regolare esercizio e la gestione dei beni patrimoniali; prevede la sostituzione temporanea nella conduzione professionale della farmacia con altro farmacista iscritto all'ordine; consente il conferimento al sostituto della conduzione economica; si spinge sino ad individuare gli organi amministrativi competenti ad autorizzare la sostituzione e le relative procedure. Se, dunque, i principi della diretta responsabilità del titolare, della prefissata temporaneità della sostituzione, della tipicità delle cause che vi possono dar luogo, dei requisiti di capacità del sostituto, sono da salvaguardare, la disciplina di dettaglio ha carattere suppletivo e cede nelle Province ricorrenti, le quali hanno già adottato una disciplina in materia, in quanto compatibile con i principi desumibili dalla legge.

Considerazioni non dissimili valgono per quanto attiene alle procedure di concorso la cui disciplina, già fissata dal legislatore provinciale, resta insensibile alle norme disposte o previste dal nono comma dell'art. 4.

Il terzo ed ultimo gruppo di norme riguarda il potere sostitutivo del Ministro della sanità per il ritardo nel bando del concorso o per il compimento degli atti successivi, fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. È evidente la finalità di evitare ogni tendenza dilatoria, idonea a determinare nuovamente situazioni di gestione provvisoria, destinate a consolidarsi nel tempo. Peraltro l'ampiezza dell'intervento previsto, che vede affidata la intera procedura ad un commissario *ad acta* nominato dal Ministro, anche per il ritardo nell'adempimento di un solo atto, e le modalità con le quali si provvede alla nomina fanno ritenere che la disciplina denunciata comprime eccessivamente ed ingiustificatamente l'autonomia delle Province ricorrenti, appena si consideri che la legge 23 agosto 1988, n. 400, fissando principi generali in tema di controllo sostitutivo, prevede per il compimento di atti in sostituzione dell'amministrazione regionale una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. La stessa procedura, del resto, era già delineata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197).

Le doglianze proposte sono, quindi, per questo aspetto, fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nono comma, e dell'art. 11 della predetta legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige), dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, della predetta legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige), dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N 353

Sentenza 8-23 luglio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Bonifica - Ente autonomo bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni - Designazione da parte dei consigli regionali dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente - Attribuzione riservata allo statuto della regione stessa richiamo alla sentenza della Corte n. 407/1989 - Illegittimità costituzionale - Mutamento della denominazione - Funzioni - Disciplina relativa - Non fondatezza.

[Legge 30 dicembre 1991, n. 411, art. 3; legge 18 ottobre 1961, n. 1048, art. 2, n. 1, lettera *a*) e n. 2, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; legge 30 dicembre 1991, n. 411, art. 6].

(Cost., artt. 97, 117, 118, e 123 statuto regione Toscana, art. 57).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni), nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, l'art. 2, n. 1, lett. *a*) e n. 2, e l'art. 4, n. 2, lett. *c*), della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, nonché dell'art. 6 della stessa legge 30 dicembre 1991, n. 411, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 29 gennaio 1992, depositato in cancelleria il 7 febbraio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 29 gennaio 1991, ha impugnato deducendone il contrasto con gli artt. 97, 117, 118 e 123 della Costituzione: l'art. 2, primo comma, lett. *a*) e secondo comma della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; l'art. 3 di quest'ultima legge, nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, secondo comma, lett. *c*) della suddetta legge n. 1048 del 1961; l'art. 6 della legge n. 411 del 1991.

Nel ricorso — premesso che la legge n. 411 del 1991 ha ad oggetto la proroga del termine trentennale previsto dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativa all'istituzione dell'Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, nonché la ristrutturazione di tale Ente — si deduce che l'art. 2, comma primo, lett. *a*) suddetto, dispone che l'Ente provvede «alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente». Tale norma sarebbe solo apparentemente rispettosa delle competenze regionali in quanto, dopo il trasferimento alle regioni delle competenze nella materia *de qua*, quelle restare all'Ente sono state determinate con il d.P.R. 18 aprile 1979, il quale le ha circoscritte alla «progettazione ed esecuzione

delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relative a bacini idrografici interregionali, individuati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. n. 616 del 1977 o dall'art. 12 ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 984». Rispetto a tale previsione residuano attualmente all'Ente le sole competenze *ex art.* 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per essere state delegate alle regioni le altre funzioni a far data dall'1 gennaio 1980, come prescritto dall'art. 89 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tali residue competenze afferiscono esclusivamente «alle opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonché alle opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo». Ciò nonostante — come sopra si è visto — l'art. 2, comma primo, lettera *a*), della legge n. 1048 del 1961, nel testo di cui all'art. 2 della legge n. 411 del 1991, prescrive che l'Ente provvede, nell'ambito delle disposizioni di cui al d.P.R. 18 aprile 1979, «alla progettazione e alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo». Ciò comporterebbe — secondo la regione ricorrente — che all'Ente non sarebbero più attribuite solo competenze in ordine alle opere «primarie», già di competenza statale, ma anche ad altre opere.

2. — Quanto al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1048 del 1961, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 411 del 1991, nel ricorso si espone che esso — stabilendo che «l'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle Regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali» —, ha legiferato in materia riservata alla legislazione regionale. Infatti, la materia della bonifica, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del d.P.R. n. 616 del 1977, è di competenza regionale e la regione Toscana ha emanato in proposito la legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 (e altre leggi di modifica). Al legislatore statale, pertanto, compete solo di emanare norme di principio e non anche norme di dettaglio come quella dell'art. 2, comma secondo, impugnato.

3. — Riguardo all'art. 3 della legge n. 411 del 1991, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, n. 2, lett. *c*) della legge n. 1048 del 1961, nel ricorso si deduce che tale norma, al secondo comma (lett. *c*) stabilisce che il Consiglio di amministrazione è composto, tra gli altri, da «tre rappresentanti della Regione Toscana designati dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze». Questa previsione — secondo la regione — lederebbe la sfera di competenza garantita dall'art. 123 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione». Spetta infatti alla regione, per mezzo dello Statuto e delle sue leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi e ciò anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. La legge statale non poteva quindi attribuire la suddetta competenza al Consiglio regionale.

4. — Per quel che concerne l'art. 6 della legge n. 411 del 1991, la regione espone che tale articolo denomina l'ex Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni quale «Ente irriguo Umbro-Toscano», assegnandogli così un ruolo strumentale, oltre che dello Stato, delle due suddette regioni.

Ciò violerebbe sia l'art. 118 della Costituzione, sia l'art. 57 dello Statuto toscano, che definisce i presupposti, i requisiti e le modalità operative degli enti dipendenti regionali, stabilendo che la regione può attribuire ad enti regionali la cura di una determinata materia solo quando la competenza in tale materia non sia delegabile agli enti locali per la loro natura e dimensione. La via ordinaria di esercizio delle funzioni regionali è, infatti, secondo lo Statuto, quella della delega agli enti locali, in armonia con la previsione dell'art. 118 della Costituzione, secondo il quale la regione «esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». Pertanto, avendo la regione già provveduto, nella materia regolata dalla legge n. 411 del 1991, mediante la legge regionale n. 83 del 1977, a delegare le competenze agli enti locali, sarebbe illegittima la istituzione, tanto da parte dello Stato che delle stesse regioni, di un ente strumentale.

Al riguardo la regione conclude osservando che «le contraddizioni di cui è permeata la legge impugnata altro non sono se non il risvolto delle difficoltà incontrate dal legislatore nazionale di trovare uno spazio operativo ad un soggetto istituzionale che, se aveva una ragione di esistenza negli anni in cui prese vita (le regioni non erano ancora istituite), oggi certamente è molto più difficilmente ravvisabile». Da qui, l'incongruenza e la irrazionalità della disciplina, con violazione dell'art. 97 della Costituzione.

5. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nell'atto di costituzione si sostiene in proposito l'infondatezza della censura relativa all'art. 2, primo comma, lett. *a*), in quanto tale articolo espressamente limita l'attribuzione di competenze all'Ente istituito dalla legge n. 1048 del 1961 a quelle riservate allo Stato.

Quanto alla censura relativa al secondo comma dell'art. 2, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che esso, prevedendo l'utilizzabilità dell'Ente da parte degli enti locali territoriali, oltre che delle Regioni Umbria e Toscana, non provoca alcuna invasione delle competenze regionali, limitandosi ad offrire un ulteriore strumento operativo oltre quelli già previsti dalla legislazione regionale. Riguardo all'art. 4, comma secondo, lett. c), nell'atto di costituzione si deduce che esso non interferisce nell'organizzazione regionale, ma all'organizzazione dell'Ente suddetto, che non è un ente regionale.

Quanto, infine, all'art. 6 della legge n. 411 del 1991, si deduce che esso si limita a mutare la denominazione di un Ente preesistente, cosicché la sua declaratoria d'illegittimità costituzionale sarebbe priva di conseguenze giuridiche. Comunque, esso non avrebbe reso l'Ente in questione un ente dipendente o strumentale delle regioni, e la sua esistenza sarebbe giustificata da esigenze di bonifica nella zona interessata, che richiedono interventi coordinati, tali da non poter essere devoluti agli enti locali.

Considerato in diritto

1. La prima censura del ricorso proposto dalla Regione Toscana investe l'art. 2, primo comma, lett. a) della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, che demanda all'ente irriguo umbro-toscano la progettazione, l'esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché la relativa gestione, esercizio e manutenzione, «nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e foreste dalla legislazione vigente».

La delimitazione delle attribuzioni — con riferimento all'organo centrale dello Stato in materia di agricoltura e foreste — consente di escludere agevolmente la violazione denunciata dalla regione circa l'accrescimento delle competenze dell'ente irriguo, con diminuzione di quelle spettanti alla regione stessa, anche a seguito dell'evoluzione della legislazione nazionale contraddistinta dall'incremento delle attribuzioni regionali nella materia.

È da aggiungere che il suddetto art. 2, nel primo comma, statuisce che le attribuzioni devolute all'ente, di cui è questione, si esplicano «nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979». Questo decreto determina «le funzioni residue dell'ente» e tra esse include la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, relative a bacini idrografici interregionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Dal complesso delle norme ora indicate si desume: a) il passaggio per delega alle Regioni dal 1° gennaio 1980 anche delle competenze dello Stato circa le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, con il riconoscimento di talune attribuzioni programmatiche allo Stato (artt. 89 e 91 cit.); b) la incidenza a totale carico dello Stato — «applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene alla istruttoria dei progetti e alle modalità di esecuzione delle opere» — delle opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo, nonché delle opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le regioni, di interesse nazionale (art. 12, ultimo comma, legge 27 dicembre 1977, n. 984).

In questo quadro normativo, al quale fa chiaro riferimento l'impugnato art. 2 lett. a), non si realizza modificazione *in majus* di competenza dell'ente irriguo al di fuori di quelle «attribuite al ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente». Tale richiamo è rispettoso sia dell'attribuzione primaria, sia dei successivi trasferimenti alle regioni delle materie attinenti alla difesa idraulica, alla bonifica e, nell'ambito di essa, all'irrigazione.

Diventa a tal punto inutile soffermarsi sul problema se la lett. a) dell'art. 2 della legge n. 1048 del 1961 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 411 del 1991 concreti una norma di principio o di dettaglio, dato che il contenuto di essa non determina, per quanto si è detto, alcuna incidenza sulle competenze regionali.

2. — Quanto alla denuncia di illegittimità dell'art. 2, n. 2, della già ricordata legge n. 1048 del 1961, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 411 del 1991, che prevede la possibilità che all'ente siano affidati interventi («può intervenire»), per incarico o concessione della regione, o per affidamento da enti locali territoriali, in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, osserva la Corte che si tratta di norma, nella sua essenza, a carattere ricognitivo e facoltativo, che non altera le attribuzioni regionali in materia di bonifica — anzi le presuppone nel vasto ambito, già precisato — e non esplica alcun effetto sulle competenze di cui alla legge regionale 23 dicembre 1987, n. 83 e successive modifiche.

Essendo l'eventuale conferimento di incarichi, previsti dal n. 2 dell'art. 2 rimesso alla piena discrezionalità della regione, oltreché degli enti, titolari od affidatari in base alla legge regionale, dei poteri in materia, la norma, alla ricognizione di tali poteri, fa seguire, senza alcuna efficacia vincolante, la indicazione dell'ente irriguo come possibile destinatario di affidamenti tecnici. Diventa, quindi, ultronea la valutazione della intervenuta delega di funzioni in materia ai comuni, come impeditiva di eventuali conferimenti di attribuzioni all'ente irriguo.

3. — È fondata la censura relativa all'art. 3 della predetta legge n. 411 del 1991, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge n. 1048 del 1961, prevede la nomina, nel consiglio di amministrazione dell'ente di tre rappresentanti della Regione Toscana, «designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze».

Duplice è la violazione dell'art. 123 nella quale incorre la norma: sia nell'individuazione dell'organo che provvede alla designazione, sia nella determinazione del criterio di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze. Ferma, quindi, l'attribuzione alla Regione Toscana della rappresentanza di tre membri in seno al consiglio di amministrazione dell'ente irriguo, è devoluta alla regione stessa, sulla base delle previsioni dello Statuto, la determinazione dell'organo regionale, cui spetta il relativo potere di designazione. La ripartizione delle competenze rientra nella materia «organizzazione interna della Regione» che la Costituzione (art. 123) riserva allo Statuto della regione stessa (cfr. Corte cost. 18 luglio 1989, n. 407).

4. — Non fondata è, infine, la censura che investe l'art. 6 della legge n. 411 del 1991. La norma modifica in «ente irriguo umbro-toscano» la precedente denominazione dell'ente per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. La censura è dedotta in relazione agli artt. 118 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Toscana, il quale ultimo definisce i presupposti, i requisiti e i limiti delle modalità operative degli enti regionali.

Si asserisce che, col mutamento di denominazione, l'ente verrebbe ad assumere un ruolo strumentale della Regione, violandosi competenza e criteri segnati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale.

A parte il rilievo che il carattere pluriregionale dell'ente legittimava la modifica della sua denominazione, la norma impugnata svolge effetti molto limitati, in quanto fissa tale nuova denominazione, fondandola sul predetto ambito pluriregionale della sua attività, in sostituzione del criterio-base antecedente, fondato invece, sull'ambito provinciale dell'attività stessa.

Nella sua trentennale vicenda la denominazione dell'ente fu contrassegnata inizialmente da uno specifico criterio funzionale-territoriale (bonifica e irrigazione con indicazione dei territori; valli e bacini; legge n. 1048 del 1961; legge n. 765 del 1964); poi, da altro criterio, sempre funzionale-territoriale, ma ad ambito provinciale (bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle quattro province alle quali afferiscono le anzidette valli e bacini; legge n. 504 del 1968 e legge n. 411 del 1991). Tali denominazioni, se valsero a sottolineare l'oggetto ed i mutamenti dell'attività dell'ente, non furono mai costitutive o ricognitive di rapporti strumentali e di dipendenza regionali e provinciali; quella attuale, oggetto dell'impugnativa, è del pari idonea a produrre la lesione, di cui si duole la Regione Toscana, perché non incide sulla qualifica e sulle attribuzioni, legittimamente devolute all'ente e non è idonea a produrre riflessi sulla posizione di esso.

Non è, infine, fondata la censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Considerate le funzioni spettanti all'ente, anche dopo la costituzione delle regioni — funzioni che, come già si è precisato, si esplicano «nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente» —, la disciplina relativa appare non priva di congruenza e di razionalità in relazione al fine perseguito (cfr. Corte cost. sent. 24 marzo 1988, n. 331).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni), nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1 lett. a) e n. 2 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; nonché dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, sollevate con ricorso in via principale 29 gennaio 1992 della Regione Toscana in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 123 della Costituzione e all'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 343.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0880

N 354

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Terreni agricoli in zone considerate svantaggiate - Medesima disciplina di quelli situati in zone montane - Mancata previsione quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati - Analoga questione già ritenuta non fondata (sentenze nn. 254/1989 e 370/1985) - Non fondatezza.

(D.-L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537).

(Cost., artt. 3 e 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Frescobaldi Vittorio e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Frescobaldi Vittorio e del Servizio contributi agricoli unificati nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Sergio Grasselli per Frescobaldi Vittorio, Carmine Meglio e Giorgio Recchia per il Servizio contributi agricoli unificati e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 7 maggio 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 537 del 1981 [*recte*: dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537], nella parte in cui non prevede che ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati la situazione dei terreni compresi nelle zone svantaggiate in agricoltura sia identica a quella dei terreni qualificati montani.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da Vittorio Frescobaldi (proprietario di terreni siti in una zona agricola svantaggiata ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) e volto ad accertare che per le zone agricole svantaggiate debbano valere le norme relative alle zone montane. Anche a tali zone dovrebbe trovare applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985, che ha dichiarato illegittima la mancata esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura dei terreni montani solo in ragione della loro ubicazione ad altitudine inferiore a 700 metri sul livello del mare. Il Tribunale, ritenuta infondata la eccezione di litispendenza proposta dallo S.C.A.U. in relazione al giudizio in corso tra le stesse parti dinanzi al Pretore di Firenze, quale giudice del lavoro, per la restituzione dei contributi che si asseriscono indebitamente versati, e disattesa la eccezione di incompetenza territoriale e per materia, ha sollevato preliminarmente la questione di legittimità costituzionale.

Nel merito il Tribunale di Firenze osserva che secondo l'interpretazione e l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981, operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989 e dalla giurisprudenza di legittimità, gli effetti della già menzionata sentenza n. 370 del 1985 della stessa Corte non si estendono anche alle zone agricole svantaggiate, individuate in base all'art. 15 della legge n. 984 del 1977.

Il giudice *a quo* rileva che la legge n. 984 del 1977 ha ad oggetto non solo la montagna, ma anche le zone collinari, nell'ottica dello sviluppo di tutta l'economia agraria nazionale nelle zone difficili. D'altra parte la citata sentenza n. 254 del 1989 ha ritenuto che per le zone agricole svantaggiate, individuate e regolate dalla legge n. 984 del 1977, vige un sistema di interventi che riveste aspetti distintivi di originale connotazione, e rientra in un *unicum* normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che su di esso possano automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono ai territori montani. In base a queste considerazioni la giurisprudenza ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini contributivi, fra zone montane e zone agricole svantaggiate, sancita dall'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, non si spinge fino al punto di rendere applicabile alle aree disagiate gli effetti della citata sentenza n. 370 del 1985. Ne deriverebbe, ad avviso del Tribunale di Firenze, un diverso trattamento tra zone montane e zone svantaggiate, giacché solo per le prime le aziende agricole ivi ubicate (anche ad altitudine inferiore ai 700 metri) sono esentate dai contributi agricoli unificati, mentre le altre zone svantaggiate restano destinatarie di un autonomo regime normativo in materia di contributi previdenziali.

Il giudice *a quo* ritiene che l'art. 13, ultimo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, così interpretato, contrasti con l'art. 11 della Costituzione. In proposito rileva che la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 268 del 28 aprile 1975, avrebbe introdotto una piena equiparazione fra le zone di montagna e quelle svantaggiate, predisponendo una comune normativa di favore. In particolare la direttiva, al fine di preservare le attività agricole necessarie per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate (art. 1), definite secondo speciali procedure (art. 2) per consentire un regime particolare di aiuto (art. 4), ha distinto le zone agricole svantaggiate, le zone di montagna e le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art. 3). La direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975 è stata attuata con la legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle zone svantaggiate, secondo i criteri determinati dalla direttiva comunitaria, fa riferimento il Piano agricolo nazionale, adottato con deliberazione del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (C.I.P.A.A.) (*Gazzetta Ufficiale* n. 288, supplemento straordinario, del 20 ottobre 1980), assunta in esecuzione dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977. Riservare alle zone svantaggiate, formate da zone montane e collinari, un trattamento contributivo differenziato significa, secondo il giudice rimettente, introdurre una distinzione che non ha ragione d'essere. Ne deriverebbe una discriminazione, se si tiene conto che le scelte comunitarie e quelle nazionali miravano ad assicurare forme di sostegno in termini unitari e complessivi alle aree difficili, rimarcando gli svantaggi naturali ed i conseguenti elevati costi di produzione esistenti nelle zone disagiate.

Il Tribunale di Firenze ritiene inoltre che la disposizione impugnata sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto opera una diversità di trattamento per le imprese ubicate oltre i 700 metri rispetto a quelle ubicate ad un'altitudine inferiore. L'unico criterio che discrimina il trattamento sarebbe quello altimetrico, già ritenuto insufficiente dalla sentenza n. 370 del 1985.

Affermare che le zone svantaggiate sono costituite da terre poco produttive, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi, e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo (direttiva comunitaria n. 268 del 1975), ovvero, come assume il Piano agricolo nazionale approvato in esecuzione della legge n. 984 del 1977, che le zone disagiate (ad esempio larghe fasce collinari dell'area appenninica e delle isole) sono caratterizzate da una

notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi del lavoro, ovvero dalla necessità di incisive politiche di intervento per evitarne la deruralizzazione, sarebbe contraddittorio con il negare agli stessi elementi ogni rilevanza allorché un terreno, pur se ubicato in zona svantaggiata, sia situato ad una altitudine inferiore ai 700 metri.

2. — Si è costituito Vittorio Frescobaldi, svolgendo considerazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3. — Si è anche costituito il Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.), concludendo perché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva in particolare l'Avvocatura, quanto al denunciato contrasto con l'art. 11 della Costituzione, che la direttiva comunitaria n. 268 del 1975, recepita nel nostro ordinamento, a prescindere da ogni considerazione sulla sua validità come termine di riferimento ai fini dell'art. 11 della Costituzione, non impone affatto un regime necessariamente omogeneo per tutte le zone di scarsa produttività, ma anzi esplicitamente ammette una differenziazione e graduazione delle provvidenze.

Quanto, poi, al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la questione è stata già decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989, la quale ha affermato che esiste una netta differenziazione tra i terreni genericamente montani e le zone collinari e montane, le quali, se pur svantaggiate, sono suscettibili, attraverso interventi programmati, di assicurare elevate produzioni (come espressamente si prevede nell'art. 15 della legge n. 984 del 1977). Inoltre per le zone svantaggiate la discriminazione non è puramente altimetrica, perché opera all'interno di piani di zonizzazione nei quali sono comprese aree soltanto collinari, ben differenziate dai territori montani, verso le quali sono indirizzati interventi e provvidenze di cui godono i territori genericamente montani.

5. In prossimità dell'udienza lo S.C.A.U. ha depositato una memoria deducendo, quanto all'inammissibilità, che nel procedimento *a quo* non esistevano i presupposti per l'instaurazione del giudizio di costituzionalità. Il Tribunale di Firenze avrebbe erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza tra la causa instaurata dal Frescobaldi contro lo S.C.A.U. ed altro procedimento, promosso dallo stesso attore nei confronti dello S.C.A.U., pendente dinanzi al giudice del lavoro di Firenze ed avente ad oggetto la restituzione dei contributi agricoli unificati, che si asserisce siano da considerare indebitamente versati per effetto della sentenza n. 370 del 1985 della Corte Costituzionale, da ritenere applicabile anche alle zone agricole svantaggiate.

Lo S.C.A.U. ha anche eccepito la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale perché la cognizione sulla domanda proposta spettava alla competenza esclusiva, funzionale ed incrogiabile del Pretore quale giudice del lavoro.

Nel merito sarebbe inconferente il riferimento all'art. 11 della Costituzione. Infatti, se la direttiva comunitaria contiene disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, direttamente applicabili, il giudice *a quo* avrebbe dovuto non sollevare questione di legittimità costituzionale, ma disapplicare la norma interna contrastante con le disposizioni comunitarie.

Lo S.C.A.U. osserva inoltre che la questione proposta è identica a quella, relativa al medesimo art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, già ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1989, che ha chiarito la diversità dei due sistemi normativi, relativi ai terreni di montagna ed a quelli considerati svantaggiati.

In una ulteriore memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza, lo S.C.A.U. ha ribadito le precedenti conclusioni. In particolare ha osservato che i benefici previsti per i territori montani e quelli disposti per le zone svantaggiate traggono origine da norme diverse e che l'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981 ha previsto la applicazione solo di alcuni benefici ad entrambe le zone. Non tutte le agevolazioni concesse alle zone montane sono estese a quelle disagiate ed alcuni benefici, pur essendo comuni, trovano titolo in diverse classificazioni legislative. Mancherebbe quindi un *corpus* normativo unico e la diversità di disciplina sarebbe giustificata dalla diversità di situazioni, giacché mentre i terreni di montagna non sono suscettibili di miglioramenti, quelli svantaggiati possono invece essere valorizzati in modo da recuperarne la vocazione produttiva.

Lo S.C.A.U. rileva, infine, che la direttiva n. 268 del 1975 ha carattere programmatico, limitandosi ad autorizzare gli Stati membri ad istituire un regime particolare di aiuti e lasciandoli liberi di stabilire le agevolazioni secondo i principi del diritto nazionale e le esigenze socio-economiche del paese. Non sussisterebbe pertanto il contrasto con la legislazione nazionale dedotto dall'ordinanza di rimessione.

6. Anche Vittorio Frescobaldi ha depositato, in prossimità dell'udienza, una memoria per illustrare le ragioni a sostegno dell'accoglimento della questione. In particolare sostiene che la direttiva comunitaria n. 268 del 1975 non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per la sua attuazione, è sufficientemente precisa, poteva già esercitare immediatamente i suoi effetti nel nostro sistema positivo. Essa, comunque, è stata recepita con la legge n. 352 del 1976, la quale ha accentuato la tendenza ad estendere il trattamento di favore previsto per le zone montane anche alle zone svantaggiate. Ciò significa che i due tipi di zona non sono, sul piano naturale, confondibili o equipollenti, ma che il legislatore comunitario e quello nazionale hanno inteso assicurare per essi un trattamento normativo omogeneo, essendo comuni sia i bisogni socio-economici sia i problemi da affrontare. La previsione per le zone svantaggiate, formate da zone montane e da zone collinari, di un trattamento contributivo differenziato, significherebbe introdurre distinzioni che non hanno ragione d'essere.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella parte in cui non prevede che i terreni agricoli compresi nelle zone considerate svantaggiate siano sottoposti alla stessa disciplina prevista per i terreni montani, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati. La questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 11 e 3 della Costituzione, per la ritenuta irragionevolezza di una disciplina diversificata, sul piano dei contributi previdenziali, tra territori montani e zone svantaggiate, in asserito contrasto con le prescrizioni della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 75/268 del 28 aprile 1975 (sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), attuata con la legge 10 maggio 1976, n. 352.

2. -- Le eccezioni di inammissibilità, per irrilevanza della questione e per incompetenza funzionale e territoriale del giudice che l'ha sollevata, non hanno fondamento.

La puntuale determinazione del contenuto della domanda giudiziale ed il rapporto tra cause pendenti dinanzi a giudici ordinari diversi, oggetto di preliminare valutazione da parte del giudice *a quo*, sono sottratti al riesame del giudice di legittimità costituzionale delle leggi. Come pure non è consentito in questa sede il sindacato sulla competenza del giudice rimettente a decidere la controversia di merito.

Le eccezioni formulate in proposito dal Servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) non possono quindi essere accolte.

3. -- Nel merito analoga questione è stata già esaminata e ritenuta non fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 254 del 1989). Se difatti l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni compresi in territori montani non può essere ragionevolmente collegata alla mera ed esclusiva circostanza consistente nell'essere tali terreni situati ad altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare, ma deve trovare applicazione anche ai terreni di identica configurazione siti ad altitudine inferiore (sentenza n. 370 del 1985), tuttavia la corresponsione e l'ammontare dei contributi possono essere variamente regolati nel contesto di agevolazioni distinte, che tengano conto delle diverse cause e delle caratteristiche specifiche di depressione. La Corte ha già ritenuto in proposito che il «sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrando in un *unicum* normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni montani» (sentenze n. 254 del 1989).

4. -- La questione è stata nuovamente sollevata dal Tribunale di Firenze, che ha prospettato un contrasto con l'art. 11 della Costituzione, richiamando la normativa comunitaria e segnatamente la direttiva n. 75/268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

La direttiva, per conseguire le finalità della politica agricola comune, tenendo conto delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole e della necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti [art. 39, secondo comma, lettere *a*) e *b*) del Trattato], ha consentito un regime particolare di aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, disciplinando le procedure per la loro definizione (art. 2), i relativi contenuti e misure (art. 4), le caratteristiche delle zone agricole svantaggiate (art. 3). In questa categoria generale sono comprese zone diverse, alle quali gli Stati membri possono applicare in tutto o in parte le misure di aiuti previste dall'art. 4 della direttiva: le zone di montagna, nelle quali l'attività agricola è necessaria per garantire la conservazione dell'ambiente naturale; le zone minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale; le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici. Non si è dunque in presenza di una categoria necessariamente unitaria, anche se è omogenea la finalità che consente e rende legittima, alla stregua della disciplina comunitaria, la concessione di aiuti, il cui contenuto può peraltro variare a seconda delle caratteristiche connesse alla tipologia propria di ciascuna zona.

La disciplina comunitaria ha finalità specifiche, proprie garanzie procedurali, tipiche previsioni di aiuto all'agricoltura in zone, le cui caratteristiche essa stessa definisce e che non sono necessariamente coincidenti con i territori montani previsti dalla legge statale, i quali sono suscettibili di diversa ed autonoma definizione ai fini della esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati.

In presenza di fattispecie non omogenee ed indipendentemente dal rilievo che la direttiva comunitaria può assumere, il richiamo ad essa proposto dal giudice rimettente non consente comunque di farne discendere una assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (allo specifico fine contributivo previdenziale) alle zone svantaggiate previste dalle direttive comunitarie, in modo da costruire interpretativamente, ben al di là del dato legislativo, una categoria unitaria resistita dalle diverse ed autonome qualificazioni normative.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze non è pertanto fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), come modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 7 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0881

N. 355

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione e tra Stato e provincia Autonoma.

Previdenza e assistenza - Province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia - Volontariato - Fondi speciali presso le regioni - Inammissibilità del ricorso avverso il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 - Disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali - Adozione - Spettanza allo Stato - Individuazione dell'organo legittimato a partecipare al comitato di gestione del fondo speciale nonché dell'organo competente alla nomina dei rappresentanti in seno al comitato - Delega alle province autonome con d.m. della disciplina in alcune materie - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto impugnato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi della Regione Lombardia e delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati l'8 e l'11 febbraio 1992, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 14, 17 e 21 febbraio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro in data 21 novembre 1991 dal titolo «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni», ed iscritti rispettivamente ai nn. 4, 5 e 6 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro degli affari sociali, intitolato «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni», chiedendo, previa declaratoria della propria competenza in materia, l'annullamento dello stesso.

La Provincia, dopo aver ricordato l'impugnazione a suo tempo proposta nei confronti della legge 11 agosto 1991 e, in particolare, nei confronti dell'art. 15 della stessa e sul presupposto che i fondi speciali disciplinati dal decreto impugnato concernono attività di competenza provinciale, deduce la violazione delle attribuzioni ad essa garantite dagli artt. 8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonché la violazione della propria autonomia finanziaria (titolo VI dello Statuto e legge 30 novembre 1989, n. 386).

La ricorrente rileva, infatti, come lo stesso Ministro del tesoro sia consapevole della inerenza della materia disciplinata dal decreto impugnato alle competenze regionali (o provinciali), dal momento che ha previsto la necessaria partecipazione del Presidente della giunta provinciale nel comitato di gestione del fondo speciale, attribuendo altresì il compito di nominare altri membri del comitato al Presidente del Consiglio provinciale; il che, peraltro, darebbe luogo ad una specifica causa di illegittimità, non potendosi con atto amministrativo attribuire poteri e funzioni ad organi regionali o provinciali. Né la invasività del decreto impugnato potrebbe ritenersi esclusa in forza dell'art. 6 dello stesso, il quale dispone che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto». La Provincia ricorrente deduce, infatti, che tale disposizione sarebbe a sua volta illegittima, sia perché le impone di disciplinare la materia con un determinato contenuto, sia e soprattutto perché impone di rispettare, non solo i principi della legge n. 266 del 1991 (principi peraltro non idonei a limitare le competenze provinciali), ma anche i criteri posti dallo stesso decreto. Quest'ultimo, del resto, intervenendo in materie di competenza provinciale sarebbe per ciò solo illegittimo (v. sent. n. 204 del 1991).

1.1. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sottolineando come le norme contenute nel decreto impugnato siano rivolte direttamente agli istituti di credito ed esulino quindi dalle competenze provinciali, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con particolare riferimento all'impugnazione concernente l'art. 6, l'Avvocatura dello Stato rileva che lo stesso «mira a soddisfare le rispettive realtà locali in merito a quanto disposto negli articoli da 2 a 5», senza che ciò comporti la disciplina di attività di competenza provinciale, né che le province debbano seguire i principi e i criteri ivi stabiliti. Il decreto impugnato, infatti, «ha disciplinato una attività statale finanziata attraverso gli istituti di credito e destinata alla creazione di centri di servizio gestiti dalle organizzazioni di volontariato; in tutto questo la Provincia, che non ha alcuna competenza riservata, può partecipare in maniera più che marginale nel rispetto della normativa statale».

2. — Con ricorso notificato al Ministro del tesoro, al Ministro degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato, anche la Regione Lombardia ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

La ricorrente, muovendo dalla premessa che la previsione legislativa della costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio (art. 15, primo comma, legge n. 266 del 1991) non può non presupporre la gestione regionale dei fondi, rileva, innanzitutto, che la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, disciplina, al contrario, la composizione del comitato di gestione del fondo comprimendo fino ad annullarla la potestà organizzativa regionale. La Regione Lombardia deduce, poi, che l'art. 1, primo comma, il quale prevede la sottrazione al fondo speciale del 50 per cento delle somme da erogarsi da parte degli enti creditizi, e la destinazione di queste ad altri fondi speciali scelti dai soggetti erogatori, sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali, così come lesivi delle medesime attribuzioni sarebbero gli artt. 2, quarto comma, 3, e 5, secondo comma, i quali demandano al comitato di gestione, oltre all'istituzione, anche la predisposizione dell'elenco regionale, il controllo, il funzionamento dei centri e la ripartizione dei fondi speciali.

Da ultimo, la Regione Lombardia contesta la legittimità dell'art. 4, il quale, nell'affidare ai centri di servizio il compito di erogare le proprie prestazioni sotto forma di servizi, attribuirebbe agli stessi centri compiti che sicuramente (lett. a, b e c) rientrano nell'ambito delle competenze regionali.

2.1. — Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire argomentazioni già svolte nel precedente giudizio, sottolinea come sia del tutto ragionevole che agli istituti di credito erogatori sia attribuita, nella misura del 50 per cento, la facoltà di scegliere i destinatari dei propri interventi. Dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, deriverebbe anche, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la competenza del Ministro del tesoro a disciplinare il fondo speciale, non ravvisandosi sul punto alcuna attribuzione regionale (semmai, secondo la legge, sarebbero gli enti locali i soggetti maggiormente interessati alla istituzione dei centri).

3. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1991, chiedendone, previa declaratoria della non spettanza allo Stato del potere esercitato con il decreto impugnato, l'annullamento.

La Provincia autonoma di Trento contesta, innanzitutto, la legittimità dell'art. 6 del decreto impugnato, in quanto, da un lato, la legge n. 266 del 1991 non sarebbe idonea a limitare la competenza legislativa di tipo primario statutariamente attribuita nelle materie interessate dalla legge stessa, e, dall'altro, deve sicuramente escludersi, in ossequio al principio di legalità sostanziale, che la potestà legislativa provinciale possa essere subordinata ai criteri risultanti dalle norme poste da un decreto ministeriale (il quale certamente non può essere qualificato atto di indirizzo e coordinamento).

La ricorrente contesta, poi, le singole disposizioni contenute nel decreto, osservando, quanto all'art. 1, che la erogazione dei fondi da parte degli enti creditizi, ancorché avvenga in ambito provinciale e per finalità rientranti nelle competenze provinciali, illegittimamente è sottratta, non solo ad ogni forma di disciplina provinciale, ma anche al necessario coordinamento con la normativa finanziaria provinciale.

La ricorrente deduce, quindi, che l'art. 2 del decreto impugnato contiene un meccanismo attuativo non previsto dalla legge n. 266 del 1991, ed anzi in contrasto con essa. Mentre, infatti, la legge prevede che il fondo speciale sia provinciale, e cioè gestito ed amministrato in base alla normativa provinciale, e sia impiegato per istituire, in base a determinazioni provinciali, i centri di servizio, i quali devono a loro volta essere incardinati nella organizzazione provinciale, l'art. 2, al contrario, prevede che ai fondi non affluiscono le somme destinate dagli istituti di credito, dovendo le stesse essere solo contabilizzate nel fondo, rimanendo comunque di pertinenza degli istituti erogatori come «patrimonio separato». In questo modo, pertanto, non vi sarebbe alcun fondo, ma solo un comitato di gestione con il compito, non di amministrare il fondo, ma di istituire centri di servizio e di ripartire le somme, le quali passano direttamente dalle banche ai centri di servizio. La stessa composizione del comitato di gestione, prosegue la ricorrente, sarebbe lesiva delle attribuzioni provinciali, in quanto esclude la possibilità di configurare il fondo come organo provinciale assoggettato alla disciplina provinciale.

La Provincia autonoma di Trento contesta, infine, la legittimità dell'art. 3 del decreto impugnato, dal momento che lo stesso configurerebbe i centri di servizio, non come strutture pubbliche, istituite dalle regioni o dalle province autonome per il tramite degli enti locali, ma come organizzazioni di volontariato o soggetti autonomi di imputazione di rapporti giuridici, istituiti dal comitato di gestione del fondo speciale, alla regolamentazione dei quali la provincia o la regione rimangono del tutto estranee. E ciò nonostante che l'art. 4, nel disciplinare l'attività dei centri di servizio, attribuisca agli stessi compiti sicuramente rientranti nell'ambito delle competenze provinciali.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi chiedendo la reiezione del ricorso, oltre a ribadire le difese già svolte negli altri giudizi, sottolinea come la sorte dell'art. 6 sia strettamente legata a quella della legge n. 266 del 1991, nel senso che, se si ritiene che la legge non viola le competenze provinciali, deve conseguentemente ritenersi che il decreto ministeriale ha legittimamente attuato, anche in ambito provinciale, quanto disposto dall'art. 15. In sostanza, il decreto non impone alla Provincia di disciplinare la materia nel rispetto delle norme in esso contenute, ma è direttamente applicabile anche nella Provincia, salva la possibilità, per quest'ultima, di integrare la normativa in base alle realtà locali.

L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, come le censure della Provincia muovano dalla errata premessa che l'art. 15 della legge n. 266 del 1991 abbia inteso destinare gli utili degli istituti di credito direttamente alla finanza provinciale; al contrario, il legislatore, con l'art. 15, ha inteso istituire fondi autonomi, semplicemente «ospitati» dalla Provincia, destinati a creare centri di servizio autogestiti dalle organizzazioni di volontariato, il tutto nell'ambito di una potestà soltanto statale.

Il decreto impugnato, anzi, sarebbe stato illegittimo se avesse concepito i fondi speciali e i centri di servizio come strutture pubbliche gestite dalla Provincia.

4. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente, oltre a ribadire argomentazioni già svolte, prende atto che questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 1991 ed in particolare quella concernente l'art. 15, quarto comma, ma precisa di ritenere l'affermazione contenuta nella citata pronuncia, secondo la quale l'art. 15 della legge n. 266 del 1991 atterrebbe alla materia dell'ordinamento degli istituti di credito (materia di spettanza statale), non convincente né condivisibile. La previsione della costituzione di fondi speciali «presso le regioni», infatti, sembrerebbe riferirsi più alla disciplina delle organizzazioni di volontariato e dei centri di servizio, che non a quella degli istituti di credito. Del resto, che il riferimento alle regioni non valga soltanto ad individuare l'ambito territoriale in relazione al quale i fondi speciali vanno costituiti e resi operanti, sarebbe dimostrato, ad avviso della ricorrente, dalla disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 266 del 1991, la quale demanda alle regioni il compito di attuare i principi della legge, facendo espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Considerato in diritto

1. — Con distinti ricorsi la Regione Lombardia e le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro degli affari sociali, dal titolo «Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni». Ad avviso delle ricorrenti, il decreto impugnato in numerose sue disposizioni contiene prescrizioni lesive di varie attribuzioni provinciali o regionali, e segnatamente di quelle garantite alle Province autonome di Bolzano e di Trento dall'art. 8, nn. 1 (ordinamento degli uffici provinciali), 4 (usi e costumi locali e istituzioni culturali), 25 (assistenza e beneficenza pubblica), 29 (addestramento e formazione professionale), dall'art. 9, n. 10 (igiene e sanità), dall'art. 16 (potestà amministrative) e dal titolo VI (finanza provinciale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonché di quelle garantite alla Regione Lombardia dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Su tale base, le stesse ricorrenti chiedono l'annullamento di varie disposizioni del predetto decreto, previa declaratoria della propria competenza in materia.

Poiché i ricorsi investono disposizioni identiche o connesse contenute in un medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il ricorso proposto dalla Regione Lombardia deve essere dichiarato inammissibile. Esso, infatti, risulta notificato al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato. Questa Corte ha già affermato che l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è il Presidente del Consiglio dei ministri (v. sent. n. 215 del 1988 e ordd. nn. 652 e 653 del 1988) e che l'atto introduttivo del giudizio deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri personalmente, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione presso la sola Avvocatura generale dello Stato (v. sentt. nn. 13 del 1960 e 548 del 1989).

Per tali ragioni, il ricorso della Regione Lombardia deve essere dichiarato inammissibile.

3. — Vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 del decreto impugnato, il quale stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto». Secondo le ricorrenti, l'articolo appena riferito lederebbe le attribuzioni di tipo esclusivo ricordate al punto I della motivazione, sia perché vincolerebbe le Province a esercitare poteri in materie di loro competenza esclusiva sulla base di principi stabiliti nella legge e, persino, nello stesso decreto ministeriale impugnato, sia perché stabilirebbe i suddetti vincoli senza che il relativo potere statale abbia un adeguato fondamento in previe disposizioni di legge. Sebbene non possa accettare le motivazioni delle ricorrenti nella loro integrale formulazione, questa Corte non può esimersi dal riconoscere nell'articolo impugnato una violazione del principio di legalità sostanziale comportante un'ingiustificata interferenza e una menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti.

Con la sentenza n. 75 del 1992, questa Corte ha affermato, in via generale, che «il volontariato costituisce, non già una materia, ma un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui». Con specifico riferimento all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), le cui modalità di attuazione sono state predisposte

con il decreto impugnato, la stessa Corte, con la medesima decisione, ha escluso che quell'articolo riguardasse materie di competenza regionale o provinciale. Più precisamente, essa ha affermato che, «poiché loro oggetto è l'accantonamento di quote degli utili realizzati da istituti di credito e da casse di risparmio affinché queste siano destinate in direzione della promozione e dello sviluppo del volontariato, le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 15 riguardano la materia, di spettanza statale, concernente l'ordinamento degli istituti di credito». Con tali previsioni, è precisato nella stessa sentenza, «il legislatore ha voluto prefigurare una soluzione organizzativa che, tendendo a salvaguardare per quanto possibile l'autonomia delle attività di volontariato e, quindi, a porle al riparo anche da condizionamenti derivanti dalla gestione pubblica dei servizi di sostegno a favore delle stesse attività, individua nella costituzione dei fondi speciali presso le regioni o le province autonome, non già una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma più semplicemente, la collocazione e la operatività spaziale dei fondi stessi: (...) di fondi destinati a finanziare centri di servizio a sostegno delle organizzazioni di volontariato» e gestiti direttamente da queste stesse.

Considerato entro l'anzidetto contesto legislativo, definito sulla base di una interpretazione non contrastante con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome), l'art. 6 del decreto impugnato si rivela lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti, per il fatto che, con un semplice atto amministrativo privo di qualsiasi base legislativa demanda alle Province stesse, la disciplina di determinati oggetti (segnatamente: l'istituzione e la gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dei centri di servizio), producendo così un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze costituzionalmente imputate all'autonomia delle ricorrenti.

4. — Va, invece, respinta la censura che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto nei confronti dell'art. 2 del decreto impugnato, nella parte in cui, nell'istituire presso ogni regione (o provincia autonoma) un fondo speciale nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto, dispone che «tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse».

Premesso che, come si è già precisato, in ipotesi non si verte in materia di competenza regionale o provinciale, occorre sottolineare che il trasferimento delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio sopra indicati è di natura meramente contabile, di modo che, fino a che non verranno utilizzate per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, tali somme restano nella disponibilità dei soggetti che sono tenuti a erogarle. Nel sistema stabilito dal legislatore, come ha già riconosciuto questa Corte (v. sent. n. 75 del 1992), non c'è spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. E a questo sistema si è coerentemente attenuto anche il decreto impugnato con la disposizione oggetto della presente censura.

5. — Indubbiamente invasiva delle competenze costituzionalmente assegnate alle Province autonome è la disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, nella parte in cui, nel definire la composizione del comitato di gestione dei fondi speciali, designa direttamente gli organi regionali o provinciali che vi partecipano o che sono tenuti a nominare ulteriori rappresentanti.

Pur se i comitati di gestione dei fondi speciali non possono fondatamente esser considerati organi regionali (o provinciali) per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 1992 e riprese nei punti precedenti della presente motivazione, nondimeno tanto il diretto inserimento del Presidente della Giunta regionale (o provinciale) nel comitato di gestione, quanto l'attribuzione al Consiglio regionale (o provinciale) del potere di nomina dei quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale), denotano un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali o di organizzazione interna. Infatti, analogamente a quanto affermato da questa Corte in altre occasioni (v. sent. n. 407 del 1989), va ribadito che lo Stato, nello stabilire la composizione di organi sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non può esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovrà lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio della propria potestà in tema di organizzazione interna, a designare le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza.

6. — Non possono invece essere accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano nei confronti dell'art. 3.

Nel dolersi che l'articolo impugnato esclude praticamente le province autonome dalla disciplina della costituzione e del funzionamento dei centri di servizio, le ricorrenti mostrano di muovere dall'erronea premessa che la materia regolata dall'art. 3 rientri nelle proprie competenze. In realtà, l'art. 15 della legge n. 266 del 1991, di cui l'articolo impugnato rappresenta un coerente svolgimento, prevede, come è già stato ricordato, un modello organizzativo in base

al quale, utilizzando le somme allo scopo erogate dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio, le organizzazioni di volontariato costituiscono i centri di servizio e ne gestiscono l'attività. Da questo circuito, chiaramente diretto a tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da qualsivoglia autorità o soggetto pubblico, sono escluse, in base a una valutazione non incostituzionale operata dalla legge e riflessa nell'articolo impugnato, le province autonome.

7. — Per motivi identici a quelli appena esposti non possono essere accolte neppure le censure che la Provincia autonoma di Trento ha proposto nei confronti dell'art. 1, primo comma, né quella che la Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato in relazione all'art. 5. In ambedue le ipotesi, infatti, vengono regolate attività interne al circuito relativo alla erogazione delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali ovvero a quello concernente le attività di controllo dei comitati di gestione nei confronti dei centri di servizio, circuiti dai quali sono escluse, in base alla legge-quadro sul volontariato, le regioni e le province autonome.

Vanno rigettate anche le censure proposte da entrambe le Province autonome nei confronti dell'art. 4. Pur in tal caso, infatti, non si può parlare di invasione delle competenze provinciali, ovvero di ingiustificata compressione delle stesse, per i motivi già fatti valere da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992 in relazione alle censure allora mosse all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

Nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti dalle associazioni di volontariato utilizzando i fondi allo scopo erogati dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio indicati nell'art. 15 della legge-quadro sul volontariato, l'art. 4, analogamente a quanto compiuto dall'art. 12 della legge appena ricordata, non interviene a ripartire materie fra gli ambiti di competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo Stato, ma determina, invece, le finalità generali in vista del raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio (crescita della cultura del volontariato, promozione di nuove iniziative e rafforzamento di quelle già intraprese, erogazione di consulenza e di assistenza qualificata nonché di sostegno a specifiche attività, assunzione di iniziative di formazione e di qualificazione nei confronti degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, attività di informazione e di documentazione). Il perseguimento di tali finalità sarà soggetto alla disciplina statale ovvero a quella regionale (o provinciale) a seconda che le attività di volontariato poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome). Da ciò deriva che l'impugnato art. 4 non può arrecare alcun pregiudizio all'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

- *dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 («Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»);*

dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome di cui agli artt. 1, 2, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta, per le parti citate, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, annulla in parte qua l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991;

dichiara che non spetta allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del decreto da ultimo citato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 356

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pubblica amministrazione - Finanza locale - Regione Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano - Regione Sicilia, Valle D'Aosta, Toscana, Sardegna e Lombardia - Riduzioni alle assegnazioni di parte corrente del fondo Sanitario nazionale ed altre questioni - Richiamo alla sentenza di non fondatezza n. 381/1990 della Corte - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli artt. da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lett. f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione della regione Valle d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto ed ai d.P.R. nn. 474/1975 e 197/1990 dalla provincia autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto della regione Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto della regione Sicilia; 3, 32 e 116 della Costituzione dalle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468/1978 dalle dette province autonome e dalle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386/1989 dalle dette province autonome; 3 della Costituzione e 38, terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lett. f), 12, terzo comma, dello statuto dalla regione Valle d'Aosta; 3, 116 e 119 della Costituzione, dalla regione Sicilia; art. 4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione dalla regione Toscana; art. 4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 130 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla regione Lombardia; art. 9; questione sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), e 6 dello statuto dalla regione Sardegna; art. 19; questione sollevata in riferimento agli artt. 16 e 80 dello statuto, nonché 1 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 473/1975, dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, 81 e 119 della Costituzione e titolo VI dello statuto regionale dalla provincia di Trento; 3, 97, 117 e 119 della Costituzione dalle regioni Toscana e Lombardia; art. 22; questione sollevata in riferimento agli artt. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9 e 16 dello statuto dalla provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), 4, 5 e 6 dello statuto dalla regione Sardegna; art. 23; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione dalla regione Toscana; art. 24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Bolzano, delle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta, Toscana e Sardegna, della Provincia di Trento e della Regione Lombardia, notificati rispettivamente il 29 ed il 30 gennaio 1992, depositati in cancelleria il 3, 4, 5, 6 e 8 febbraio 1992 ed iscritti ai nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano, Salvatore Pensabene Lioni e Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia, Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Alberto Predieri per la Regione Toscana, Valerio Onida per la Provincia di Trento e la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Cenni del fatto

1.1. — La Regione Friuli Venezia Giulia (ric. n. 10 del 1992) ha impugnato gli artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24, primo e terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), assumendo la violazione di alcune norme del proprio statuto di autonomia.

1.2. — Dopo aver ricordato che l'art. 19 della l. 28 dicembre 1989 n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) aveva apportato riduzioni alle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome, e che questa Corte con la sentenza n. 381 del 1990 aveva respinto l'impugnazione proposta da diverse regioni avverso quella disposizione, sul presupposto che essa contenesse una misura soltanto «provvisoria» in vista di definitivi aggiustamenti, la Regione ricorrente censura l'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991 che, nell'aumentare la riduzione delle assegnazioni alle medesime destinatarie, oltre a disattendere e vanificare la citata sentenza costituzionale, si porrebbe in contrasto con gli artt. da 4 a 8 e con il titolo IV dello statuto (Legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), che delimitano la potestà legislativa regionale, in quanto l'ulteriore riduzione a danno della ricorrente comprometterebbe il rapporto di corrispondenza che deve sussistere tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte.

1.3. — Lesivi delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti (art. 4, n. 1, Statuto) sarebbero poi, ad avviso della ricorrente:

a) l'art. 22, che istituisce un albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, imponendo oneri e adempimenti specifici tali da non lasciare spazio al legislatore regionale e riproducendo una norma statale (art. 19, legge n. 241 del 1990), dettata essa pure al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, ma lasciando sempre spazio alla potestà regionale di autoorganizzazione;

b) l'art. 24, primo comma, — nell'ipotesi che esso sia applicabile anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia — il quale istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica l'anagrafe nominativa degli incarichi dei pubblici dipendenti, non compresi nei compiti d'ufficio, e dei relativi compensi, violando l'autonomia regionale di organizzazione dei propri servizi;

c) l'art. 24, terzo comma, — sempre se riferibile alla Regione Friuli-Venezia Giulia — il quale affida al Ministro per la funzione pubblica di predisporre un piano pluriennale per la riduzione della prassi degli incarichi, così interferendo con le attribuzioni regionali.

2.1. — La stessa legge n. 412 del 1991 è impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 11 del 1992) negli artt. 4, undicesimo comma, 9, 19 e 22, per violazione di numerosi parametri costituzionali e statutari.

2.2. — Premette la ricorrente che le regioni e le province autonome hanno il diritto di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio delle proprie funzioni, diritto che per la Provincia di Bolzano si fonda, oltrechè sull'art. 119 della Costituzione, sul titolo VI dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come modificato e integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Richiamata ancora la sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, la Provincia ricorrente censura l'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991 che, operando ulteriori riduzioni alle assegnazioni della parte corrente del fondo sanitario nazionale (dal 20 al 28 per cento), porrebbe a carico della Provincia nuovi oneri non correlati a nessun potere di compressione della spesa sanitaria, subordinata a determinazioni assunte nella sede centrale ovvero a leggi di mercato; ciò determinerebbe la violazione degli artt. 8, 9 n. 10, 16, primo comma, 104, e del titolo VI dello Statuto, che tutelano le competenze nelle materie attribuite alle province e l'autonomia finanziaria provinciale, ed il contrasto con le relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197).

La stessa norma impugnata contrasterebbe poi con il principio di ragionevolezza (artt. 3 e 116 della Costituzione) nonché con il principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) — di cui sarebbe espressione l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa a leggi che comportano oneri sotto forma di minori entrate — principi, questi, che renderebbero altresì illegittima la previsione, contenuta nella stessa norma censurata, della possibilità per la Provincia di ricorrere a mutui a copertura delle maggiori spese.

Inoltre, ad avviso della Provincia ricorrente, l'art. 4, undicesimo comma, cit. si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 secondo cui, ad integrazione delle norme statutarie (titolo VI), le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti «per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

2.3. — La Provincia di Bolzano impugna ancora l'art. 9 della legge, il quale vieta agli enti pubblici di ricorrere, a partire dal 1° luglio 1992, al lavoro straordinario, qualora presso di essi non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata delle prestazioni di lavoro.

Questa norma impone a regioni e province autonome di adeguare, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al detto divieto, il quale tuttavia non esprimerebbe, secondo la ricorrente, un principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato e perciò non potrebbe vincolare la normazione delle regioni differenziate e delle province autonome. La norma impugnata, pertanto, violerebbe gli artt. 8, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto e le relative norme di attuazione.

La ricorrente in proposito fa presente di aver già provveduto con decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991 n. 18, dettato in materia di orario del personale degli uffici provinciali.

2.4. — Oggetto di impugnazione da parte della stessa Provincia di Bolzano è anche l'art. 19 della legge, a norma del quale «le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni... per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste nel bilancio preventivo del 1991 per ciascun ente».

Questa disposizione, interferendo con la potestà legislativa della Provincia in materia di finanza locale, contrasterebbe con gli artt. 16, primo comma, e 80 dello Statuto, nonché con l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473, recante norme di attuazione dello statuto, sempre in materia di finanza locale.

2.5. — La Provincia di Bolzano ritiene, infine, che l'art. 22 della legge, che istituisce l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e che impone alle regioni l'obbligo di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri copia dei provvedimenti di erogazione dei benefici ed elenco dei destinatari, leda la propria potestà di organizzazione degli uffici.

3. — La Provincia autonoma di Trento impugna (ric. n. 19 del 1992) gli artt. 4, undicesimo comma, e 19 della legge n. 412 citata, per contrasto con gli artt. 3, 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché con il titolo VI dello Statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386, con l'art. 5 di quest'ultima legge e con le norme di attuazione (non indicate).

Nei confronti della prima norma impugnata (art. 4, undicesimo comma) la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle riportate nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, rilevando che l'ulteriore riduzione della quota del fondo sanitario non è giustificata da un eventuale aumento di flussi finanziari assegnati alla Provincia di Trento nel periodo successivo alla prima riduzione dei trasferimenti del fondo sanitario operata con il decreto-legge n. 415 del 1989 cit.

La seconda norma (art. 19) — che pone un «tetto» di spesa per gli enti locali territoriali in relazione all'acquisto di autoveicoli, spese postali e telefoniche, abbonamenti, partecipazione a convegni — è denunciata, nella ipotesi della sua applicazione anche alla ricorrente, come lesiva dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della Provincia medesima.

4. — L'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991 è impugnato anche dalla Regione siciliana (ric. n. 12 del 1992), la quale sostiene che l'ulteriore riduzione dei trasferimenti di risorse del Fondo sanitario nazionale si porrebbe in contrasto:

a) con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, sotto il duplice profilo che la materia in argomento, in quanto attinente al diritto inalienabile alla salute, non può essere incisa da prospettive di puro contenimento della spesa pubblica;

b) con gli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione e 36 dello Statuto speciale, perchè la norma comprimerebbe l'autonomia finanziaria regionale senza indicare i mezzi per far fronte alle minori entrate regionali, considerato che l'entità della spesa sanitaria è determinata da decisioni assunte dallo Stato e non invece dalle regioni che devono accollarsi l'onere delle prestazioni;

c) con gli artt. 3, 116 e 119 della Costituzione e 17, lett. b), 36 e 38 dello Statuto speciale, perchè gli oneri derivanti dalle minori assegnazioni si ripercuoteranno sui cittadini dell'isola, aggravandone il deterioro trattamento rispetto ai cittadini residenti nel territorio delle regioni di diritto comune.

5. — La Regione autonoma Valle d'Aosta (ric. n. 13 del 1992) chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 412 del 1991 e in particolare dell'art. 4, undicesimo comma, cit. per contrasto con gli artt. 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione nonché con gli artt. 3, lett. *f*), 4 e 12, terzo comma, dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La norma impugnata si tradurrebbe, ad avviso della ricorrente, in un ostacolo alla tutela del diritto alla salute, produrrebbe uno squilibrio nella finanza regionale e sarebbe lesiva del principio di eguaglianza nel trattamento riservato alle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario.

Inoltre, poiché la spesa sanitaria attiene ad una funzione che non è propria della Regione ricorrente (diversamente dalle altre regioni), vi sarebbe anche la violazione della norma statutaria (art. 12, terzo comma) che impone allo Stato di assegnare sufficienti finanziamenti onde provvedere a scopi determinati non rientranti nelle funzioni normali della Valle.

6. — La Regione autonoma della Sardegna (ric. n. 15 del 1992) impugna gli artt. 4, undicesimo comma, 9 e 22 della legge n. 412 del 1991 citata, svolgendo considerazioni strettamente analoghe a quelle contenute nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano.

Con riferimento alla prima norma impugnata (art. 4, undicesimo comma) la ricorrente sostiene la propria censura lamentando la violazione degli artt. 3, 4, primo comma, lett. *i*), 5, 6 e del titolo terzo dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), delle relative norme di attuazione (non indicate) e degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.

L'art. 9 della legge, che reca norme in materia di lavoro straordinario, sarebbe lesivo delle competenze esclusive della ricorrente riconosciute dagli artt. 3, lett. *a*), e 6 dello Statuto, tanto più che analoga disciplina è stata già adottata dalla Regione con l'art. 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

L'art. 22, infine, istituendo l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche ed imponendo taluni adempimenti in proposito, sarebbe invasivo delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 3, lett. *a*), Statuto) nonché delle competenze nelle varie materie interessate dalle «erogazioni» (art. 3, 4, 5 e 6 dello Statuto) cui fa riferimento la norma censurata.

7.1. — Anche due regioni a statuto ordinario hanno rivolto censure avverso talune norme della legge n. 412 del 1991.

7.2. — La Regione Toscana (ric. n. 14 del 1992) rileva che l'art. 4, quinto comma, della legge attribuisce alle regioni il potere di ricorrere alla propria capacità impositiva in caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica (fissata dal Governo) correlata ai livelli obbligatori uniformi stabiliti nel primo comma dello stesso art. 4 e non compensata da minori spese in altri settori. Il medesimo quinto comma attribuisce alle regioni, in alternativa, il potere adottare le altre misure di contenimento della spesa previste nell'art. 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria per il 1986), ossia l'assistenza sanitaria indiretta, la maggiorazione delle quote di partecipazione a carico dei cittadini, la temporanea abolizione di alcune prestazioni.

Ad avviso della ricorrente la disposizione sarebbe lesiva della propria autonomia finanziaria, garantita dallo art. 119 della Costituzione, considerando che l'impossibilità di contenere la spesa con gli strumenti di cui al citato art. 29 rende inevitabile il ricorso alla imposizione tributaria, escludendo così ogni possibilità di scelta.

La Regione impugna anche l'art. 19 della legge poiché esso, introducendo un blocco irragionevole a diverse spese degli enti locali, contrasterebbe coi principi di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione) e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe lesivo dell'autonomia regionale garantita dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Censurato è pure l'art. 23 della legge, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze e tavole rotonde, comportanti a carico dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura. Questa disposizione sarebbe in contrasto con l'autonomia organizzativa e finanziaria della regione (artt. 117 e 119 della Costituzione).

7.3. — La Regione Lombardia (ric. n. 20 del 1992) nell'atto introduttivo del giudizio premette che il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico nonché sugli enti di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituti sanitari eroganti assistenza pubblica) era attribuito, prima dell'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, ai comitati regionali di controllo integrati da un esperto in materia sanitaria e da un rappresentante del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 833 del 1978. Il controllo degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico, per quanto atteneva alle deliberazioni sull'assunzione di personale, sulla stipulazione dei contratti di ricerca, sull'istituzione di borse di studio, sul trattamento economico del personale e sulle alienazioni ed acquisti immobiliari nonchè sulle transazioni, era attribuito alle regioni dall'art. 19 del d.P.R. 31 luglio 1980 n. 617. La Regione Lombardia aveva affidato detto controllo al comitato regionale con la legge regionale 8 febbraio 1982 n. 12 (art. 1).

Ciò premesso, la Regione ricorrente osserva che l'art. 4, ottavo comma, della legge impugnata sopprime il controllo del co.re.co nei confronti degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico ed estende il controllo del Ministero della sanità, di cui agli artt. 16-18 del d.P.R. n. 617 del 1980, ad atti concernenti l'attività assistenziale di competenza regionale.

In queste modificazioni del sistema di controllo, a danno del co.re.co, e quindi di un organo regionale, la ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 130 della Costituzione, oltrechè la lesione di proprie attribuzioni in materia finanziaria (artt. 117, 118, 119 della Costituzione).

7.4. — La Regione impugna anche il quindicesimo comma dell'art. 4 della legge, il quale dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, su un'apposita quota di riserva determinata dal CIPE, dietro proposta del Ministro della sanità e previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di definizione della disponibilità per i mutui.

Secondo la Regione ricorrente il finanziamento diretto di questi istituti sottrarrebbe i relativi investimenti alla programmazione regionale in materia di edilizia ospedaliera, ciò che integrerebbe, ancora, una violazione dell'autonomia regionale (artt. 117, 118, 119 della Costituzione).

7.5. — La Regione Lombardia impugna, in via cautelativa, anche l'art. 6, primo comma, della legge, il quale stabilisce che tutte le piante organiche degli «enti pubblici» definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, prima del 31 dicembre 1989, debbano essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ipotesi che questa disposizione si riferisca anche alle regioni, la ricorrente la ritiene lesiva della propria autonomia legislativa e organizzativa (artt. 117 e 118 della Costituzione).

7.6. — La stessa Regione impugna infine l'art. 19 della legge che, limitando le spese degli enti locali, comprimerebbe ancora la sua autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria in quanto le spese in questione attengono all'ordinato funzionamento dell'apparato regionale e la loro determinazione consegue a precisi criteri organizzativi degli uffici regionali.

La ricorrente svolge le medesime considerazioni contenute nel ricorso della Provincia autonoma di Trento, con conseguente richiamo anche all'art. 3 della Costituzione.

8.1. — La Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita in tutti i giudizi, presentando due memorie, l'una riferita alle impugnative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome e l'altra concernente i ricorsi delle due regioni a statuto ordinario.

8.2. — Per quanto attiene al primo gruppo di ricorsi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, anzitutto ed in linea generale, che le misure contenute nella legge n. 412 del 1992, tutte dettate dall'urgenza di contenimento della spesa pubblica, sono caratterizzate, per quanto attiene al settore della sanità (art. 4), dalla provvisorietà, in attesa della approvazione del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e del Piano sanitario per il triennio 1992-1994. Aggiunge quindi che talune delle censure mosse dalle ricorrenti debbono essere valutate anche alla luce del sedicesimo comma dell'art. 4 della legge, il quale, prevedendo la costituzione di una commissione tecnica di verifica degli andamenti di spesa nelle singole regioni, serve ad attenuare, eventualmente, le misure che nel corso del 1992 si rivelino troppo gravose per le singole regioni.

Quanto all'art. 4, undicesimo comma, della legge, la parte resistente nota che la riduzione quantitativa dei trasferimenti di risorse dal Fondo sanitario nazionale rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, insindacabile da questa Corte, e che la detta riduzione per tutte le ricorrenti regioni e province differenziate è compensata dalla partecipazione delle medesime al maggior gettito tributario dello Stato.

La lesione delle attribuzioni regionali sarebbe inoltre esclusa, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, dal fatto che la disposizione impugnata, che anticipa le linee di riorganizzazione del settore sanitario, esprime principi di riforma economico-sociale.

La stessa disposizione, poi, non stabilirebbe nuove o maggiori spese, onde infondato sarebbe anche il riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione; nè potrebbe attribuirsi rango costituzionale, così da indicarlo quale norma-parametro nel presente giudizio, all'art. 27 della legge n. 468 del 1978. Tale carattere non si potrebbe ravvisare neppure, quanto ai ricorsi delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella legge statale n. 386 del 1989.

Quanto all'art. 9 della legge, la Presidenza del Consiglio osserva che esso, attraverso la limitazione del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici, esprime un principio generale già contenuto nella legge quadro del pubblico impiego n. 93 del 1983.

E, sempre ad avviso della resistente, mentre gli artt. 19 e 24 della legge non si applicano alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome, il successivo art. 22, con l'istituzione di un albo dei beneficiari di provvidenze pubbliche, esprimerebbe anch'esso un principio fondamentale dell'ordinamento, attinente alla pubblicità e alla trasparenza dell'azione amministrativa e quindi al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché alla leale cooperazione fra Stato e regioni.

8.3. — Per quanto attiene alle impugnative delle Regioni a statuto ordinario, la Presidenza del Consiglio dei ministri precisa che:

il quinto comma dell'art. 4 della legge non comprime l'autonomia legislativa ed amministrativa delle regioni, le quali non sono obbligate a far ricorso alla loro capacità impositiva poichè possono anche contenere la spesa sanitaria con i mezzi di cui alla legge n. 41 del 1986;

l'ottavo e il quindicesimo comma dell'art. 4 cit. perseguono un più razionale assetto della funzione di controllo, riconducendone l'esercizio ad un'unica sede (centrale), nel presupposto che trattasi di atti che, pur pertinenti all'attività di assistenza, non si esauriscono in essa e che, sotto il profilo finanziario, investono la globale gestione degli istituti di ricovero e cura, i cui scopi prevalenti restano quelli della ricerca scientifica;

l'art. 6, primo comma, concernente la revisione delle piante organiche del personale di Ministeri, enti pubblici ed enti economici, in conseguenza dell'avvio del processo di informatizzazione, non è applicabile alle Regioni, dovendosi pertanto considerare superate le relative censure;

l'art. 19, commisurando il limite di talune spese degli enti locali alle somme indicate nel bilancio dell'esercizio precedente, non è privo di ragionevolezza e presuppone pur sempre valutazioni e stime operate in sede regionale;

l'art. 23 della legge, infine, non può intendersi riferito alle regioni e perciò non dà luogo ad alcuna controversia tra queste e lo Stato.

In prossimità dell'udienza di discussione tutte le ricorrenti hanno depositato memorie, nelle quali sviluppano ulteriormente i proposti profili di censura.

Le ricorrenti in particolare ribadiscono: 1) l'impossibilità di considerare la previsione legislativa in esame come norma di riforma economico sociale della Repubblica; 2) la violazione dell'art. 81 della Costituzione, e dell'art. 27 della legge 468 del 1978, la quale, anche se sfornita di «valenza costituzionale», esplicita ulteriormente il parametro costituzionale suddetto (memorie Regione Sicilia, Province di Trento e di Bolzano, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Sardegna); 3) l'erroneità della tesi secondo cui la partecipazione al gettito tributario consentirebbe «un costante allineamento nel tempo delle entrate regionali», perchè, se ciò fosse vero, non sarebbe necessario prevedere che gli enti di autonomia speciale ricorrano all'accensione di mutui per la copertura dei maggiori oneri previsti nelle norme impugnate; 4) il fine della sicurezza sociale (art. 38 della Costituzione), nel cui ambito rientra la tutela della salute, è un obbligo costituzionale dello Stato il quale è il solo tenuto a reperire i necessari mezzi finanziari, specie in una regione, come la Valle d'Aosta, che non ha competenza primaria in materia di «assistenza sanitaria e ospedaliera»; 5) il fatto che il finanziamento statale per l'assistenza sanitaria sia definito «in rapporto alla popolazione residente» non giustifica alcuna decurtazione, pena l'ingiustificata compressione della autonomia finanziaria delle province autonome (memoria provincia di Trento).

Quanto all'art. 9 (sui limiti del lavoro straordinario) la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna ne contestano la natura di norma di indirizzo o di norma fondamentale di riforma economico sociale, perchè tali caratteri non possono rinvenirsi in una legge di manovra temporanea di finanza pubblica.

Dal canto suo la Regione Toscana insiste sull'illegittimità dell'art. 4, quinto comma, che imporrebbe parametri irragionevoli e contraddittori, lesivi dell'autonomia finanziaria regionale, specie considerando che i «limiti obbligatori uniformi» (previsti nel primo comma) di prestazioni sanitarie, il cui superamento determina il ricorso a misure di risparmio o di autofinanziamento mediante l'imposizione tributaria da parte della regione medesima, non sono ancora stati fissati dallo Stato; il che rende, in concreto, impossibile l'adozione di qualsiasi misura a copertura delle minori entrate.

Eguale irragionevolezza la Regione riscontra poi nell'art. 19, poichè talune delle spese degli enti locali ivi previste, come le spese postali, telefoniche e di trasporto, sarebbe sempre strettamente strumentale alle funzioni regionali.

Infine la Regione Lombardia, nella sua memoria, sostiene l'illegittimità dei commi 8 e 15 dell'art. 4 che sottrarrebbero alle regioni loro competenze (rispettivamente, di controllo nonchè di programmazione e di gestione), per accentrarle di nuovo nello Stato, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che svolgono in maniera prevalente attività di assistenza sanitaria di competenza regionale e solo di riflesso attività di ricerca, riservata alla competenza centrale.

Considerato in diritto

1. - I giudizi, per identità o comunque connessione delle questioni sollevate con i rispettivi ricorsi, possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La legge n. 412 del 1991, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, è stata impugnata, in alcune sue norme, dalle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonchè dalle Regioni a statuto ordinario Toscana e Lombardia.

Tutte le ricorrenti ad autonomia speciale hanno impugnato l'art. 4, undicesimo comma che riduce ulteriormente nei loro confronti le quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale, già ridotte per effetto dell'art. 19 del d.-l. n. 415 del 1989 sulla finanza locale e i rapporti con lo Stato — deducendo la violazione sia dei parametri statutari che attribuiscono alle regioni e alle province autonome competenze nella materia, sia dei principi in tema di autonomia finanziaria regionale e provinciale, sia, ancora, degli artt. 3, 32, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione.

L'ulteriore riduzione dei finanziamenti solo a carico delle ricorrenti (e non anche delle regioni di diritto comune) in un settore, quale quello sanitario, caratterizzato da una spesa rigida in quanto volta alla tutela del diritto alla salute e non compensata da altre assegnazioni di somme, creerebbe un ingiustificato squilibrio nelle finanze regionali e provinciali. Dal momento che le prestazioni sanitarie sono comunque non comprimibili, si sostiene che gli oneri relativi conseguirebbero a scelte riconducibili alla sede centrale o alle leggi di mercato, onde gli enti di autonomia sarebbero costretti a ricorrere a mutui a copertura delle minori entrate.

Inoltre tutte le ricorrenti osservano che questa Corte con la sent. n. 381 del 1990 disattese i ricorsi proposti contro la precedente riduzione della spesa sanitaria (art. 19 del d.-l. n. 415 del 1989) esclusivamente sul presupposto che essa si configurasse come misura urgente e provvisoria, in quanto preparatoria rispetto a futuri aggiustamenti nel rapporto tra i flussi finanziari esistenti tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata, e le funzioni esercitate da questi ultimi.

Il rinnovato intervento «contingente» dello Stato nello specifico settore non troverebbe pertanto alcuna giustificazione proprio alla luce dei principi espressi dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

3. La censura, considerata nei suoi diversi profili, non è fondata.

L'art. 4 della legge n. 412 del 1991 contiene numerose disposizioni finanziarie nella materia della sanità, tutte intese a ridurre la relativa spesa e così ad assicurare, insieme alle altre disposizioni della stessa legge, il successo della manovra di risanamento della finanza pubblica per il triennio 1992-1994. La finalità perseguita, in altre parole, è quella di contenere con urgenza il perdurante, ed anzi notoriamente accresciuto, disavanzo della spesa pubblica, anche per corrispondere alle richieste delle Autorità comunitarie.

La disposizione denunciata risulta poi caratterizzata, oltre che ispirata, dall'urgenza e dalla provvisorietà, essendo stata approvata dal Parlamento — come risulta dalla relazione che ha accompagnato il disegno di legge al Senato (IX legislatura, Atto n. 3004) — in attesa dell'emanazione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN). Inoltre, le misure finanziarie ivi contenute sono dettate in previsione dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà indicare i livelli assistenziali, gli standards organizzativi ed i criteri di riparto del fondo nazionale (art. 4, primo comma), il che esclude che si sia venuta a determinare una condizione di sfavore per le ricorrenti.

È poi il caso di ricordare che il sedicesimo comma di detto art. 4 istituisce nell'ambito della Conferenza permanente Stato-regioni una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, dell'andamento di spesa delle regioni, in attuazione di quanto previsto nello stesso articolo della legge.

Ciò premesso in linea generale, occorre osservare che, secondo quanto ricordano le stesse Regioni e Province ricorrenti, le disposizioni contenute nell'undicesimo comma dell'art. 4 confermano un precedente orientamento legislativo, riducendo ulteriormente, nei confronti delle regioni differenziate e delle due province autonome, le assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale, già ridotte per effetto dell'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Questo specifico precedente normativo ha già superato il vaglio di questa Corte, che con la sentenza n. 381 del 1990 ha dichiarato non fondate le censure — mosse da alcune regioni e dalle province autonome — nella considerazione che esso non aveva stabilito, per le ricorrenti, un nuovo e definitivo rapporto tra entrate e spese. Si rilevava difatti che la norma allora censurata conteneva soltanto misure provvisorie e faceva salvi i futuri aggiustamenti, da apportare a seguito di trattative del Governo con le singole regioni ad autonomia differenziata (o province autonome) e nell'ambito di una riconsiderazione complessiva della materia, basata su più approfondite analisi del rapporto tra i flussi finanziari esistenti fra lo Stato e le regioni (e le province autonome) e le funzioni esercitate da queste ultime. In considerazione di tale carattere di provvisorietà la Corte escluse che la norma impugnata ledesse l'autonomia finanziaria delle regioni, anche perchè essa non alterava il preesistente collegamento automatico di una parte delle entrate spettanti alle ricorrenti con il gettito dei tributi erariali riscossi dalle medesime.

Orbene, data la notoria permanenza della congiuntura economica sfavorevole e delle esigenze di risanamento che appaiono ispirare il contesto normativo nel quale la disposizione ora impugnata si colloca, le considerazioni già formulate dalla Corte conservano validità anche relativamente alle censure di incostituzionalità proposte nei confronti dell'ultima disposizione, le cui misure appaiono anch'esse caratterizzate dall'urgenza e provvisorietà — in attesa della definitiva legge di riordino della materia — e quindi compatibili con le autonomie regionali ancorchè recanti ulteriori compressioni di queste (sent. n. 505 del 1989) mediante la reiterazione di precedenti misure (sent. n. 307 del 1983) analoghe ed incidenti sulla stessa materia.

Né può condividersi la tesi delle ricorrenti, che, sostenendo il carattere rigido delle risorse finanziarie da destinare alla spesa sanitaria, reputano dettā misura fonte di ingiustificato squilibrio nella finanza regionale e provinciale, in quanto tale da alterare il necessario rapporto di corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte.

Osserva al riguardo la Corte che la disposizione impugnata si inquadra in una manovra complessiva caratterizzata da una riduzione della spesa in tutti i settori, a fronte della obbiettiva diminuzione delle disponibilità finanziarie del Paese e nella prospettiva del risanamento del bilancio nazionale, anche in ragione dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario. Essa destina perciò alla spesa sanitaria le risorse possibili nel quadro di una redistribuzione delle entrate rispetto ai vari bisogni da soddisfare. La tesi delle ricorrenti, secondo cui i mezzi finanziari per far fronte alle spese sanitarie avrebbero carattere rigido e quindi sarebbero insuscettibili di riduzione, muove da una logica rovesciata rispetto a quella propria delle regole economiche perchè, in presenza di una inevitabile limitatezza delle risorse, non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne sia la gravità e l'urgenza. È viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame, come risulterà meglio in prosieguo.

4. — Parimenti non fondato è il motivo di ricorso dedotto dalle Regioni Sicilia, Val d'Aosta e Sardegna, secondo le quali il più volte citato undicesimo comma, riservando alle ricorrenti un trattamento deteriore nei confronti delle regioni a statuto ordinario e considerando il diritto alla salute sacrificabile per fini di puro contenimento della spesa pubblica, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 32 e 116 della Costituzione.

Anzitutto occorre tener presente che per le regioni ad autonomia differenziata è previsto un sistema di finanziamento diverso da quello vigente per le regioni a statuto ordinario, il quale risulta in concreto più favorevole perchè le prime, pur non utilizzando attualmente una propria leva fiscale, partecipano del gettito dei tributi erariali e di ulteriori assegnazioni, libere o a destinazione vincolata, complessivamente in misura superiore rispetto alle regioni ordinarie. Situazione questa che è già stata posta in evidenza nella richiamata sentenza n. 381 del 1990 e che risulta, tra l'altro, dalle leggi 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Val d'Aosta) e 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) nonché dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

Tale crescente andamento della partecipazione delle regioni differenziate e delle province autonome al gettito tributario per gli anni 1989 e successivi risulta anche dai dati forniti a questa Corte dal Ministero del tesoro e portati a conoscenza delle ricorrenti.

A ciò si aggiunga che, come questa Corte ha più volte ripetuto (sentt. nn. 381 del 1990, 245 del 1984, 307 del 1983), dall'autonomia finanziaria regionale non derivano vincoli di carattere specifico che impongano al legislatore statale di assegnare alle regioni determinati tributi o quote di tributi erariali.

Il trasferimento alle regioni ed alle province autonome dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle loro finalità non è difatti definito da norme di livello costituzionale in termini quantitativi per il fondo sanitario e, quindi, deve costantemente adeguarsi nel tempo alle concrete esigenze di espletamento delle funzioni regionali, entro i limiti di compatibilità con i vincoli generali nascenti dalle altre complessive esigenze della finanza pubblica.

Ciò rientra nella linea di una razionale politica economica, dovendo le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale (sent. n. 64 del 1987), essere adeguate alle mutevoli contingenze, il che giustifica aumenti o riduzioni delle risorse destinate alle funzioni regionali, con il solo limite di non pregiudicare queste gravemente ed in modo definitivo.

Sempre per quel che riguarda il servizio sanitario, la Corte ha affermato nella sent. n. 245 del 1984 che la parte essenziale della spesa ospedaliera deve gravare sullo Stato per assicurare livelli assistenziali uniformi. In relazione a tale tipo di prestazione, diretta a soddisfare nel suo più essenziale aspetto il diritto alla salute, è perciò evidente che spetta allo Stato il potere di definire la relativa manovra finanziaria, senza tuttavia escludere il coinvolgimento delle regioni (sent. n. 283 del 1991) per una responsabile compartecipazione nel quadro delle loro attribuzioni.

5. — Le Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano lo stesso art. 4, undicesimo comma, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 27 legge 5 agosto 1978 n. 468 (quest'ultimo invocato solo dalla Regione Sardegna), in quanto non indicherebbe i mezzi per far fronte alla diminuzione di entrate, sopportata dalle stesse ricorrenti.

La censura non è fondata, avendo più volte questa Corte precisato (sentt. nn. 478 del 1987, 320 del 1989, 75 del 1992) che non può ravvisarsi una violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. quando il legislatore non sia in grado di definire esattamente e preventivamente l'onere finanziario imposto, affidandosi per gli aggiustamenti conseguenti alle diminuzioni di entrate alla potestà attuativa delle regioni, mentre, per quel che riguarda l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, esso non si riferisce alle medesime e, quindi, non può essere assunto come parametro nell'attuale giudizio di costituzionalità.

5.2. — Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano altresì sotto altro profilo il medesimo art. 4, undicesimo comma, e cioè per violazione dell'art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386, in cui si prevede la partecipazione delle dette Province «alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di partecipazione in modo uniforme in tutto il territorio nazionale».

Anche questa censura non è fondata.

È vero che l'invocato art. 5 della legge n. 386 del 1989, approvata con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale previa «concorde richiesta del Governo e delle due Province», è insuscettibile di essere derogato da norme successive non adottate con il medesimo procedimento. È altresì vero che il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nell'art. 1 considera gli artt. da 1 a 12 della legge n. 386 integrativi dello Statuto stesso. Tuttavia l'art. 5 cit. non contiene alcuna disposizione che vincoli il legislatore statale da un punto di vista quantitativo, onde non si profila un contrasto con esso dell'art. 4, undicesimo comma, oggetto del ricorso in esame, che, nel quadro di una manovra complessiva intesa a ridurre spese anche in altri settori in ragione della reale previsione delle entrate, apporta variazioni percentuali in diminuzione rispetto a risorse economiche già previste.

6. — Non fondata è altresì la censura rivolta dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991, con la quale si sostiene che detta norma, autorizzando le regioni a statuto speciale ad assumere mutui per il finanziamento degli oneri a carico dei propri bilanci, conseguenti alle suddette riduzioni statali, violerebbe l'autonomia finanziaria ed amministrativa assicurata alla Regione stessa rispettivamente dagli artt. 4, primo comma, e 3, lett. f), dello Statuto.

Ad avviso della Corte l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle regioni non può ritenersi violata da una norma che, come nella specie, si limita ad autorizzare le regioni e le province autonome a contrarre mutui, qualora esse intendano discostarsi dai livelli di assistenza assicurati con criteri uniformi dallo Stato. Trattandosi dunque di un'autorizzazione, la norma lascia del tutto integra la discrezionalità, propria degli enti dotati di autonomia, di avvalersi o meno di tale fonte di finanziamento, il che esclude ogni violazione dei parametri statutari invocati.

6.1. — La Regione Sicilia sostiene poi che lo stesso art. 4, undicesimo comma, riducendo le assegnazioni statali e conseguentemente le prestazioni assistenziali, violi gli artt. 3, 116 e 119 della Costituzione e gli artt. 17, lett. b), 36 e 38 dello statuto, i quali prevedono la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica e di autonomia finanziaria.

Analoga censura, riferita però soltanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), è svolta dalla Regione Valle d'Aosta.

Anche queste censure devono essere disattese essendo sufficiente richiamare, in relazione ai profili che attengono all'asserita violazione dell'autonomia finanziaria, le considerazioni svolte finora ed, inoltre, per quel che riguarda la violazione del principio di eguaglianza, bastando il rilievo secondo cui lo Stato, come si è già osservato, trasferisce alle regioni e alle province autonome, in modo da garantire livelli uniformi di assistenza, i mezzi finanziari di cui è in grado di disporre. Ciò non esclude che tali enti di autonomia, qualora si manifestino specifici bisogni nei rispettivi territori, debbano provvedervi con risorse proprie, senza che in ciò possa ravvisarsi violazione del suddetto principio sotto il profilo dell'eguale trattamento di situazioni diseguali. Difatti in una visione globale della spesa, tendenzialmente diretta a garantire livelli di assistenza uniformi, sarebbe estremamente arduo tenere specificamente conto, regione per regione, di tutte le marginali situazioni diversificate, onde appare giustificato che sia ciascuna delle regioni medesime a colmare eventuali lacune. Per di più è da notare che nessuna delle ricorrenti ha precisato i termini entro i quali dette divergenze si manifestino, essendosi limitata soltanto ad indicare generiche ed ipotetiche diseguaglianze, senza far menzione della circostanza che esse, come si è rilevato, godono, sia pure sotto altri aspetti, di condizioni più favorevoli rispetto alle regioni a statuto ordinario.

7.2. — La Regione Valle d'Aosta impugna a sua volta l'art. 4, undicesimo comma, cit. per la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto di autonomia, il quale stabilisce che «per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali». Tra detti scopi, per la ricorrente, andrebbe compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, non inclusa tra le sue competenze, a differenza di quanto avviene per le altre regioni a statuto differenziato.

Che la doglianza sia infondata è desumibile dalla considerazione che la disposizione impugnata non contiene alcun divieto di assegnazione di contributi del tipo di quelli previsti dal parametro statutario invocato, che non può quindi ritenersi violato.

Quanto all'altro parametro, parimenti invocato, ossia l'art. 38, terzo e quarto comma, della Costituzione, che riguarda l'assistenza sociale agli inabili ed ai minorati ed affida allo Stato l'istituzione degli enti di previdenza ed assistenza, esso è palesemente estraneo alla normativa impugnata e, quindi, anche sotto questo profilo la questione non può trovare accoglimento.

8. La Regione Toscana impugna l'art. 4, quinto comma, della legge, il quale prevede che «in caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi» fissati dal governo, «non compensata da minori spese in altri settori», siano le regioni a decidere se far ricorso alla propria autonoma capacità impositiva oppure se adottare, con criteri di uniformità all'interno della regione, le altre misure di contenimento previste dall'art. 29 della legge n. 41 del 1986 (relative alla erogazione in forma indiretta della prestazione sanitaria; alle maggiorazioni delle quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni; alla temporanea eliminazione di alcune di queste). Ad avviso della ricorrente la norma impedirebbe alla regione ogni possibilità di scelta «perché l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione anche dopo la legge n. 158 del 1990 e l'impossibilità di attuare il contenimento previsto dalle leggi ricordate, rende il ricorso all'utilizzazione dei proventi tributari l'unica via, sostanzialmente imposta, con lesione dell'autonomia».

Tale generica censura è più ampiamente argomentata nella memoria di udienza, in cui si sostiene che la legge impugnata è stata pubblicata il 31 dicembre 1991 e quindi nell'immediata vigilia del 1992, entro il cui esercizio dovrebbe essere attuata dalla Regione la manovra di contenimento della spesa o il ricorso alla potestà impositiva. Poiché però non erano all'epoca definiti da parte del Governo i livelli di assistenza nonché l'entità della «spesa sanitaria parametrica correlata a tali livelli», si sostiene che le regioni non sarebbero in grado di studiare e preventivare le misure da adottare per l'esercizio 1992, iniziato soltanto il «giorno successivo all'entrata in vigore della legge», d'onde l'irragionevolezza della norma denunciata.

Osserva, in primo luogo, la Corte che per quel che riguarda il profilo dell'«irragionevolezza», e cioè del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la censura non può essere presa in considerazione, in quanto tale profilo è stato dedotto per la prima volta nella memoria di udienza, mentre la ricorrente nel ricorso introduttivo si è limitata a lamentare la violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Ma, anche così circoscritta, la censura è ugualmente infondata perchè l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 solo alla vigilia del 1992, anno a cui la manovra finanziaria si riferisce, non è sufficiente per sostenere l'impossibilità di attuare la manovra stessa gradualmente, nel corso dell'anno, adeguando le relative misure ai livelli nel frattempo fissati dal Governo, mediante misure di contenimento della spesa, nei limiti in cui esse siano possibili, oppure mediante ricorso alla potestà impositiva.

Né d'altronde può ritenersi violata l'autonomia finanziaria delle regioni (art. 119 della Costituzione), sia perchè i limiti di questa sono pur sempre definiti dalla legge dello Stato, sia perchè le regioni rimangono in ogni caso libere di scegliere se superare o meno «i livelli obbligatori uniformi», ovviamente dal momento in cui siano in grado di conoscerli, e di provvedere ad una ragionevole e preventiva manovra di contenimento, ove escludano di far ricorso alla potestà impositiva.

Ciò comunque non senza ricordare che l'art. 4, primo comma, prevede espressamente che i livelli di assistenza sono determinati dal governo «d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

In questi termini la norma impugnata non può perciò dirsi lesiva dell'autonomia delle regioni, giacchè tende a sollecitare la loro collaborazione nell'impegno di contenimento della spesa, così corresponsabilizzandole nell'attuazione della manovra.

La previsione del ricorso alternativo alla potestà impositiva, lungi dal porre obblighi alle regioni, lascia invece ad esse un margine di scelta, ferma comunque restando la finalità di ridurre, pur nei limiti imposti dalla materia, prestazioni eccessivamente onerose.

9. — La Regione Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 412 del 1991, che sopprime il controllo del co.re.co. sugli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, estendendo il controllo del Ministro della sanità già disposto dagli artt. 16-18 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, previsto solamente per gli atti relativi ad attività non assistenziali e di ricerca scientifica, anche relativamente ad atti che riguardano l'assistenza sanitaria e che sarebbero per questo riservati alla regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'estensione del controllo dello Stato ai «provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni» posti in essere dagli istituti in parola, anche se incide inevitabilmente sull'attività di assistenza sanitaria in senso stretto, svolta dagli istituti scientifici e di ricerca, non può considerarsi lesiva delle competenze regionali in questa materia. Difatti il carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta da detti istituti, rispetto allo studio e alla ricerca, giustifica, in ragione della rilevata connessione funzionale, la concentrazione nel medesimo organo del controllo su ogni loro attività.

10. — Le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondata anche la censura prospettata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 4, quindicesimo comma, della legge n. 412 del 1991, il quale ammette gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico ed i policlinici universitari a diretta gestione a beneficiare direttamente dei finanziamenti su una quota loro riservata.

A parte che per l'erogazione di quei contributi la norma impugnata prevede una articolata procedura, coinvolgente anche le Regioni addirittura con un parere vincolante della Conferenza Stato-regioni, le peculiari finalità degli organismi in esame giustificano pienamente il rapporto diretto fra essi e lo Stato quanto all'erogazione di speciali contributi. Se, come sembrerebbe sostenere la ricorrente, tutti i flussi finanziari destinati a questi istituti dovessero essere compresi nella programmazione locale, l'attività dei medesimi verrebbe ad essere condizionata per intero dalle regioni, che, al contrario, sono prive di competenze proprie in riferimento alle finalità scientifiche, preminenti, come si è detto.

Ma se anche, in ipotesi, in conseguenza delle contribuzioni speciali dello Stato, l'attività di assistenza sanitaria compiuta da detti istituti risultasse, nell'immediato, qualitativamente migliore rispetto a quella posta in essere dagli organismi del servizio sanitario nazionale, ciò non potrebbe certo essere considerato come un'anomalia per l'evidente effetto di ricaduta, in prospettiva, dei risultati dello studio e della ricerca sull'intero sistema. Non è perciò censurabile il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore, in tale prospettiva, una volta considerato che l'eventuale differenza di livello dell'assistenza fornita da detti istituti è giustificata dalla rilevata strumentalità della funzione assistenziale rispetto a quella scientifica, i cui contenuti spetta allo Stato di determinare, là dove la partecipazione alla procedura di erogazione dei contributi consente alle regioni di far valere il relativo punto di vista, in riferimento alle materie di loro spettanza.

11. — La Regione Lombardia impugna altresì l'art. 6, primo comma, legge n. 412 del 1991, che impone la diminuzione delle piante organiche degli «enti pubblici» in dipendenza dell'avvio del processo di informatizzazione. La stessa ricorrente, invero, dichiara di formulare la censura in via cautelativa, ossia nella eventualità che il riferimento agli «enti pubblici» debba ritenersi comprensivo delle regioni.

Osserva la Corte che la locuzione adoperata dalla norma impugnata esclude che le regioni possano ritenersi comprese nella previsione in questione. Ciò anzitutto in base ad una interpretazione d'ordine testuale-sistematico, in quanto il secondo comma dello stesso articolo 6 contiene un'altra norma in tema di informatizzazione e considera espressamente gli enti pubblici e le regioni, così palesando che la legge in esame, quando menziona solo gli enti pubblici, non intende includervi le regioni. In secondo luogo la norma, cautelativamente impugnata, prevede che le piante organiche «riviste in diminuzione» debbano essere sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale come è noto non ha poteri sul personale delle regioni.

Tuttavia è da sottolineare l'importanza della norma in esame, la quale, ancorchè formulata in modo da vincolare direttamente i soggetti e gli organi il cui personale è disciplinato dalle leggi dello Stato, ha valore di norma di grande riforma economico-sociale per le regioni differenziate e le province autonome, con la conseguenza di vincolarle alla propria osservanza in occasione della emanazione di leggi riguardanti il processo di informatizzazione. Questo, secondo quanto risulta dalla *ratio* della norma in esame, non potrà d'ora in poi essere attuato se non previa revisione in diminuzione delle piante organiche, in armonia con l'obiettivo di razionalizzazione del loro assetto, da adeguare alle esigenze reali e non da ancorare ad obiettivi di politica occupazionale estranei alle funzioni regionali.

Tenuto conto del notevole impiego di risorse richiesto dal processo di informatizzazione e della esuberanza di personale che questo inevitabilmente comporta, sarebbe contrario alla regola del buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione, dare l'avvio a quel processo senza contemporaneamente provvedere alla riduzione delle piante organiche, anche in funzione del reperimento delle risorse necessarie per diffondere l'uso degli elaboratori elettronici.

12. La Provincia di Bolzano e la Regione Sardegna impugnano l'art. 9 della legge n. 412 del 1991, che vieta agli enti pubblici di consentire il lavoro straordinario ai propri dipendenti, quando non siano operanti strumenti idonei ad accertare l'effettiva durata delle prestazioni di lavoro ordinario. La Provincia deduce la violazione delle norme statutarie in materia di ordinamento dei propri uffici e soggiunge, peraltro, di aver già provveduto in merito con proprie leggi.

Al riguardo deve anzitutto sottolinearsi che la norma è in armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), ed in particolare con quello che, come espressamente dispone l'art. 1 della stessa legge, costituisce, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (sentt. nn. 219 del 1984 e 407 del 1989). Il principio che interessa è insito nell'art. 3 della legge n. 93 ed è espressione di quello costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione); esso comporta una proficua ed economica organizzazione temporale del lavoro dei dipendenti, attraverso la configurazione di procedimenti volti ad assicurare il rispetto dell'orario ordinario, ed a consentire il ricorso a quello straordinario solo in conseguenza di accertate insufficienze del primo, nei suoi livelli ottimali di rendimento, alle ordinarie incombenze dell'amministrazione.

Ciò premesso, deve comunque rilevarsi che l'impugnato art. 9, nel porre il divieto di ricorrere a lavoro straordinario prima di rendere operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non pretende di sostituirsi alla legislazione né delle regioni a statuto differenziato né delle province autonome cui rinvia, in quanto prevede che esse «adeguano, entro lo stesso termine [10 luglio 1992] le norme regionali e provinciali» al suddetto principio. Il che fa escludere qualsiasi illegittima compressione delle autonomie delle ricorrenti, le quali, peraltro, in base al principio di leale cooperazione, sono tenute ad uniformarsi nel termine precisato dalla norma impugnata, da considerarsi ragionevolmente congruo in relazione alla entrata in vigore di essa.

13.1. — L'art. 19 legge n. 412 del 1991, che limita le spese degli enti locali territoriali per acquisto di autoveicoli, postali, telefoniche, per abbonamenti a pubblicazioni, per partecipazione a convegni, limitandone la misura a quella dell'esercizio precedente, è oggetto di ricorso da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Queste dichiarano di denunciare la norma in via cautelativa, lamentando — nell'ipotesi della sua applicabilità anche nei loro confronti — la compressione della propria autonomia organizzativa e finanziaria, la interferenza con la potestà legislativa in materia di finanza locale, nonché l'illegittimo pari trattamento sanzionatorio tra regioni o province autonome indipendentemente dall'essere o meno «dissestate».

Osserva la Corte che, ad escludere l'applicabilità della norma impugnata alle Province ricorrenti, come sostiene la stessa interveniente Presidenza del Consiglio, è risolutivo l'argomento d'ordine testuale-sistematico. Da tutte le altre disposizioni contenute nella legge in esame risulta che il legislatore, quando ha inteso riferirsi anche alle province autonome, le ha espressamente menzionate, mentre nell'art. 19 non vi ha fatto alcun riferimento.

13.2. — Lo stesso art. 19 è impugnato altresì dalle Regioni Toscana e Lombardia, le quali sostengono che esso contrasterebbe sia con i principi di buona amministrazione e di ragionevolezza — dal momento che il blocco coinvolge spese di natura diversa, non suscettibili di identica valutazione — sia con le attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La censura deve essere disattesa perchè la norma appare parimenti giustificata dalle finalità proprie della manovra anticongiunturale e già più volte poste in risalto, imponendo un contenimento di spese di gestione (per il funzionamento degli uffici e dei servizi) ai livelli dell'esercizio precedente. Tenuto conto delle pari esigenze degli uffici amministrativi in generale e del tasso di inflazione prevedibilmente ancora contenuto, la norma appare non solo non irragionevole ma conforme a regole di economicità e quindi di buona amministrazione.

D'altronde la diversità dei generi di spesa da essa toccati esclude l'illegittima compressione delle autonomie delle regioni, che rimangono libere di sacrificare in parte l'una o l'altra esigenza, in modo da assecondare i reali bisogni e compensare spese inevitabilmente rigide con la riduzione di altre più flessibili.

Considerazione quest'ultima che toglie fondamento a quanto sostenuto in particolare nella memoria di udienza della Regione Toscana, la quale ritiene che la previsione verrebbe a comprimere il settore del pubblico trasporto, dovendo escludersi che l'art. 19 si riferisca alla riduzione di servizi essenziali, quali quelli di trasporto collettivo.

14. — La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna l'art. 22 legge n. 412 del 1991, che, nell'istituire gli albi dei beneficiari di ogni provvidenza economica a carico dei bilanci regionali, impone alle regioni oneri ed adempimenti specifici. Si sostiene dalla ricorrente che la norma, senza lasciare spazio alcuno al legislatore regionale, violerebbe l'autonomia organizzativa regionale, garantita dall'art. 4, n. 1, dello Statuto.

Lo stesso art. 22 è impugnato anche dalla Provincia di Bolzano per gli stessi motivi, riferiti agli artt. 8, 9 e 16 del proprio statuto.

Anche queste censure non sono fondate.

La previsione della istituzione di albi dei beneficiari di provvidenze economiche che gravino sui bilanci pubblici corrisponde ad esigenze di economicità e di trasparenza che trovano considerazione nell'art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia «di procedimenti amministrativi e di diritto all'accesso a documenti amministrativi»), espressivo di un principio di grande riforma economico-sociale, al quale sono tenute anche le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Per di più la norma dell'art. 22 cit. serve ad esigenze di coordinamento collegate ad un interesse nazionale, quale quello della pianificazione finanziaria da parte dello Stato, mediante la raccolta di dati informativi su tutto il territorio nazionale.

Si è dunque in presenza di compiti diretti ad acquisire informazioni per esigenze di interesse nazionale e ciò, come è stato affermato anche di recente da questa Corte (sentt. n. 49 del 1991 e n. 961 del 1988), appare conforme al più volte affermato principio di cooperazione fra Stato e regioni, escludendo l'asserita violazione dei principi di autonomia.

D'altronde se pure, come si sostiene dalla ricorrente Provincia, l'art. 29, secondo comma, della citata legge n. 241 del 1990 impone alle regioni a statuto speciale soltanto un dovere di adeguarsi alle norme fondamentali della legge medesima, ciò non esclude tuttavia che, in relazione a talune pressanti esigenze, come quelle verificabili nel caso di specie e relative alla raccolta di dati e di informazioni, possa la legge dello Stato direttamente imporre adempimenti più immediati anche agli enti ad autonomia differenziata (sentt. n. 49 del 1991 e n. 85 del 1990).

15. — La lesione della propria autonomia, con riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, è sostenuta ancora dalla Regione Toscana, in relazione alla previsione, contenuta nell'art. 23 della legge n. 412 del 1991, dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, ecc., comportanti spese a carico dell'ente organizzatore.

Conformemente alla tesi espressa dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento, la norma non può ritenersi riferita alle regioni, non essendo il Presidente del Consiglio dei Ministri — come si è già detto — titolare di attribuzioni nei confronti del personale delle regioni onde non sussiste la lamentata lesione delle autonomie regionali.

È da sottolineare tuttavia l'importanza anche di detta previsione legislativa, che tende ad indirizzare le pubbliche risorse a reali esigenze di pubblico interesse allo scopo di evitare sprechi, il che induce a formulare l'auspicio che dagli enti di autonomia vengano adottate analoghe misure idonee a conferire effettiva utilità a tale tipo di iniziative.

16. — La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna, infine, l'art. 24 legge n. 412 del 1991, che istituisce l'anagrafe degli incarichi per i pubblici dipendenti (primo e secondo comma) ed affida al Ministro per la funzione pubblica di stabilire gli obiettivi annuali per la riduzione del numero degli incarichi (terzo comma); la ricorrente sostiene che tali disposizioni lederebbero il potere di autoorganizzazione ad essa attribuito dall'art. 4, n. 1, dello statuto.

In proposito si deve osservare che il terzo comma dell'art. 24 non riguarda le regioni in quanto assegna il compito di cui sopra al Ministro per la funzione pubblica, che non ha attribuzioni relativamente al personale delle regioni.

Diversamente deve ritenersi per il primo e secondo comma del medesimo art. 24, che non contengono alcuna specificazione di soggetti destinatari, così riferendosi a tutti i pubblici dipendenti, ma senza per questo ledere le autonomie regionali. Dette disposizioni assolvono infatti ad esigenze di informazione al fine del contenimento della spesa nel pubblico impiego, che, come già rilevato in precedenza (punto 14), giustifica la raccolta di dati in un'anagrafe centrale, all'uopo istituita presso un organo dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale — sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe — dei seguenti articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

4, undicesimo comma; questioni sollevate in riferimento agli artt. da 4 a 8 e al titolo VI dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 3, lett. f), 4 dello statuto e 119 della Costituzione dalla Regione Val d'Aosta; 8, 9, 16, 104, e titolo VI dello statuto ed ai d.P.R. n. 474 del 1975 e n. 197 del 1990 dalla Provincia autonoma di Bolzano; 5, 6 e titolo III dello statuto dalla Regione Sardegna; 17, 36 e 38 dello statuto dalla Regione Sicilia; 3, 32, 116 della Costituzione dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 81 della Costituzione e 27 della legge n. 468 del 1978 dalle dette Province autonome e dalle Regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Sardegna; 5 della legge n. 386 del 1989 dalle dette Province autonome; 3 della Costituzione e 38, terzo e quarto comma, 4, primo comma, 3, lett. f), 12, terzo comma, dello statuto dalla Regione Valle d'Aosta; 3, 116, 119 della Costituzione, dalla Regione Sicilia;

4, quinto comma; questione sollevata in riferimento all'art. 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

4, ottavo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 130 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

4, quindicesimo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

6, primo comma; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione dalla Regione Lombardia;

9; questione sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), e 6 dello Statuto dalla Regione Sardegna;

19; questione sollevata in riferimento agli artt. 16 e 80 dello statuto, nonché I delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 473 del 1975, dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, 81, 119 della Costituzione e Tit. VI dello statuto reg. dalla Provincia di Trento; 3, 97, 117, 119 della Costituzione dalle Regioni Toscana e Lombardia;

22; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; 8, 9, 16 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; 3, lett. a), 4, 5, 6 dello statuto dalla Regione Sardegna;

23; questione sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione dalla Regione Toscana;

24, primo e terzo comma; questione sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1, dello statuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 357

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente - Regione Veneto - Tutela dell' - Composizione e funzionamento della commissione tecnica regionale in materia di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani - Voto deliberativo dei sindaci - Partecipanti dei comuni interessati - Approvazione dei progetti - Competenza del presidente della regione - Deliberazione della questione di legittimità in modo perplesso - Impossibilità di identificazione del tema di decisione proposto - Inammissibilità.****(C.D. dell'art. 6, della legge regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 e dell'art. 20, primo comma della legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28).****(Cost., artt. 5 e 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) che sostituisce l'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .Norme per la tutela dell'ambiente) che modifica l'art. 42, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dal Comune di Castelfranco Veneto ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Castelfranco Veneto, di Bolzon Nazzareno ed altri, della s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alberto Borella per il Comune di Castelfranco Veneto e per Bolzon Nazzareno ed altri, Franco Zambelli per la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e Giorgio Berti e Guido Viola per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11 luglio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .Norme per la tutela dell'ambiente/), in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio volto all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale in data 13 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio di una discarica nel Comune di Castelfranco Veneto.

Secondo il quadro normativo ricostruito dal Tribunale amministrativo, l'autorità competente ad approvare il progetto sarebbe stata, a seguito della legge regionale n. 28 del 1990, il Presidente della Giunta regionale. Il giudice rimettente ritiene che non ricorra nel caso l'ipotesi prevista dall'art. 33 di detta legge (conversione di autorizzazione già concessa dalla Provincia), essendo stato il precedente provvedimento annullato dallo stesso Tribunale amministrativo, e che il nuovo ed autonomo provvedimento debba essere emanato dal Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, parere che verrebbe a costituire parte integrante della deliberazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Da qui l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato, in quanto non adottato dall'organo competente.

La composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, sono disciplinati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33). Essa svolge le «funzioni dell'apposita conferenza» prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

Il giudice *a quo* ritiene che la composizione della Commissione e la scarsa incidenza del voto del Sindaco in sede di deliberazione non garantiscano un'adeguata considerazione dei diversi interessi pubblici né la ponderata comparazione degli interessi alla sanità dell'ambiente ed all'autonomia comunale in materia urbanistica, di cui fa menzione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

In questa prospettiva dovrebbe essere anche valutato l'art. 20 della legge regionale n. 28 del 1990, che, modificando l'art. 42, primo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, vede il solo Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) competente ad approvare i progetti degli impianti di prima categoria, rimanendo comunque esclusa la Giunta regionale.

Per il Tribunale amministrativo rimettente la composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, operante quale conferenza dei servizi *ex art. 3-bis* del decreto-legge n. 361 del 1987, dovrebbero essere tali da garantire l'adeguata ponderazione degli interessi connessi all'autonomia comunale in materia urbanistica; oppure la competenza all'approvazione dei progetti dovrebbe essere attribuita alla Giunta, quale organo collegiale di più elevata ponderazione di tali interessi, e non al Presidente di essa.

Le norme denunciate violano, ad avviso del giudice *a quo*, gli artt. 5 e 117 della Costituzione, in quanto implicano una eccessiva compressione dell'autonomia comunale in materia urbanistica e disciplinano un procedimento di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti in modo contrastante con i principi fondamentali stabiliti in materia dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

2. — Si è costituita nel giudizio la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, la quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La Regione osserva che la questione è da ritenere irrilevante, in quanto il giudice *a quo* avrebbe già potuto decidere la controversia dichiarando l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Inoltre la dedotta illegittimità dell'art. 20 deriverebbe non dall'impossibilità per la legge regionale di sostituire la competenza del Presidente a quella della Giunta, ma dal mancato coordinamento della competenza monocratica del Presidente con una disciplina della Commissione tecnica tale da garantire, attraverso un adeguato quorum strutturale e funzionale, il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti in materia urbanistica.

Nel merito la Regione ritiene che la questione sia comunque infondata.

Il Tribunale amministrativo rimettente, infatti, avrebbe sostanzialmente configurato una illegittimità costituzionale del combinato disposto della norma regionale che contempla la competenza del Presidente della Giunta e di quella concernente la struttura ed il funzionamento della Commissione tecnica, senza considerare che una cosa è la Giunta regionale, organo politico sia pure collegiale, ed altro è la Commissione tecnica, nella quale si pongono in evidenza e si mettono a confronto interessi pubblici di vario genere, colti sotto un profilo tecnico-amministrativo.

3. — Si è costituito il Comune di Castelfranco Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, il quale si richiama sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e chiede conclusivamente una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

Il Comune rileva in particolare che la disciplina della conferenza di servizi, prefigurata dall'art. 12 della legge regionale n. 33 del 1985 (come novellata dalla legge regionale n. 11 del 1990), è tale da vanificare il ruolo del Comune in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, in specie ove ciò avvenga in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, disattendendo i principi posti al riguardo dalla legge statale (segnatamente dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987).

4. — Si sono costituiti altresì Bolzon Nazzareno ed altri, ricorrenti nel giudizio *a quo*, i quali, aderendo alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, insistono per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate.

5. — Si è costituita, infine, la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C., parte resistente nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo, che conclude, conformemente alle tesi sviluppate dalla Regione Veneto, per la irricevibilità, la irrilevanza o, comunque, la manifesta infondatezza della questione.

6. — La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria con la quale richiama le argomentazioni e le conclusioni contenute nell'atto di costituzione.

7. — Anche il Comune di Castelfranco Veneto ha depositato una memoria, con cui ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n. 33. «Norme per la tutela dell'ambiente»).

La prima disposizione (art. 6 della legge regionale n. 11 del 1990) prevede la composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, alla quale partecipano con voto deliberativo anche i sindaci dei Comuni direttamente interessati o loro delegati. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista per la acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani con le esigenze ambientali e territoriali.

La seconda disposizione (art. 20 della legge regionale n. 28 del 1990), sopprimendo la competenza del Presidente della Provincia per la approvazione del progetto degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, prevista dall'art. 42 della legge regionale n. 33 del 1985, riserva (residualmente) tale competenza al Presidente della Regione.

Le norme costituzionali invocate a parametro di valutazione della legittimità delle disposizioni denunciate sono gli artt. 5 e 117 della Costituzione.

2. — Il giudice *a quo* ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante o, meglio, lo diventi, dopo aver valutato che il provvedimento amministrativo, della cui validità era chiamato a decidere, avrebbe dovuto essere annullato. Difatti la deliberazione di autorizzazione all'esercizio della discarica, adottata dalla Giunta regionale veneta (13 novembre 1990, n. 6113), avrebbe dovuto essere emanata dal Presidente della Regione.

Ma proprio in ordine a tale competenza, ed alla sua legittimità, l'ordinanza di rimessione prospetta una duplice ed alternativa lettura. Sotto un primo profilo la rappresentanza e la incidenza degli interessi locali nel procedimento per la individuazione dei siti e per la autorizzazione all'esercizio delle discariche avrebbero dovuto essere, secondo il giudice *a quo*, più consistenti nella Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (prevista dall'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11), in modo da bilanciare il potere monocratico di emanazione dell'atto di autorizzazione, attribuito al Presidente della Giunta regionale. In alternativa il giudice rimettente, prospettando una seconda e diversa soluzione, ritiene che il potere di adottare il provvedimento, rimanendo invariate la composizione della Commissione tecnica e la valutazione dei diversi interessi, debba spettare alla Giunta regionale, quale organo collegiale di più ampia e bilanciata ponderazione anche delle esigenze locali.

La questione di legittimità costituzionale risulta così delineata in modo perplesso ed in termini sostanzialmente alternativi, che non consentono di identificare con certezza quale sia lo specifico e puntuale tema di decisione proposto.

La questione, assorbito ogni altro profilo, deve essere dunque dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28

(Nuove norme per la tutela dell'ambiente; Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n. 33: «Norme per la tutela dell'ambiente»), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa in data 11 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0884

n. 358

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Istruzione elementare e secondaria - Provincia di Bolzano - Servizio ispettivo tecnico - Direttive relative alla definizione dell'assetto strutturale e funzionale - Intervento di successivo d.m. datato 5 febbraio 1992 modificativo della materia - Cessazione della materia del contendere.

(D.M. 12 settembre 1991, n. 274).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 dicembre 1991, depositato in cancelleria il 13 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 12 settembre 1991, n. 274 («Direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico») ed iscritto al n. 46 del registro conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 settembre 1991, n. 274, con il quale sono state dettate direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico.

A giudizio della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe lesivo della competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ad essa attribuita dall'art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Lo stesso decreto, inoltre, contrasterebbe

con le previsioni contenute nell'art. 19 dello Statuto, come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, il quale detta norme speciali per la disciplina dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di Bolzano, preordinate, fra l'altro, alla tutela delle minoranze linguistiche e all'amministrazione della scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine, ed in particolare con gli artt. 14, 15 e 18 del citato d.P.R.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna, in particolare, le disposizioni dell'art. 1, secondo comma, lett. *a), b), c), e), f), h) e l)* e degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, le quali disciplinerebbero le finalità della funzione ispettiva in modo estremamente dettagliato, in contrasto con i citati parametri statutarî in base ai quali, in ambito provinciale, questo compito spetterebbe solo alla Provincia.

La ricorrente censura, anche, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, le quali, prevedendo che i corpi ispettivi, in sede centrale e nelle sedi regionali, debbano redigere una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi, relazioni destinate a confluire in una relazione generale da presentarsi al Ministro, comprimerebbero indebitamente le sue competenze.

E, ancora, la ricorrente censura le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto impugnato, le quali disciplinano l'organizzazione del servizio ispettivo e la funzione ispettiva stabilendo che «gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal Ministro» e configurando un disegno organizzativo compiuto e dettagliato, all'interno del quale al Ministro è riservato un ruolo di assoluta preminenza.

Analoghe censure la ricorrente muove nei confronti del capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevede l'istituzione della Conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano, e del quarto comma del medesimo articolo, che attribuisce alle Conferenze regionali, e quindi anche alla Conferenza della Provincia di Bolzano, il compito di definire i criteri per l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro.

In ogni caso, la ricorrente rileva che tutta la disciplina organizzativa del servizio ispettivo e dell'«amministrazione del ruolo unico degli ispettori tecnici» non potrebbe essere legittimamente applicata in ambito provinciale, sia per le peculiarità dell'ordinamento scolastico provinciale e della funzione ispettiva, sia perché di fatto pretende di sovrapporsi alle norme di attuazione, realizzando, in luogo di quelle, il coordinamento previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 89 del 1983.

2. -- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie difese, contesta comunque la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

L'Avvocatura dello Stato osserva infatti che, ove il ricorso fosse ritenuto ammissibile, superandosi la eccessiva genericità delle conclusioni prospettate dalla ricorrente, lo stesso sarebbe non fondato, dal momento che l'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983 stabilisce che «le scuole di istruzione elementare e secondaria nella Provincia di Bolzano hanno carattere statale» e che l'art. 12 dello stesso decreto ribadisce che «il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e della scuola ed istituti di istruzione secondaria è statale a tutti gli effetti».

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ampia memoria difensiva, con la quale contesta le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, la ricorrente sottolinea che con il proprio ricorso ha inteso contestare non già il potere di direttiva del Ministro, ma l'estensione di questo potere al proprio territorio, perché in tal modo risultano disattese le esigenze di differenziazione della disciplina dell'ordinamento scolastico provinciale.

Considerato in diritto

La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto in data 12 settembre 1991, n. 274, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha dettato «direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico», deducendo la violazione delle competenze di tipo concorrente ad essa attribuite dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in materia di istruzione elementare e secondaria, nell'attuazione ad esso data dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Premesso che le censure mosse dalla ricorrente si appuntano sull'assetto organizzativo della funzione ispettiva e, in particolare, sulla Conferenza per gli ispettori della Provincia di Bolzano, a causa dei riflessi che quell'assetto produce sull'ordinamento scolastico provinciale, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, emesso in data 5 febbraio 1992, sono state apportate modificazioni al decreto ministeriale impugnato tali da far ritenere venuto meno l'interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della controversia.

Il decreto da ultimo citato, infatti, mentre ha modificato diversi commi dell'art. 3 del decreto impugnato concernenti l'organizzazione del servizio ispettivo, ha introdotto un ulteriore comma, il diciassettesimo, il quale dispone: «Nulla è innovato per la Regione Sicilia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa della emanazione di specifiche disposizioni in materia». Inoltre, lo stesso decreto ha soppresso il capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevedeva l'istituzione di un'apposita conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano.

Risulta, dunque, evidente che il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, a seguito delle ricordate modificazioni, non può determinare alcuna lesione delle competenze provinciali garantite dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0885

N. 359

Sentenza 8-23 luglio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenza universitaria - Riordinamento - Giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati - Partecipazione dei medici titolari di borse assegnate dal C.N.R. con attività di assistenza e cura, didattica e scientifica - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 31/1992 di non fondatezza di analoga questione - Ragionevolezza di una norma non discriminatoria - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con

due ordinanze emesse il 22 maggio e il 9 ottobre 1991 sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai nn. 57 e 63 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bolondi Luigi e di Aldini Rita nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze emesse il 22 maggio ed il 9 ottobre 1991 sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Bolondi Luigi e da Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione e volti ad ottenere l'annullamento del diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), «nella parte in cui (...) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso, dal Consiglio nazionale delle ricerche, i quali abbiano svolto, in via di fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività stesse».

Le norme impugnate non includono la categoria cui appartengono i ricorrenti tra quelle ammesse all'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. La elencazione delle categorie fatta dalla legge è tassativa e non consente (come confermato dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705) applicazioni estensive o analogiche. Ne deriverebbe una diversità di trattamento per i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche (che abbiano svolto, accanto ai compiti di ricerca scientifica e di partecipazione alle attività didattiche, anche attività di diagnosi e cura presso le facoltà di medicina e chirurgia) rispetto ai tecnici laureati, categoria presa come termine di raffronto tra quelle ammesse ai giudizi di idoneità.

In particolare, il giudice *a quo* sottolinea l'«accostamento» tra le due categorie dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche e dei contrattisti, operato dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, ai fini della stipulazione di contratti quadriennali con le Università, nonché l'«assimilazione» dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche ai contrattisti ed ai medici interni universitari con riguardo all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari in virtù dell'art. 58 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. — Si sono costituiti in giudizio Luigi Bolondi e Rita Aldini, unendosi ai dubbi di legittimità costituzionale espressi dall'ordinanza di rimessione ed assumendo l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto. Anche i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche rientrerebbero nel filone individuato dalla Corte nelle sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989 ed ammesse ai giudizi di idoneità, costituendo l'attività di diagnosi e di cura e quella didattica e scientifica l'elemento di collegamento fra le varie qualifiche.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Richiamati i precedenti della Corte (in particolare le sentenze n. 31 del 1992, n. 551 e n. 549 del 1990), l'Avvocatura osserva che la posizione dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche non è assimilabile ad alcuna delle puntuali categorie individuate dalla legge o dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986). L'attività didattica non potrebbe ritenersi istituzionalmente svolta dalla categoria di appartenenza dei ricorrenti, giacché il borsista usufruisce del finanziamento esclusivamente in funzione dell'attività di ricerca, la quale è diretta alla preparazione ed all'addestramento del beneficiario della borsa di studio. Né sarebbe rilevante la circostanza che singoli borsisti possano essere stati di fatto adibiti a mansioni diverse ed abbiano svolto attività didattica e scientifica in ambito universitario.

Ad avviso dell'Avvocatura le norme denunciate determinano l'elenco delle categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità prendendole in esame per come sono normativamente disciplinate, mentre resta estranea ogni valutazione di prassi difformi dal modello legislativo.

4. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le parti private per ribadire le posizioni già espresse ed osservare che non è di ostacolo all'accoglimento della questione la circostanza che i titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche abbiano prestato attività di assistenza soltanto in via di fatto. La difesa delle parti private precisa che questo requisito non è richiesto dalla legge neppure per la categoria di riferimento, ossia i tecnici laureati, per i quali è sufficiente il comprovato svolgimento di attività didattica e scientifica.

La qualifica di medico interno dimostrerebbe, ad avviso dei ricorrenti, che essi sono in possesso di tutti i requisiti per essere ammessi ai giudizi di idoneità, trovandosi nella medesima posizione sostanziale della categoria di cui alla sentenza della Corte 9 aprile 1986, n. 89.

A nulla rileverebbe che tale qualifica sia stata conseguita senza avere sostenuto una prova selettiva di concorso, posto che i ricorrenti hanno comunque superato un pubblico concorso per usufruire della borsa di studio conferita dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, riferiti alle stesse disposizioni legislative e proposti con analoghe motivazioni, sono evidentemente connessi, possono essere quindi riuniti e trattati congiuntamente.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna; sede di Bologna, dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di riordinamento della docenza universitaria, nella parte in cui non prevedono la partecipazione dei medici titolari di borse di studio assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche — i quali abbiano svolto di fatto presso le facoltà di medicina e chirurgia attività di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica — ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati

La disparità di trattamento riguarderebbe, nella prospettiva offerta dalle ordinanze di rimessione, la condizione dei ricorrenti titolari di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche in raffronto con le categorie dei tecnici laureati, oggetto di espresso riferimento normativo, nonché con quelle degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, e dei titolari di contratto presso le facoltà di medicina e chirurgia, anch'essi nominati in base a pubblico concorso, categorie, queste ultime, ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati per effetto delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989.

3. — La questione sottoposta all'esame della Corte si prospetta in termini analoghi a quelli concernenti la posizione dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica (art. 6 del decreto-legge n. 580 del 1973), che hanno svolto il loro servizio nelle facoltà di medicina e chirurgia, e la cui mancata inclusione tra le categorie ammesse ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati ha già dato luogo ad una pronuncia di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale per essi denunciata (sentenza n. 31 del 1992).

Per questa categoria la Corte ha ritenuto che manchino le condizioni di assimilabilità, quanto alle competenze ed all'espletamento delle funzioni, alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità in questione, tenuto conto che per i titolari degli assegni «è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti» e che «il servizio di assistenza e cura prestato è sì equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di ruolo, ma — esplicitamente — soltanto ai fini dei concorsi ospedalieri» (sentenza n. 31 del 1992).

A maggior ragione non possono fondatamente assumere la assimilazione alle categorie ammesse ai giudizi di idoneità i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche: la borsa di studio (attribuita fra l'altro da un ente autonomo rispetto all'Università) era evidentemente rivolta, secondo quanto risulta dalla relativa disciplina, ad addestrare i giovani che ne fruivano alla attività di ricerca scientifica e, laddove anche questa seconda fosse limitatamente svolta, alla attività didattica.

La mancata inclusione dei borsisti tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non appare dunque irragionevole o discriminatoria, tanto più se si tiene presente che lo stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in considerazione la posizione dei borsisti per l'inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari.

La questione non è pertanto fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0886

N. 379

Sentenza 9-27 luglio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Ordinamento giudiziario - Consiglio superiore della magistratura e Ministro di grazia e giustizia - Rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dare corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla nomina del Presidente della Corte di appello di Palermo nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberata dal C.S.M. nella seduta dell'11 dicembre 1991 - Difetto di legittimazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a resistere nel giudizio di costituzionalità - Inammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promossa dal C.S.M. nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri - Non spettanza al Ministro della giustizia non darà corso alle deliberazioni del C.S.M. sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante sia stata svolta adeguata attività di concertazione, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione ed il Ministro sulla proposta da formulare - Spettanza al Ministro della giustizia non dare corso alle deliberazioni del C.S.M. di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della Commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente della corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Consiglio superiore della magistratura notificato il 14 e 15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 maggio successivo, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto opposto dal Ministro di grazia e giustizia di dare corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991 relativa alla nomina del Presidente della Corte di appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Ministro di grazia e giustizia nonché del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Valerio Onida per il Consiglio superiore della magistratura e l'Avvocato Generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Ministro di grazia e giustizia e per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice-Presidente, a ciò delegato dal Presidente della Repubblica con nota 28 gennaio 1992, ha sollevato, in data 20 marzo 1992, conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministro di grazia e giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto, opposto dal predetto Ministro — e comunicato al Consiglio superiore dal Presidente della Repubblica con lettera del 17 dicembre 1991 —, di dar corso, mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo, nella persona del dott. Pasquale Giardina, deliberata dal Consiglio superiore nella seduta dell'11 dicembre 1991. Il ricorrente, nel lamentare la lesione delle attribuzioni ad esso assicurate dall'art. 105 della Costituzione, chiede che questa Corte dichiari che non spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla deliberazione del Consiglio superiore, con la quale è stato conferito l'incarico direttivo sopra indicato, avendola egli stesso ritenuta illegittima.

Nel ricostruire i fatti che hanno dato luogo al conflitto, il ricorrente ricorda che, iniziato il procedimento per la copertura del posto di Presidente della Corte d'appello di Palermo, la commissione per gli incarichi direttivi proponeva, in data 16 luglio 1991, il conferimento dell'ufficio al dott. Pasquale Giardina e, in base al testo allora in vigore dell'art. 22, secondo comma, del regolamento interno, inviava la pratica al *plenum* per avere l'avviso di quest'ultimo prima di procedere al concerto con il Ministro della giustizia. Dopo che tale avviso è stato espresso favorevolmente, il Ministro, ricevuta la proposta dalla commissione per il previsto concerto, rispondeva con nota senza data (ma del 30 luglio 1991) che, al fine di «garantire l'interesse pubblico, di cui il Ministro è portatore, a che alla dirigenza degli uffici giudiziari siano proposti magistrati idonei ad organizzare ed a dirigere quei servizi di cui il Ministro è responsabile secondo l'art. 110 della Costituzione, ferma restando l'autonomia della decisione finale da parte del *plenum* del Consiglio superiore», era indotto a osservare che l'art. 22 del regolamento, allora vigente (peraltro rispondente a una lunga prassi), «alterava in radice» il concerto previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal momento che tramutava «il dovere di concorrere alla proposta da parte del Ministro (...) in potere o diritto di assenso o di veto». Su questa base il Ministro concludeva che sarebbe stato necessario «modificare questa prassi e ristabilire la procedura conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195». Nello stesso giorno il Vice-Presidente del Consiglio superiore replicava al Ministro ricordando che l'art. 22 era stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza amministrativa e annunciando, comunque, che avrebbe sottoposto alle commissioni competenti le questioni sollevate dal Ministro stesso.

Con nota del 5 agosto 1991, continua il ricorrente, il Presidente della Repubblica, riferendosi alla lettera del Ministro, comunicava, in qualità di Presidente del Consiglio superiore, di ritenere necessario che non fossero posti all'ordine del giorno del Consiglio provvedimenti attinenti al conferimento di uffici direttivi finché non fossero adottate «procedure che non si prestino a critiche sotto il profilo del rispetto delle competenze degli organi partecipanti». Dopo che il Vice-Presidente del Consiglio superiore aveva comunicato, con nota del 9 agosto 1991, di aver invitato la commissione regolamento a formulare con sollecitudine la modifica dell'art. 22 onde evitare la paralisi nel conferimento degli incarichi direttivi, il Ministro della giustizia, in data 18 settembre 1991, faceva pervenire al Consiglio superiore una lettera, con la quale, rendendosi «interprete delle esigenze e dell'urgenza prospettata[mi] di ricoprire al più presto taluni importanti uffici direttivi», dava il proprio assenso alle proposte già formulate dal Consiglio sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 22, salvo due (fra cui quella in questione), annunciando contemporaneamente che, sino a quando la relativa procedura non fosse stata «resa conforme alla lettera e allo spirito della legge ed ai principi costituzionali», egli non intendeva «prendere in considerazione altri provvedimenti adottati secondo il vigente regolamento perché in contrasto con la legge».

Poiché tale atteggiamento, prosegue il ricorrente, creava una singolare situazione di «blocco» e poiché, ad avviso del Consiglio superiore, ogni eventuale modifica regolamentare non avrebbe potuto incidere su procedure o fasi di procedure già svoltesi, il *plenum* si faceva carico della situazione approvando, dopo alcune sedute di discussione, una risoluzione. Con quest'ultima, approvata il 3 ottobre 1991, il Consiglio superiore, dopo aver ricordato che le modifiche regolamentari non avrebbero potuto in alcun modo incidere sul concerto già richiesto e dopo aver valutato che la problematica aperta dal Ministro richiedeva una rapida soluzione, segnalava al Ministro «l'esigenza di un sollecito perfezionamento delle procedure già avviate di conferimento degli uffici direttivi secondo il regolamento vigente».

Nella stessa data del 3 ottobre il Consiglio deliberava la modificazione dell'art. 22 del regolamento interno, con la quale si stabiliva, per il conferimento degli incarichi direttivi, che «la commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedano e procede al concerto. All'esito riferisce al Consiglio che delibera».

Solo in data 11 novembre 1991, continua il ricorrente, il Capo di gabinetto del Ministro della giustizia comunicava le osservazioni del Ministro stesso, con le quali quest'ultimo dissentiva dalla valutazione del Consiglio superiore sulla proposta di nominare il dott. Giardina affermando di preferire a questi il dott. Palmeri e concludeva negando il concerto alla predetta proposta. Nella seduta del 18 novembre 1991, la commissione per il conferimento degli uffici direttivi deliberava di inviare la pratica al *plenum* invitandolo a votare sia sulla propria proposta, sia su quella del Ministro. Nella seduta dell'11 dicembre 1991, il Consiglio, dopo aver approvato la proposta di procedere alla deliberazione definitiva, votava poi, a maggioranza relativa, la proposta della commissione di conferimento dell'incarico al dott. Giardina.

Il 17 dicembre 1991 perveniva al Consiglio superiore un messaggio del Presidente della Repubblica, al quale era allegata una lettera del 14 dicembre 1991 a lui inviata dal Ministro della giustizia, con cui questi, affermando di non aver mai negato che la decisione finale sulle nomine spetti al Consiglio, annunciava di considerare la delibera votata dal *plenum* l'11 dicembre 1991 «irricevibile» perché adottata illegittimamente e, pertanto, affermava di non poter proporre al Presidente della Repubblica l'emanazione del relativo decreto, trattandosi di atto ministeriale la cui proposta ricade sotto la responsabilità del Ministro stesso. Infatti, spiegava il mittente, il Consiglio superiore non poteva deliberare su proposte, come quella in questione, rispetto alle quali era mancato il concorso della volontà del Ministro attraverso l'espressione del concerto, previsto dall'art. 11 della legge n. 195 del 1958. Dopo attento esame della lettera, conclude il ricorrente, il Consiglio superiore, nella seduta del 29 gennaio 1992, decideva di elevare il presente conflitto di attribuzioni.

Venendo alle considerazioni in diritto, il ricorrente, riguardo all'ammissibilità del conflitto, osserva che, sotto il profilo oggettivo, il rifiuto del Ministro di dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore tocca sicuramente le attribuzioni spettanti al Consiglio stesso in base all'art. 105 della Costituzione; mentre, sotto il profilo soggettivo, tanto il Consiglio superiore, in relazione alle competenze ad esso conferite dall'art. 105 della Costituzione, quanto il Ministro della giustizia, in relazione alle competenze direttamente affidategli dall'art. 110 della Costituzione, sono gli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri cui appartengono (v. art. 37 della legge n. 87 del 1953).

Sul merito del conflitto, il ricorrente muove dalla considerazione che l'art. 17 della legge n. 195 del 1958 stabilisce che i provvedimenti deliberati dal Consiglio superiore concernenti i magistrati, ivi compresi quelli di nomina agli uffici direttivi, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della giustizia, «in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore». Anche se per prassi tale decreto è emanato su proposta del Ministro, il significato di tale proposta è stato chiarito dalla sentenza n. 44 del 1968 di questa Corte, nel senso che va intesa come finalizzata alla mera dichiarazione all'esterno di una volontà interamente ed esclusivamente formatasi con la delibera consiliare, vale a dire finalizzata alla mera integrazione dell'efficacia dell'atto. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, una volta che il Consiglio superiore abbia deliberato, si determinano un dovere giuridico, a carico dell'esecutivo, di renderli concretamente operanti mediante l'emanazione di appositi decreti che ne adottino integralmente il contenuto e, nello stesso tempo, una pretesa, da parte dell'organo deliberante, alla loro adozione. Ciò significa, precisa il ricorrente, che non si tratta di un «atto governativo», in quanto la potestà deliberativa è in questo caso attribuita a un organo, il Consiglio superiore, estraneo al Governo. Di qui discende, ad avviso del ricorrente, la conseguenza che il Ministro non può vantare alcun potere di assenso o di partecipazione sostanziale al provvedimento, né alcun sindacato di legittimità (spettante alla Corte dei conti e al giudice amministrativo) o alcun controllo, trattandosi di poteri che concretizzerebbero quell'ingerenza dell'Esecutivo che il Costituente ha voluto evitare proprio con la previsione del Consiglio superiore. Infatti, a parte la richiesta di riesame connessa al potere di emanazione del Presidente della Repubblica, ciò che, tutt'al più, si potrebbe riconoscere al Ministro è il potere di non dar corso a deliberazioni del Consiglio superiore giuridicamente «inesistenti», in quanto mancanti di elementi essenziali per la loro formazione. Né, nel caso, sussiste, ad avviso del ricorrente, una menomazione di competenze costituzionali del Ministro, poiché l'intervento ministeriale nell'esercizio del potere di proposta non è previsto dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria (art. 11 della legge n. 195 del 1958), e, se anche fosse previsto dalla Costituzione, il Ministro non potrebbe farsi giustizia da sé, ma potrebbe, se mai, soltanto sollevare conflitto di attribuzione presso questa Corte, previa sospensione del procedimento in corso. Né, tantomeno, potrebbe ammettersi un sindacato del Ministro sulla conformità del procedimento seguito rispetto alle norme del regolamento interno del Consiglio superiore, poiché un controllo del genere, se non spetta al Consiglio stesso (come pure dovrebbe dirsi trattandosi di *interna corporis* relativi a un organo dotato d'indipendenza costituzionalmente garantita), deve considerarsi riservato all'autorità giurisdizionale.

Ove, tuttavia, l'art. 17 della legge n. 195 del 1958 dovesse essere interpretato come diretto ad ammettere un sindacato di legittimità del Ministro, tale da autorizzarlo a rifiutare di dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore che egli ritenesse illegittime, il ricorrente prospetta allora il dubbio che, così interpretato, l'art. 17 sia contrastante con gli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, in quanto violerebbe palesemente l'autonomia e l'indipendenza che quegli articoli garantiscono al Consiglio superiore e all'ordine giudiziario.

2. -- In via subordinata all'eventuale non accoglimento della prima domanda, il ricorrente Consiglio superiore della magistratura chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia il potere di impedire al Consiglio stesso, negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina, di deliberare legittimamente il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo al dott. Pasquale Giardina.

Secondo il ricorrente, la tesi del Ministro della giustizia — per la quale l'autonomia della decisione finale del Consiglio superiore consiste soltanto nel decidere positivamente o negativamente su una proposta concertata col Ministro stesso, e non già nel decidere sul conferimento dell'incarico anche a un magistrato sul cui nome non fosse stato raccolto il positivo concerto del Ministro — si pone in contrasto con l'art. 105 della Costituzione, ancorché possa apparire, a prima vista, giustificata dalla formulazione letterale dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958. Posto che il conferimento degli uffici direttivi è indiscutibilmente un provvedimento di *status* rientrante nell'esclusiva competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 105 della Costituzione — trattandosi di un atto di «assegnazione» che comporta il «trasferimento» e assai spesso una «promozione» —, non è possibile attrarlo nella competenza ministeriale, per quanto non restrittivamente intesa, in ordine ai «servizi relativi alla giustizia», pur se deve riconoscersi che ogni provvedimento di *status* è suscettibile di incidere sull'organizzazione degli uffici. Infatti, le funzioni organizzative dei capi degli uffici, oltre a non essere esclusive e neppure preminenti rispetto a quella giurisdizionale, sono in ogni caso strettamente connesse con quest'ultima, tanto che, non solo la legge n. 195 prevedeva originariamente una partecipazione più forte del Ministro rispetto agli altri provvedimenti di *status*, ma anche la prassi applicativa dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, convalidata dalla giurisprudenza amministrativa, si è conformata sui comportamenti, poi codificati nell'art. 22 del regolamento interno contestato dal Ministro della giustizia, in base ai quali il concerto non può configurarsi come un intervento suscettibile di limitare, né in positivo né in negativo, la piena autonomia del Consiglio nel deliberare sul conferimento degli uffici direttivi.

Ove, invece, si volesse intendere il concerto ministeriale come condizionante, se pure soltanto in senso negativo, la deliberazione finale del Consiglio, allora, afferma il ricorrente, non possono non condividersi i dubbi, avanzati da più parti in dottrina, circa la conformità a Costituzione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, sulla base delle stesse ragioni che hanno indotto questa Corte a dichiarare l'incostituzionalità del comma primo del medesimo articolo. Infatti, nel caso che si accogliesse la interpretazione formulata dal Ministro, il Consiglio superiore potrebbe essere impedito dallo scegliere il magistrato che egli stesso, ma non il Ministro, reputasse come il più adatto a ricoprire l'ufficio (come nella specie è accaduto per il dott. Giardina) e, nel medesimo tempo, si riconoscerebbe al Ministro un vero potere di assenso o di veto rispetto alla nomina medesima, se non, addirittura, un potere sostanziale di scelta. In tal modo appare palese la lesione della piena spettanza al Consiglio superiore della potestà di conferire gli uffici direttivi, ad esso garantita dagli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, di modo che sarebbe inevitabile che questa Corte sollevasse di fronte a se stessa la questione di costituzionalità del citato art. 11, terzo comma, nella parte in cui condiziona la deliberazione consiliare di conferimento dell'ufficio direttivo al previo positivo concerto del Ministro sul nome proposto e prescelto.

3. — Il ricorso per il conflitto di attribuzioni in esame, depositato presso questa Corte il 20 marzo 1992, è stato dichiarato ammissibile, in via meramente deliberatoria, con l'ordinanza del 15 aprile 1992, n. 184, ed è stato poi notificato, nel termine assegnato, al Ministro di grazia e giustizia e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. — Si sono costituiti in giudizio, con un unico atto, il Ministro di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché il Presidente del Consiglio dei ministri; anch'esso rappresentato e difeso dalla stessa Avvocatura. In relazione a quest'ultimo, l'Avvocatura afferma di costituirsi sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 1992.

L'Avvocatura dello Stato, senza contestare l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, chiede il rigetto del relativo ricorso, adducendo, come argomento principale, che il Ministro della giustizia ha il dovere giuridico di dare seguito alle delibere del Consiglio superiore della magistratura soltanto ove queste siano legittime.

Tale controllo ministeriale di legittimità, secondo i resistenti, trova la sua giustificazione sia nei poteri di vigilanza del Ministro, che il Costituente ha voluto conservare all'Esecutivo, sia nella configurazione della controfirma ministeriale al decreto presidenziale come istituto diretto a contrassegnare la partecipazione effettiva e primaria del

Ministro all'emanazione dell'atto. Quest'ultimo, inoltre, pur se è vincolato nel contenuto, è in ogni caso manifestazione della volontà di statuire la nomina di funzionari dello Stato (art. 87, settimo comma, e 89 della Costituzione). In altre parole, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il Ministro di grazia e giustizia e il Presidente della Repubblica partecipano alla formazione degli atti del Consiglio superiore del tipo di quello in esame, non come semplici portavoce dell'organo deliberativo, ma, entrambi, come organi diversi dal Consiglio stesso, investiti di un loro specifico ruolo costituzionale. E, poiché l'eventuale illegittimità degli atti del Consiglio si ripercuote sull'atto finale (decreto del Presidente della Repubblica), per il quale la legge richiede la controfirma ministeriale, da ciò deriva, per l'Avvocatura dello Stato, il potere-dovere del Ministro di astenersi dall'emanare un atto ritenuto illegittimo. Tanto più ciò vale quando la illegittimità rilevata consiste nel mancato esercizio di un dovere ministeriale non rinunciabile, come quello di partecipare con il suo concerto alla formazione della proposta di conferimento di un ufficio direttivo.

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, proposta in via subordinata dal ricorrente, l'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendone la rilevanza, la considera manifestamente infondata, poiché, a suo avviso, è stata già proposta e respinta da questa Corte con la sentenza n. 168 del 1963, richiamata e confermata sul punto anche dalla sentenza n. 44 del 1968.

Con riferimento alla legittimità della delibera del Consiglio superiore di conferimento dell'ufficio direttivo in questione, l'Avvocatura dello Stato ritiene che l'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958 possa essere interpretato solo nel senso che il conferimento degli uffici direttivi da parte del Consiglio stesso richiede una proposta concertata tra Commissione competente e Ministro di grazia e giustizia, in mancanza della quale il *plenum* non può conferire uffici direttivi. La conseguente limitazione delle attribuzioni del Consiglio previste dall'art. 105 della Costituzione trova la propria giustificazione nell'art. 110 della Costituzione, dal momento che il conferimento di un ufficio direttivo, anche se contestuale all'assegnazione di un ufficio con conseguente trasferimento e possibile promozione, conterrebbe qualcosa di più: la preposizione ad un ufficio giudiziario la cui organizzazione e il cui funzionamento sono affidati dal citato art. 110 alla responsabilità esclusiva del Ministro di grazia e giustizia. Infatti, secondo i resistenti, nel conferimento di un ufficio direttivo confluiscono due valutazioni distinte: quella sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, valutabile esclusivamente dal Consiglio superiore, e quella sulle attitudini all'esercizio delle funzioni amministrative di direzione dell'ufficio giudiziario, valutabile solo dal Ministro. Il rispetto delle competenze a ciascuno attribuite richiederebbe necessariamente un rapporto di collaborazione fra commissione e Ministro, che si esprimerebbe, appunto, nel concerto, definito come forma limitata di partecipazione da parte del Ministro alla scelta dei responsabili degli uffici direttivi.

Né, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, varrebbe obiettare che, così interpretando la necessità di una proposta concertata, si consentirebbe al Ministro di far nominare il candidato a sé gradito attraverso il semplice rifiuto di ogni diversa proposta, poiché l'ipotesi del ripetuto diniego sarebbe un'ipotesi astratta e, comunque, esercitabile anche in danno del Ministro. Da ciò, continua l'Avvocatura dello Stato, consegue che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958 sarebbe manifestamente infondata, giacché il concerto appare giustificato dalla necessità della «leale collaborazione» tra Consiglio superiore e Ministro della giustizia nell'esercizio di una competenza, il conferimento degli uffici direttivi, incidente sulle sfere di attribuzione di entrambi.

5. In una breve memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Consiglio superiore della magistratura ha replicato agli argomenti svolti dall'Avvocatura generale dello Stato.

Sul contestato «potere di blocco» esercitato dal Ministro per la giustizia, il ricorrente osserva che la giustificazione offerta dalla controparte poggia su una ricostruzione del procedimento relativo agli atti di nomina degli uffici direttivi configurante l'atto di nomina come «atto governativo» (nomina di funzionari dello Stato in base all'art. 87 della Costituzione), rispetto al quale la deliberazione conforme del Consiglio superiore si attergerebbe come mero atto presupposto, sia pure vincolante nel contenuto. Questa ricostruzione, ad avviso del ricorrente, è in puntuale contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 44 del 1968, secondo la quale le nomine sono un'esclusiva attribuzione del Consiglio superiore e rispetto ad esse la proposta e l'emanazione con decreto presidenziale sono soltanto attività dovute e vincolate. Del resto, se così non fosse, continua il ricorrente, la delibera di nomina del Consiglio superiore sarebbe nient'altro che un parere vincolante, e non già un esercizio del potere di provvedere.

Quanto, poi, alla pretesa absurdità di un dovere del Ministro di dar corso ad un atto del Consiglio superiore da lui ritenuto lesivo di proprie competenze, il ricorrente ribadisce che nel caso il Ministro ha, in realtà, il potere di sollevare conflitto di attribuzione, accompagnato dalla sospensione del corso del provvedimento in attesa della pronuncia della Corte.

Con riferimento al concerto previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, il ricorrente osserva che la collaborazione fra Consiglio superiore e Ministro per la giustizia nella nomina agli uffici direttivi può essere compatibile con la esclusiva attribuzione e con l'indipendenza dello stesso Consiglio, solo in quanto si esplichino attraverso forme che non condizionino in assoluto la potestà deliberativa del Consiglio. Sarebbero, pertanto, legittimi i suggerimenti, le osservazioni, le richieste, i pareri non vincolanti, ma non la pretesa di un «condominio» nella scelta dei titolari degli uffici direttivi.

Quanto, infine, alla «leale cooperazione», mutuata dai rapporti fra Stato e regioni, il ricorrente osserva che le relazioni fra centro e periferia non sono in larga parte caratterizzate da separazione di competenze, come è nel caso dei rapporti fra Consiglio superiore e Ministro per la giustizia, sicché non appare giustificata un'estensione di quel principio alle relazioni in esame. In ogni caso, conclude il ricorrente, anche a proposito delle intese fra Stato e regioni la Corte ha recentemente dato a tali atti una configurazione, nelle ipotesi di c.d. intesa debole, che esclude il potere di blocco di chi partecipa agli stessi.

Considerato in diritto

1. Con il ricorso indicato in epigrafe il Consiglio superiore della magistratura ha elevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministro di grazia e giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al rifiuto opposto dal predetto Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina del Presidente della Corte di appello di Palermo deliberata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991.

Il ricorrente, nel lamentare la menomazione delle attribuzioni ad esso garantite dagli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, domanda a questa Corte di dichiarare che non spetta al Ministro di grazia e giustizia il potere di rifiutare di dare corso alle deliberazioni che egli ritenga illegittime e, ove questa possibilità dovesse essere ritenuta inerente al potere di proposta del decreto presidenziale disciplinato dall'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, domanda che la Corte medesima sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 per violazione degli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione.

In via subordinata, il Consiglio superiore della magistratura chiede che questa Corte dichiari che non spetta al Ministro di grazia e giustizia il potere di impedire allo stesso Consiglio, negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina, di deliberare legittimamente il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di appello di Palermo. Anche in tal caso, ove la prestazione del positivo concerto da parte del Ministro rispetto alla proposta della Commissione per gli incarichi direttivi dovesse essere ritenuta condizionante la formazione della proposta stessa, il ricorrente chiede che questa Corte sollevi di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 104, 105 e 110 della Costituzione, dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, nella parte in cui, prevedendo il concerto del Ministro sulla proposta di conferimento dell'ufficio direttivo, impedisce al Consiglio superiore della magistratura di deliberare tale conferimento a favore del candidato da esso ritenuto più idoneo anche in assenza del positivo concerto del Ministro o in presenza di un diniego di concerto del Ministro sul nominativo del candidato medesimo.

2. Occorre, innanzitutto, verificare in via definitiva l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria deliberazione, con l'ordinanza n. 184 del 1992.

Sotto il profilo oggettivo non v'è dubbio che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), in base al quale sono risolti dalla Corte costituzionale i conflitti tra i poteri dello Stato insorti «per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali». Nel caso, infatti, vengono in questione competenze — come quelle relative alla proposta ministeriale del decreto presidenziale che dà forma alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli incarichi direttivi e quelle relative alla formulazione, «di concerto» con il Ministro della giustizia, della proposta di conferimento dei predetti incarichi da parte della commissione competente del Consiglio stesso — le quali si riferiscono alle attribuzioni del Ministro della giustizia (art. 110 della Costituzione) in relazione a quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura (art. 105 della Costituzione).

Eguale valutazione deve darsi sotto il profilo soggettivo, poiché non v'è dubbio che il Consiglio superiore della magistratura è l'organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione e il solo competente a esercitarle in via definitiva e in posizione di indipendenza da altri poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Allo stesso modo, il Ministro della giustizia deve essere considerato legittimato a resistere nel presente conflitto, sempre in base al ricordato art. 37, essendo il diretto titolare delle

competenze determinate dall'art. 110 della Costituzione, afferenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il cui esercizio è assunto in questo giudizio come causa di menomazione delle competenze in ordine allo *status* dei magistrati attribuite al ricorrente dall'art. 105 della Costituzione.

Non legittimato a resistere nel presente giudizio è, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri — il cui intervento pertanto va dichiarato inammissibile — dal momento che le attribuzioni in contestazione sono esclusivamente affidate dalla Costituzione al Ministro della giustizia (art. 110 della Costituzione) sulla base di una ripartizione di competenze che non può considerarsi alterata dal potere di sospensione degli atti ministeriali e di sottoposizione delle relative questioni al Consiglio dei ministri, che gli artt. 5, secondo comma, lettera *c*), e 2, terzo comma, lettera *g*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, riconoscono al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. — Il conflitto di attribuzione in esame è insorto a seguito della comunicazione del Presidente della Repubblica al Consiglio superiore della magistratura, inviata il 17 dicembre 1991, con la quale si riferiva che il Ministro di grazia e giustizia, con lettera del 14 dicembre 1991, aveva portato a conoscenza del Capo dello Stato che egli non intendeva proporre l'emanazione del decreto presidenziale relativo alla deliberazione del predetto Consiglio, adottata nella seduta dell'11 dicembre 1991, concernente il conferimento dell'incarico direttivo di Presidente della Corte di appello di Palermo. Con la stessa comunicazione si precisava che la determinazione del Ministro dipendeva dal fatto che egli riteneva invalida la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della magistratura, dal momento che quest'ultimo aveva deliberato in violazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, il quale, in attuazione del precetto costituzionale che attribuisce al Ministro della giustizia la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, dispone che il conferimento degli uffici direttivi venga deliberato dal Consiglio superiore su proposta della competente commissione formulata di concerto con il Ministro. E nel caso, aveva rilevato quest'ultimo, il Consiglio aveva deliberato su una proposta sulla quale non era stato raggiunto il prescritto concerto tra la commissione e il Ministro stesso.

Il ricorrente Consiglio superiore afferma che l'espreso rifiuto del Ministro della giustizia di dar corso al procedimento previsto dall'art. 17 della legge n. 195 del 1958 in sede di proposta di emanazione con decreto presidenziale delle deliberazioni dello stesso Consiglio appare lesivo delle competenze ad esso attribuite dagli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione, i quali attribuiscono all'esclusiva competenza del Consiglio superiore della magistratura tutti i provvedimenti di stato comunque riguardanti i magistrati. In base a tale attribuzione di competenza, prosegue il ricorrente, una volta che il Consiglio abbia deliberato, sorge in capo al Ministro della giustizia un dovere giuridico di proporre l'emanazione di un decreto presidenziale volto ad adottare integralmente il contenuto della relativa deliberazione, dal momento che, non trattandosi di atti sostanzialmente governativi, non si potrebbe riconoscere al Ministro né un potere di assenso o di compartecipazione decisionale al provvedimento, né un potere di controllo sulla conformità del procedimento seguito rispetto alle norme di legge che lo regolano.

4. — L'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), dispone che «tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia». Nel valutare la legittimità costituzionale di tale disposizione — che, per la parte qui interessante, è stata successivamente confermata, anche con esplicito riferimento al conferimento degli incarichi direttivi, dall'art. 1, primo comma, lettera *f*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, — questa Corte, dopo aver premesso che l'attribuzione in via esclusiva al Consiglio superiore di tutti i poteri in ordine allo *status* dei magistrati costituisce una garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, pur se non comporta una forma piena di autogoverno sulla stessa (v. spec. sentt. nn. 168 del 1963, 44 del 1968, 4 del 1986), ha affermato che non rappresenta una lesione dell'art. 105 della Costituzione la previsione che le deliberazioni del Consiglio superiore debbano avere la forma del decreto presidenziale (o di quello ministeriale), dal momento che tale veste, oltre ad essere conforme alla natura effettiva dell'atto da adottare e a permettere che su questo si svolgano gli ordinari controlli finanziari e di legittimità previsti per gli atti amministrativi, non implica alcuna limitazione dell'autonomia di determinazione costituzionalmente garantita al Consiglio superiore (v. spec. sentt. nn. 168 del 1963 e 44 del 1968).

Il ricordato art. 17, infatti, precisa espressamente che i decreti del Presidente della Repubblica ivi previsti sono adottati «in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore», con ciò imponendo al Ministro della giustizia, in sede di proposta, e al Presidente della Repubblica, in sede di emanazione, un vincolo di legittimità consistente nel dovere di conferire al decreto presidenziale un contenuto decisionale identico a quello adottato dalla correlativa deliberazione del Consiglio superiore.

Dallo stesso art. 17, tuttavia, deriva un vincolo in ordine al potere del Ministro della giustizia di inoltrare la predetta proposta al Presidente della Repubblica per l'emanazione del relativo decreto (sul quale v. già la sentenza n. 44 del 1968 di questa Corte), che corrisponde ai principi sul procedimento, in base ai quali, quando a quest'ultimo partecipano più organi o più soggetti pubblici, questi hanno il dovere giuridico di cooperare lealmente in vista del raggiungimento del risultato cui il procedimento medesimo è costituzionalmente o legislativamente finalizzato.

Quando l'organo o il soggetto che deve dar corso al procedimento non è investito di particolari poteri di rinvio o di ricsame, come nel caso del Ministro della giustizia in sede di proposta ai sensi dell'art. 17 della legge n. 195 del 1958, ricade su di lui il dovere di adottare l'atto di propria competenza, cioè la proposta di decreto presidenziale, a meno che il sub-procedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo.

5. — Sulla base dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, che contiene la disciplina legislativa della fase dell'iniziativa presso il Consiglio superiore riguardo al conferimento degli incarichi direttivi, il concerto del Ministro della giustizia sulla proposta della commissione ivi menzionata costituisce un elemento essenziale del procedimento. Tale articolo, infatti, dispone che «sul conferimento degli uffici direttivi (...) il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento».

Salvo a precisare nei punti seguenti che cosa si intenda per concerto nella disposizione ora citata e salvo ad accertare se nel caso contestato il concerto si sia concretamente realizzato, al fine di verificare se il Ministro della giustizia si trovava di fronte a un'ipotesi di mancanza di un elemento necessario per il compimento del procedimento di formazione della deliberazione del Consiglio superiore, che lo legittimava a sospendere direttamente l'iter procedimentale, occorre sottolineare che nel caso lo strumento del concerto costituisce la modalità con cui il legislatore ha configurato il dovere di collaborazione, che questa Corte (v. sentenza n. 168 del 1963) ha già individuato come punto di equilibrio interpretativo fra la disposizione costituzionale che attribuisce al Consiglio superiore l'esclusiva competenza sui provvedimenti concernenti lo *status* dei magistrati (art. 105) e quella che affida al Ministro della giustizia la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110).

Le garanzie costituzionali predisposte per la tutela dello *status* d'indipendenza dei magistrati e dell'ordine giudiziario ricomprendono nel proprio ambito di applicazione — come è stato già affermato da questa Corte (v. sentenza n. 72 del 1991) — anche la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. E, invero, il conferimento di tali uffici, non soltanto incide sullo *status* dei magistrati, poiché concorre a connotare la loro posizione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario attraverso la titolarità di poteri specifici concernenti, fra l'altro, le proposte di formazione delle tabelle, l'assegnazione degli affari e, in genere, la «amministrazione della giurisdizione», ma comporta altresì una connessione con l'assegnazione delle funzioni e il trasferimento dei giudici, che, a norma dell'art. 105 della Costituzione, spettano in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura.

Ciò non toglie, tuttavia, che nell'attuale assetto ordinamentale, la direzione degli uffici giudiziari attenga anche all'amministrazione dei servizi giudiziari, amministrazione che, come questa Corte ha già precisato (v. sentt. nn. 168 del 1963 e 142 del 1973), non concerne semplicemente i mezzi (locali, arredi, personale ausiliario, etc.) necessari per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma riguarda altresì «sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti». In considerazione di questo suo oggetto specifico e dell'indubbia incidenza oggettivamente esercitata sullo *status* dei magistrati, il conferimento degli uffici direttivi attraverso la deliberazione del Consiglio superiore su proposta della commissione competente, formulata a seguito della partecipazione del Ministro della giustizia, rappresenta un bilanciamento non irragionevole dei valori costituzionali contenuti negli artt. 105 e 110 della Costituzione e, in particolare, del principio affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1963), secondo il quale, se l'autonomia della magistratura esclude ogni intervento determinante del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo *status* dei magistrati, non impedisce, tuttavia, che tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, sussista un rapporto di collaborazione.

Tutto ciò comporta che il concerto previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958 non costituisce soltanto un elemento essenziale del procedimento, legislativamente determinato, circa il conferimento degli uffici direttivi, ma rappresenta anche una congrua soluzione procedimentale prescelta dal legislatore in attuazione della funzione assegnata dall'art. 110 della Costituzione al Ministro della giustizia relativa all'organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari.

6. — Il conflitto di attribuzioni in esame è dovuto, in larga misura, al diverso significato che le parti assegnano alla nozione di concerto contenuta nel ricordato art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958.

Sebbene non si possa dubitare che consista in un modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi, spesso eterogenei e imputabili ad autorità distinte, il concerto dà luogo nel diritto pubblico a una molteplicità di figure alla quale è in ogni caso estranea la connotazione del parere. Allo stato attuale della legislazione deve pertanto escludersi che l'art. 11, terzo comma, possa essere interpretato nel senso di riferirsi semplicemente a un parere non vincolante che il Ministro della giustizia deve esprimere nei confronti della proposta formulata dalla commissione per il conferimento degli incarichi direttivi.

D'altra parte, la nozione di concerto cui si riferisce l'art. 11 non si identifica neppure con quella di accordo. A questa conclusione si perviene attraverso un'interpretazione adeguatrice dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958.

Infatti, poiché questa Corte ha più volte escluso la conformità a Costituzione di interventi ministeriali di carattere determinante sulle decisioni di competenza del Consiglio superiore (v. sentt. nn. 168 del 1963, 44 del 1968 e 12 del 1971), occorre verificare, prima di dar corpo a un sospetto d'illegittimità costituzionale nei confronti del ricordato terzo comma dell'art. 11, se quest'ultimo possa plausibilmente avere un significato diverso da quello dell'accordo, che non sia incompatibile con i principi costituzionali. E non v'è dubbio che tale significato sia identificabile in quello che fa coincidere il concerto, non già con un atto sostanziale di assenso o di veto, ma con un'attività di concertazione finalizzata alla formulazione di una proposta comune.

Più precisamente, sulla base di un'interpretazione dell'art. 11, terzo comma, adeguata ai principi costituzionali, la commissione del Consiglio superiore competente a formulare le proposte di conferimento degli incarichi direttivi non può inoltrare le proprie designazioni al *plenum* del Consiglio medesimo se non dopo aver svolto una seria e approfondita opera di concertazione diretta al fine sopra indicato. E, poiché tale attività inerisce a un procedimento comportante il concorso di organi o soggetti distinti nell'esercizio di una funzione pubblica di rilievo costituzionale — i quali pertanto, come questa Corte ha già precisato (v. sent. n. 80 del 1989), sono tenuti a comportarsi secondo i principi della correttezza nei loro rapporti reciproci e nel rispetto sostanziale dell'altrui autonomo ruolo — e poiché, come s'è prima ricordato, in base agli artt. 105 e 110 della Costituzione, tra Consiglio superiore e Ministro della giustizia sussiste, pur nella salvaguardia delle reciproche competenze, un dovere specifico di collaborazione, il modulo procedimentale del concerto, previsto dal citato art. 11, comporta che la relativa attività debba essere svolta nel pieno rispetto del principio costituzionale di leale cooperazione.

7. In definitiva, il concerto del Ministro della giustizia sulla proposta della commissione per gli incarichi direttivi, disciplinato dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, implica un vincolo di metodo, non già di risultato. Ciò significa, innanzitutto, che, anche se al termine della loro attività di concertazione non perverranno in concreto a una proposta unitaria, la commissione e il Ministro sono tenuti a porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare — a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo — la scelta più idonea. Oltre a dover essere effettive e obiettivamente finalizzate all'interesse pubblico indicato, la discussione e il confronto tra la commissione e il Ministro devono metodologicamente svolgersi in base al principio di leale cooperazione e, in particolare, in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell'altrui autonomia:

Sotto il primo profilo, occorre osservare che la commissione concertante è tenuta a formulare una valutazione preliminare da comunicare al Ministro, la quale deve essere basata su motivazioni non rituali o stereotipe, ma dirette a evidenziare i reali motivi della scelta proposta e la non incidenza sulla stessa di logiche estranee alla valutazione obiettiva e imparziale dei candidati. Alla valutazione preliminare, ove una delle parti ne ravvisasse la necessità, deve esser allegata copia della documentazione utile per la formulazione della proposta e devono esser fornite, su richiesta, le eventuali integrazioni di dati e di informazioni. Analoghi vincoli ricadono sul Ministro, il quale, in particolare, se utilizza una propria documentazione, ha il dovere di renderla nota alla commissione, in modo che il confronto sugli argomenti e sulle valutazioni risulti serio, approfondito, esauriente e costruttivo. In ogni caso, quando la valutazione preliminare della commissione incontrasse iniziale ostacolo nelle valutazioni difformi del Ministro sulle capacità organizzative e gestionali del candidato indicato, il dovere di discussione ricadente sull'autorità procedente comporta che si ponga in essere, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze attraverso le necessarie fasi dialogiche, quantomeno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica.

Sotto il profilo della leale cooperazione e, in particolare, sotto quello della correttezza nei rapporti reciproci, l'attività di concertazione deve svolgersi secondo comportamenti coerenti e non contraddittori, tanto in relazione alla specifica proposta da formulare, quanto in relazione a pregresse proposte riguardanti lo stesso magistrato o lo stesso incarico. Le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura alle altrui posizioni.

Così precisata in base all'interesse pubblico da perseguire e al metodo della leale cooperazione, l'attività di concertazione tra commissione e Ministro, prevista dal ricordato art. 11, risponde all'esigenza costituzionale, per la quale, quando si tratta di preposizione a uffici, come quelli relativi agli incarichi direttivi, dove forte è l'incidenza delle capacità organizzative e gestionali nell'assegnazione da compiere, l'esercizio delle competenze del Consiglio superiore sui provvedimenti di stato dei magistrati (art. 105 della Costituzione) deve tenere ragionevolmente conto degli interessi relativi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari, imputati al Ministro della giustizia (art. 110 della Costituzione). Il dovere di reciproca collaborazione, che deve ispirare l'esercizio delle predette competenze, comporta che, se l'attività di concertazione deve essere soggettivamente ed oggettivamente orientata a ricercare, per quanto possibile, la convergenza fra le parti, allo stesso modo il «rifiuto del concerto» da parte del Ministro dev'essere motivato, non già da semplici divergenze, ma da gravi e insuperabili contrasti sulla proposta da formulare. In quest'ultima evenienza spetterà al *plenum* del Consiglio superiore la deliberazione sull'incarico da conferire in relazione alla proposta della commissione competente e alle eventuali diverse indicazioni del Ministro, con il dovere per il Consiglio di motivare adeguatamente la propria scelta anche in riferimento alle valutazioni e alle argomentazioni formulate in sede di proposta.

8. — Il conflitto di attribuzioni in esame e, più in particolare, la questione se tra la commissione per gli incarichi direttivi e il Ministro della giustizia si sia realizzato il concerto previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958, in attuazione degli artt. 105 e 110 della Costituzione, vanno risolti sulla base dei criteri ora precisati. Al fine di verificare se si sia effettivamente svolta ovvero sia mancata un'adequata attività di concertazione, ispirata al principio della leale cooperazione, occorre procedere all'esame dei comportamenti in concreto tenuti dalle parti in sede di concerto.

Dopo che, in ossequio al previgente art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, la commissione per gli incarichi direttivi, il 18 luglio 1991, aveva inviato al *plenum* l'elenco degli aspiranti al posto di Presidente della Corte d'appello di Palermo, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni e dopo che, in osservanza dello stesso art. 22, il *plenum* aveva espresso il proprio avviso, il Ministro della giustizia, richiesto del concerto dalla predetta commissione, inviava una lettera al Vice-presidente del Consiglio superiore con la quale faceva presente che, in relazione all'interesse pubblico a che siano conferiti incarichi direttivi a magistrati idonei a dirigere i servizi — servizi di cui lo stesso Ministro è costituzionalmente responsabile —, egli era indotto a chiedere urgentemente una sostanziale modifica del ricordato art. 22. A parere del Ministro, infatti, quest'ultimo articolo, nel prevedere in fase di proposta la valutazione della commissione e l'avviso del *plenum* anteriormente al concerto con il Ministro, riduceva la partecipazione di quest'ultimo a un atto formale di assenso o di rifiuto nei confronti di una scelta sostanzialmente già effettuata dal Consiglio superiore. In ragione di ciò il Ministro chiedeva una modifica dell'art. 22 che, per essere in armonia con la legge e con la Costituzione, avrebbe dovuto promuovere una più proficua collaborazione tra il Consiglio e il Ministro stesso, ferma restando l'autonomia della decisione finale da parte del *plenum*.

Con lettera del 30 luglio 1991, il Vicepresidente del Consiglio superiore rispondeva al Ministro che, pur ritenendo il testo allora in vigore dell'art. 22 pienamente legittimo, concordava sull'esigenza della collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze e, pertanto, non poteva non ravvisare un fondamento nella richiesta del Ministro, specialmente con riguardo alla sottolineatura da questo compiuta sull'autonomia di decisione del Consiglio. Il 5 agosto dello stesso anno, il Presidente della Repubblica scriveva al Vicepresidente del Consiglio superiore rilevando la delicatezza della questione sollevata dal Ministro e manifestando l'intenzione di non porre all'ordine del giorno dei lavori consiliari il conferimento degli incarichi direttivi finché le procedure interne si prestavano a critiche sotto il profilo del rispetto delle competenze degli organi partecipanti. Anche a questa lettera il Vicepresidente del Consiglio superiore rispondeva il 9 agosto 1991 dichiarandosi d'accordo e comunicando di aver già pregato la commissione per il regolamento di varare

la modifica dell'art. 22 con sollecitudine, onde evitare la paralisi nel conferimento degli incarichi direttivi.

Raccogliendo la preoccupazione manifestata dal Vicepresidente del Consiglio superiore circa l'urgenza del provvedere alla copertura degli incarichi, il Ministro, in data 18 settembre 1991, dava il proprio assenso al conferimento di tutti gli incarichi direttivi, ad eccezione di due (fra cui quello contestato), ribadendo, tuttavia, riguardo a questi

ultimi, che, fino a quando non fosse adottata una nuova norma regolamentare resa conforme alla legge e alla Costituzione, non avrebbe preso in considerazione ulteriori provvedimenti adottati secondo l'art. 22 allora in vigore, ritenendo che quest'ultimo fosse in contrasto con la legge.

In conseguenza della nuova lettera del Ministro, il Consiglio superiore decideva di riunire il suo *plenum* per prendere posizione sulla situazione. Il 3 ottobre 1991 quest'ultimo adottava una risoluzione, con la quale, dopo aver premesso che le nuove procedure per il concerto non potevano avere applicazione ai conferimenti di incarichi direttivi in corso o, comunque, alle fasi pregresse del procedimento in atto, chiedeva al Ministro un sollecito perfezionamento delle proposte già avviate sulla base dell'art. 22 nel testo da lui contestato. Nel corso della stessa seduta, il Consiglio approvava poi il nuovo testo dell'art. 22, con il quale si stabilisce che in fase di proposta la Commissione per gli incarichi direttivi indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni, le conseguenti motivate conclusioni e quelle dei dissenzienti al fine di procedere al concerto e, all'esito di questo, riferisce al Consiglio che delibera sull'incarico da assegnare.

A seguito della richiesta del Consiglio superiore, il Ministro, in data 11 novembre 1991, «rifiuta il concerto» sulla proposta di conferimento dell'incarico di Presidente della Corte d'appello di Palermo nella persona del dott. Pasquale Giardina, allegando motivazioni relative tanto al merito della scelta quanto alle capacità organizzative dei candidati e affermando di preferire sotto entrambi i profili il dott. Antonino Palmeri, già indicato da alcuni commissari.

Il 18 novembre 1991 la Commissione competente, invocando ancora il testo dell'art. 22 contestato, riteneva di essere priva di qualsiasi ulteriore potere sulla procedura in corso e, conseguentemente, investiva per la decisione il *plenum* comunicando tanto la propria proposta quanto quella del Ministro. In data 11 dicembre, il Consiglio, dopo aver deciso che non occorre tornare in commissione per la riformulazione della proposta o per la prosecuzione dell'istruttoria e che occorre procedere alla decisione definitiva, conferiva l'incarico in questione al dott. Giardina.

Il 17 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica inviava una lettera al Consiglio superiore con la quale portava a conoscenza dello stesso che il Ministro della giustizia non intendeva proporre l'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'art. 17 della legge n. 195 del 1958 per il fatto che considerava irricevibile la deliberazione del Consiglio, essendo questa avvenuta su una proposta sulla quale non era stato effettuato il prescritto concerto. In particolare, il Ministro affermava di non poter partecipare alla formazione di un atto illegittimo, perché privo del richiesto concorso della volontà ministeriale alla proposta della commissione, e lamentava l'applicazione nel caso del vecchio art. 22 del regolamento, il quale, a suo giudizio, costituiva un intralcio a un'effettiva collaborazione, dal momento che limitava, ad un tempo, la discrezionalità della commissione e la libertà di valutazione del Ministro.

Su questa decisione del Ministro della giustizia di non dar corso al predetto decreto, il Consiglio superiore, in data 29 gennaio 1992, deliberava di elevare il conflitto di attribuzioni ora in esame.

9. - Dal complesso dei comportamenti osservati dalle due parti in relazione all'attività di concertazione svolta per il conferimento dell'incarico direttivo di Presidente della Corte di appello di Palermo risulta che il contestuale rifiuto del Ministro della giustizia di «dare il concerto» e di applicare il testo allora vigente dell'art. 22 del regolamento interno esprimeva l'esigenza di procedere, specialmente con riguardo agli incarichi più delicati, a una più intensa e fattiva collaborazione tra i partecipanti al concerto prescritto dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958. Questa richiesta è stata sostanzialmente condivisa dal Consiglio superiore, tanto che, per un verso, ha ripetutamente manifestato su di essa il consenso attraverso il suo Vicepresidente e, per altro verso, ha posto sollecitamente mano a una modifica dell'art. 22 del regolamento interno, diretta a disciplinare le modalità del concerto in una direzione collimante con quella postulata dal Ministro della giustizia.

Tuttavia, mentre esprimeva questa posizione generale concordante con quella del Ministro, il Consiglio superiore, in relazione al caso di specie, teneva un comportamento contraddittorio rispetto a quella posizione. Infatti, nella seduta della Commissione per gli incarichi direttivi del 18 novembre 1991, di fronte a un primo rifiuto del Ministro di «dare il concerto» e di fronte alle sue osservazioni critiche, la Commissione medesima negava la propria disponibilità a proseguire il confronto in relazione a un incarico direttivo di estrema delicatezza, allegando una carenza di potere riguardo a ulteriori confronti, che, a ben vedere, avrebbe potuto essere affermata soltanto sull'erroneo presupposto che il concerto fosse equiparabile a un parere obbligatorio, ma non vincolante. In realtà, così facendo, la commissione per gli incarichi direttivi ha mancato di esplicitare l'attività di concertazione, venendo meno al dovere di leale cooperazione cui deve ispirarsi il concerto; per il quale ricade sull'organo procedente il vincolo di fare quanto è possibile per tentare di superare le eventuali divergenze insorte in vista del miglior perseguimento dell'interesse pubblico in discussione. E ciò vale tanto più in relazione al conferimento di un incarico direttivo di importanza fondamentale qual era, nel caso, quello di Presidente della Corte d'appello di Palermo.

In base alle considerazioni suesposte, che portano a negare la sussistenza in concreto di un'adeguata attività di concertazione, questa Corte, in riferimento al conflitto di attribuzioni promosso in via principale, dichiara che spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio della leale cooperazione in vista della formulazione della proposta. Conseguentemente, la stessa Corte dichiara che, essendo mancata, nel caso di specie, la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo, relativo alla deliberazione adottata dal Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991.

10. -- In via subordinata, il Consiglio superiore della magistratura chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia il potere di impedire allo stesso Consiglio, negando il proprio positivo concerto alla proposta di nomina, di deliberare il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo.

Le argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte nei punti precedenti della motivazione contengono già i motivi e la risoluzione da dare anche alla domanda subordinata. Se alla nozione di concerto non può associarsi la figura del parere non vincolante, ancorché obbligatorio, allo stesso modo deve negarsi che, a un'interpretazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 195 del 1958 non incompatibile con la Costituzione, il concerto possa coincidere con la necessità che tra commissione per gli incarichi direttivi e Ministro si raggiunga un accordo sul nome da proporre per la decisione del *plenum*.

Il concerto, s'è prima detto, comporta un vincolo di metodo, non di risultato: un vincolo che obbliga le parti a una leale cooperazione, finalizzata alla ricerca della maggiore convergenza possibile attraverso una discussione effettiva e costruttiva. Pertanto, posto che l'attività di concertazione deve essere effettuata in modo adeguato, nel senso sopra precisato, e posto che le parti non debbono tenere comportamenti ostruzionistici e sleali, né usare espedienti dilatori o pretestuosi, i tempi ragionevoli della concertazione sono quelli necessari a un'effettiva e leale discussione, quantomeno secondo lo schema dialogico indicato in precedenza: i tempi irragionevoli, infatti, sono quelli utilizzati per manovre dilatorie e per comportamenti non conferenti rispetto al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al conferimento dell'incarico direttivo al candidato professionalmente più idoneo.

In considerazione del fatto che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, non può, dunque, essere impedito l'ulteriore corso del procedimento (v., per l'applicazione di tale modulo in altro ambito, sentt. nn. 21 e 482 del 1991) e, in considerazione del fatto che, come pure convengono le due parti, non può essere arbitrariamente ostacolata la decisione finale di spettanza del *plenum* e l'autonomia del Consiglio superiore relativamente al conferimento dell'incarico direttivo, questa Corte, in riferimento alla domanda subordinata del ricorrente, dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi, quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione nel senso sopra precisato, non si sia convenuto in tempi ragionevoli, tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare.

11. -- Le interpretazioni degli artt. 11, terzo comma, e 17, primo comma, della legge n. 195 del 1958 accolte ai fini della risoluzione del presente conflitto di attribuzioni precludono la possibilità che ai suddetti articoli si conferiscano i significati in relazione ai quali il ricorrente ha prospettato i dubbi di legittimità costituzionale menzionati all'inizio della motivazione in diritto. Il che fa venir meno le condizioni perché questa Corte sia tenuta a valutare se sollevare, o meno, le prospettate questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto fra poteri dello Stato, indicato in epigrafe, promosso dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Dichiara che spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991;

Dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione nei sensi indicati nel capo precedente, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0907

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Harro, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMUHRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 4/
BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANGINI DUILJO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR' di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Maltoli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Erena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **PAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUÈ
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 2 0 9 2 *

L. 7.200